



**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 23 APRILE 2009:**

- **Nomina di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio
Sindacale**

2

Relazione del Consiglio di Amministrazione

all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata il giorno 23 aprile 2009 in prima convocazione e 24 aprile 2009 in seconda convocazione

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare, tra l'altro, sull'argomento di seguito illustrato:

2. Nomina di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio Sindacale.

Vi ricordiamo che con la presente Assemblea viene a scadere, ai sensi dell'art. 2401 c.c., il mandato del Sindaco Effettivo Sig. Francesco Vittadini, subentrato nella carica al Sindaco Effettivo Sig. Maurizio Dallochio a seguito delle sue dimissioni, rassegnate con riferimento all'entrata in vigore delle disposizioni relative al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo degli emittenti quotati.

Sia il sindaco dimissionario che il sindaco subentrante erano stati candidati dall'unica lista presentata dagli azionisti partecipanti al patto parasociale che governa Mediolanum S.p.A. (Fininvest S.p.A. e Gruppo Doris). Pertanto, in ossequio alla vigente disciplina ed alla disposizione statutaria di cui all'art. 27, comma 13, alinea secondo che testualmente recita:

"Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina di sindaci effettivi o supplenti, al fine dell'integrazione del Collegio sindacale, in sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista."

l'elezione del sindaco effettivo e del sindaco supplente avverrà con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

Nel ricordarVi che lo statuto della società è disponibile sul sito www.mediolanum.it alla




voce Corporate Governance/Documenti societari. Vi invitiamo a voler deliberare in merito alla nomina di un Sindaco Supplente e di un Sindaco Effettivo che resteranno in carica, ai sensi dell'art. 2401 c.c., fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010.

Basiglio – Milano 3, 4 marzo 2009.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Roberto Rubzi)



**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 23 APRILE 2009:**

- **Autorizzazione ex art. 2357 c.c. e seguenti all'acquisto e vendita di azioni proprie**

Relazione del Consiglio di Amministrazione

all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata il giorno 23 aprile 2009 in prima convocazione e 24 aprile 2009 in seconda convocazione

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento:

3) Autorizzazione ex art. 2357 c.c. e seguenti all'acquisto e vendita di azioni proprie.

Vi ricordiamo che l'assemblea del 22 aprile 2008 aveva autorizzato il Consiglio ad acquistare e vendere azioni proprie per un periodo di un anno dalla data della delibera e comunque sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno 2008.

Tenuto conto che tale facoltà – di cui il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto sinora di avvalersi – andrà a scadere con l'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno 2008, sottoponiamo alla Vostra approvazione – come per il precedente esercizio - l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di acquistare ed alienare fino ad un massimo di n. 8.000.000 di azioni proprie da nominali euro 0,10 cadauna, pari a circa l'1,09% del capitale sociale (Euro 73.009.610,90), nel limite dell'importo di 40 milioni di Euro, per un periodo di un anno e comunque sino all'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno 2009. Detto limite è da intendersi in senso assoluto, senza cioè tener conto delle azioni proprie nel frattempo eventualmente rivendute.

L'importo di 40 milioni di Euro sopra indicato per l'acquisto delle azioni, per le quali si

richiede l'autorizzazione, trova ampia copertura nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

L'autorizzazione proposta consentirebbe al Consiglio di Amministrazione, se lo riterrà opportuno nell'interesse della società, di disporre di un'opportunità di investimento in relazione all'andamento delle quotazioni di borsa ed all'entità della liquidità disponibile. Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 del Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione Europea del 22 dicembre 2003. Le stesse verranno eseguite sul mercato con le modalità indicate dalla Borsa Italiana S.p.A., in osservanza dell'art. 132 del D. Lgs. 58/98 nonché dell'art. 144-bis, comma 1, lett. b) della Delibera Consob 11971/99.

Le operazioni di vendita delle azioni proprie in portafoglio saranno invece da effettuarsi nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della società, ivi compresa l'alienazione in borsa, operazioni eseguite al di fuori di mercati regolamentati o di sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero mediante scambio con partecipazioni o altre attività, per un corrispettivo unitario che dovrà essere non inferiore alla media dei prezzi ufficiali registrati sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., nei 5 giorni di borsa aperta precedenti la vendita.

Fermo restando quanto precede, l'autorizzazione viene altresì richiesta al fine di effettuare operazioni di acquisto o di vendita di azioni proprie - nei limiti quantitativi complessivi sopra definiti ma con le modalità specificatamente applicabili - in conformità alla prassi di mercato prevista in base all'art. 180, comma 1, lett. c) del TUF, approvata con delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009, e relativa all'attività

di sostegno della liquidità del mercato (la "Prassi"). In base alla Prassi, la Società potrà concludere, alle condizioni previste dalla Delibera Consob n. 16839/2009, un contratto con un Intermediario terzo, al fine di sostenere sul mercato, per un periodo di tempo stabilito, la liquidità delle azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato. Qualora sussistano le condizioni e i presupposti per l'effettuazione di operazioni rientranti nell'ambito della suddetta Prassi, spetterà agli Amministratori Esecutivi effettuare le debite operazioni istruttorie e le conseguenti comunicazioni al mercato ed alle Autorità di vigilanza. Nell'ambito di tale operatività, saranno ricomprese, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla Delibera Consob n. 16839/2009, operazioni sia di acquisto, sia di vendita delle azioni interessate.

Basiglio - Milano 3, 24 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Roberto Ruozi



**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 23 APRILE 2009:**

- Approvazione ex art. 114-bis T.U.F. delle modifiche al piano di azionariato deliberato in data 26 aprile 2005

Q

Relazione del Consiglio di Amministrazione

all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata il giorno 23 aprile 2009 in prima convocazione e 24 aprile 2009 in seconda convocazione

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare, tra l'altro, in ordine al seguente argomento:

- 4) **Approvazione ex art. 114-bis T.U.F. delle modifiche al piano di azionariato deliberato in data 26 aprile 2005.**

* * *

Con riferimento al suddetto argomento posto all'ordine del giorno siete stati convocati in assemblea ordinaria per esaminare la proposta di parziale modifica del piano di stock option approvato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 26 aprile 2005 (il "Piano 2005"). In proposito, il Consiglio ricorda che le assemblee del 26 aprile 2005 e del 19 aprile 2007 avevano: (i) approvato il Piano 2005 e le linee guida relative, qui di seguito brevemente riassunte; e (ii) deliberato al servizio dello stesso tre aumenti di capitale, riservati rispettivamente a ciascuna categoria di destinatari del Piano 2005, conferendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di darvi esecuzione ai sensi dell'art. 2443 c.c..

Linee guida del Piano 2005. Il Piano 2005 si fonda sull'assegnazione ai destinatari di diritti per la sottoscrizione di azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. di nuova emissione (le "Opzioni"); le Opzioni sono personali e non sono trasferibili *inter vivos* e attribuiscono il diritto di sottoscrivere - subordinatamente al conseguimento di obiettivi di *performance* di natura economica e/o finanziaria ove previsti - le azioni di Mediolanum S.p.A. emesse in esecuzione degli aumenti di capitale a servizio del Piano 2005 deliberati dal Consiglio di Amministrazione, nel rapporto di una azione, godimento regolare, per ogni Opzione esercitata. Il Piano 2005 si rivolge a tre distinte categorie di destinatari: dipendenti, collaboratori e amministratori.

Il Piano 2005 viene attuato mediante aumenti del capitale sociale riservati a ciascuna delle categorie di destinatari, ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, del codice civile, deliberati dal Consiglio di Amministrazione a ciò delegato ai sensi dell'art. 2443 del codice civile. In proposito si dà atto che l'assemblea dei soci con deliberazione in data 26 aprile 2005 (parzialmente integrata in data 19 aprile 2007) ha attribuito agli amministratori, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma, codice civile, entro il mese di aprile 2010, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi complessivi:

- Euro 400.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 4.000.000

- azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione a dipendenti della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato; le azioni sono offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari al valore normale di mercato - come definito dalla normativa fiscale - delle stesse alla data delle rispettive delibere di aumento del capitale da parte del Consiglio di Amministrazione, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità;
- Euro 400.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, godimento regolare, a collaboratori della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato; le azioni sono offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data di assegnazione, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al novanta per cento al valore del patrimonio netto e pari al dieci per cento alla media dei prezzi ufficiali di borsa dell'ultimo semestre, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità;
 - Euro 400.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione ad amministratori della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato; le azioni sono offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data di assegnazione, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al novanta per cento al valore del patrimonio netto e pari al dieci per cento alla media dei prezzi ufficiali di borsa dell'ultimo semestre, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità.

L'esercizio delle Opzioni assegnate ai destinatari del Piano 2005 è subordinato al conseguimento di obiettivi di *performance* di natura economica e/o finanziaria, nonché al mantenimento del rapporto intercorrente tra il destinatario e la Società o altra società del Gruppo; questi vincoli sono specificamente individuati e disciplinati nei vigenti Regolamenti del Piano 2005.

Per quanto qui non espressamente richiamato il Consiglio rinvia alle Relazioni degli amministratori, redatte ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob 11971/1998 (Regolamento Emittenti) e dell'art. 3 del D.M. 437/1998, alle predette assemblee 26 aprile 2005 e del 19 aprile

2007 (allegate alla presente relazione).

Stato di attuazione del Piano 2005. Il Piano 2005 ha avuto alla data odierna attuazione - seppure non per l'intero ammontare - mediante diversi cicli annuali di assegnazione di Opzioni, con contestuale esecuzione dei relativi aumenti di capitale⁽¹⁾. In particolare, ad oggi risultano non assegnate Opzioni a valere sul Piano 2005 come di seguito indicato:

Piano 2005	Opzioni totali	Opzioni assegnate	non	Delega l'aumento capitale ancora esercitata	per del sociale non
Piano Dipendenti 2005	4.000.000		1.194.750	Euro 119.475,00	
Piano Amministratori 2005	4.000.000		1.495.200	Euro 149.520,00	
Piano Collaboratori 2005(*)	4.000.000		1.478.577	Euro 147.857,70	

(*) Per quanto riguarda i collaboratori, per i quali l'attuazione dei cicli di assegnazione è differita di un anno, è prevista nel corso del 2009 l'esecuzione dell'aumento di capitale residuo, sulla base delle Opzioni pre-assegnate per le quali sono stati raggiunti gli obiettivi dai relativi destinatari, con contestuale assegnazione delle relative Opzioni.

Ragioni che motivano la modifica del Piano 2005. Le Opzioni assegnate a valere sul Piano 2005 non sempre hanno costituito uno strumento adeguato per il riconoscimento ai destinatari della crescita del valore del Gruppo Mediolanum riconducibile alla loro attività e al loro impegno, poiché le Opzioni assegnate si sono talvolta rivelate di fatto parzialmente inesercitabili a causa della sfavorevole congiuntura economica e di mercato. Perciò, al fine di consentire ai beneficiari del Piano 2005 il potenziale esercizio delle Opzioni assegnate agli Amministratori e Collaboratori sino alla data odierna ma non ancora divenute esercitabili, il Consiglio ritiene opportuno che la verifica dell'avveramento delle condizioni di esercizio che vi rammentiamo sono le seguenti:

“(i) che il prezzo ufficiale di borsa delle azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. alla Data di Inizio Esercizio delle Opzioni (come definita al successivo art. 8.3) sia almeno pari al prezzo ufficiale di borsa delle azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. alla Data di Assegnazione delle Opzioni; ovvero (ii) che la variazione del prezzo ufficiale di borsa delle azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. nel periodo intercorrente tra la Data di Assegnazione e la Data di Inizio Esercizio delle Opzioni (il "Periodo Rilevante") non sia inferiore alla media aritmetica delle variazioni registrate nel Periodo Rilevante dagli indici "S & P Mib, Comit Assicurativi e Comit

⁽¹⁾ Da ultimo, il consiglio di amministrazione ha esercitato la delega ex art. 2443 c.c. in data 13 maggio 2008 aumentando il capitale sociale a servizio delle Opzioni. Si rinvia sul punto allo statuto sociale della Società.

Bancari" (gli "Indici"), opportunamente rettificata secondo i criteri comunemente adottati nella prassi finanziaria al fine di tenere conto del coefficiente di correlazione (c.d. beta) tra le azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. e detti Indici nel Periodo Rilevante; la variazione media rettificata degli Indici sarà calcolata da un terzo indipendente appositamente incaricato dal consiglio di amministrazione della Società; ovvero (iii) che il valore intrinseco (l' "Embedded Value") del Gruppo Mediolanum, calcolato con riferimento all'ultimo bilancio della Società approvato antecedentemente alla Data di Inizio Esercizio delle Opzioni da un terzo indipendente appositamente incaricato dal consiglio di amministrazione della Società, sia almeno pari all'Embedded Value del Gruppo Mediolanum calcolato con riferimento all'ultimo bilancio della Società approvato antecedentemente alla Data di Assegnazione delle Opzioni."

sia effettuata **non limitatamente alla Data di Inizio Esercizio, ma pendente tutto il Periodo di Esercizio**. Così facendo, si mantiene inalterato l'elemento incentivante del Piano 2005, ossia il collegamento tra l'esercitabilità delle Opzioni e l'obiettivo per i beneficiari di contribuire a creare valore; tuttavia, si tiene anche conto dell'attuale congiuntura sfavorevole di mercato, che potrebbe risultare tale da non consentire una verifica puntuale della condizione di esercizio ad una certa data in ragione di fattori esogeni, pur in presenza di crescita di valore nel tempo. A meri fini di completezza, si precisa che la modifica proposta non ha alcun impatto sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni a servizio del Piano 2005, come peraltro confermato dalla Società di Revisione che sul punto riemetterà, in aggiornamento, il suo parere rilasciato ai sensi dell'art. 158 del TUF.

Inoltre, il Consiglio - preso atto delle modifiche di recente introdotte al trattamento fiscale dei piani di stock option (ivi inclusa l'attuazione del principio di piena derivazione dal bilancio IAS, che ha prodotto incertezze riguardo al corretto trattamento delle opzioni), nonché in ragione delle significative modifiche al contesto congiunturale mondiale, che hanno sovvertito numerosi parametri economici, privando in taluni casi i piani di incentivazione azionaria della loro valenza quali strumenti di incentivazione e fidelizzazione - ritiene opportuno proporre di interrompere la prosecuzione del Piano 2005 per la parte non ancora eseguita limitatamente ai dipendenti e agli amministratori con la precisazione che le opzioni a valere su detto Piano 2005 riservate ai collaboratori saranno comunque assegnate nel corso dei prossimi mesi, essendo state oggetto di pre-assegnazione ed essendo attualmente in corso il computo del raggiungimento degli obiettivi posti in fase di preassegnazione. Per completezza, si precisa infine che, in sostituzione della parte del Piano 2005 che ad oggi non ha avuto attuazione, il Comitato per la Remunerazione ed il Consiglio di Amministrazione valuteranno forme alternative di incentivazione e fidelizzazione a medio/lungo termine in favore dei dipendenti, collaboratori ed amministratori che potranno prevedere anche l'assegnazione di azioni, ovvero di opzioni per la sottoscrizione/acquisto di azioni, da definirsi nel corso dell'anno 2009.

Iter di approvazione. Si prevede che il Consiglio di Amministrazione sia delegato



dall'assemblea dei soci ad apportare al Regolamento del Piano 2005 relativo agli amministratori ed ai collaboratori della Società e delle società controllate le modifiche necessarie e/o opportune per adeguare detto regolamento alle deliberazioni assunte da codesta assemblea dei soci.

Proposta di deliberazione. Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene opportuno proporre all'assemblea ordinaria dei soci convocata per il giorno 23 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 24 aprile 2009 in seconda convocazione:

- limitatamente alle Opzioni già assegnate a valere su detto Piano 2005 agli amministratori e ai collaboratori e per le quali non sia ancora trascorso il termine di verifica delle condizioni di esercizio, di modificare il Piano 2005 estendendo a tutto il periodo di esercizio il termine di verificabilità delle condizioni a cui è subordinato l'esercizio delle Opzioni assegnate, nel rispetto delle finalità perseguite attraverso il Piano 2005;
- di estinguere anticipatamente il Piano 2005 in relazione alle Opzioni che non sono state assegnate, eccezion fatta per le Opzioni a valere sul Piano 2005 riservate ai collaboratori della Società e delle controllate in quanto, con riferimento a tale categoria di destinatari, le Opzioni residue saranno comunque assegnate nel corso dei prossimi mesi, essendo in corso il computo del raggiungimento degli obiettivi posti in fase di preassegnazione;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri per eseguire le deliberazioni di cui sopra ed in particolare per adempiere ad ogni formalità ivi connessa, con facoltà di introdurre le eventuali varianti od integrazioni che fossero allo scopo necessarie ed opportune.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo, pertanto, ad assumere le seguenti deliberazioni:


“L'assemblea:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
delibera
- 1) limitatamente alle Opzioni già assegnate a valere su detto Piano 2005 agli amministratori e ai collaboratori e per le quali non sia ancora trascorso il termine di verifica delle condizioni di esercizio, di modificare il Piano 2005 estendendo a tutto il periodo di esercizio il termine di verificabilità delle condizioni a cui è subordinato l'esercizio delle Opzioni assegnate, nel rispetto delle finalità perseguite attraverso il Piano 2005;
- 2) di estinguere anticipatamente il Piano 2005 in relazione alle Opzioni che non sono state assegnate, eccezion fatta per le Opzioni a valere sul Piano 2005 riservate ai collaboratori della Società e delle controllate in quanto, con riferimento a tale categoria di destinatari, le Opzioni residue saranno comunque assegnate nel corso dei prossimi mesi, essendo in corso il computo del raggiungimento degli obiettivi posti in fase di preassegnazione;
- 3) di conferire al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri per eseguire le deliberazioni di cui sopra ed in particolare per adempiere ad ogni formalità ivi connessa,

con facoltà di introdurvi le eventuali varianti od integrazioni che fossero allo scopo necessarie ed opportune”.

Milano, 4 marzo 2009

Mediolanum S.p.A.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Roberto Buozzi



**Relazione del Consiglio di Amministrazione
all'assemblea straordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2005**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in ordine ai seguenti argomenti:

1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 del codice civile per aumentare a pagamento il capitale sociale, anche in più riprese, per un quinquennio, per un ammontare di complessive massime n. 3.000.000 di azioni ordinarie da Euro 0,10 cadauna da offrire, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci, ai dipendenti della Società e delle controllate, deliberata dall'assemblea ordinaria e straordinaria della Società del 12 aprile 2001 e parzialmente eseguita;
2. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 del codice civile per aumentare a pagamento il capitale sociale, anche in più riprese, per un quinquennio, per un ammontare di complessive massime n. 1.500.000 di azioni ordinarie da Euro 0,10 cadauna da offrire, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci, agli Amministratori non dipendenti della Società e delle controllate, deliberata dall'assemblea ordinaria e straordinaria della Società del 12 aprile 2001 e parzialmente eseguita;
3. Approvazione delle linee guida di un piano di azionariato rivolto ai dipendenti, ai collaboratori ed agli amministratori non dipendenti della Società e delle controllate; delibere connesse e deleghe di poteri per l'attuazione del piano;
4. Delega al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del codice civile, per un quinquennio, per aumentare a pagamento il capitale sociale, anche in più riprese, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci, mediante offerta di Opzioni di sottoscrizione esercitabili in più riprese ed in più annualità da offrire:
 - per un ammontare di complessive massime n. 4.000.000 di azioni ordinarie da Euro 0,10 cadauna ai dipendenti della Società e delle controllate;
 - per un ammontare di complessive massime n. 4.000.000 di azioni ordinarie da Euro 0,10 cadauna da offrire ai collaboratori della Società e delle controllate;
 - per un ammontare di complessive massime n. 1.500.000 azioni ordinarie da Euro 0,10 cadauna da offrire, agli amministratori non dipendenti della Società e delle controllate;

deliberazioni inerenti e conseguenti.

Punti 1), 2), 3) e 4)

Con riferimento agli argomenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), che vengono trattati congiuntamente, siete stati convocati per esaminare la proposta di revoca, per la parte non ancora eseguita, delle deleghe conferite dall'assemblea del 12 aprile 2001 per aumentare il capitale sociale al servizio del piano di azionariato rivolto ai dipendenti e agli amministratori non dipendenti della Società e delle controllate, nonché la proposta di aumento del capitale sociale da riservare ai dipendenti, ai collaboratori ed agli amministratori non dipendenti della Vostra Società e delle società controllate al servizio dell'istituzione del nuovo piano di azionariato (nel seguito anche più brevemente il "Piano") di cui al punto 3) all'ordine del giorno.

Quanto ai punti 1) e 2), il Consiglio osserva che le deleghe conferite dall'assemblea del 12 aprile 2001 avevano ad oggetto, tra l'altro, gli aumenti di capitale sociale al servizio del piano di azionariato 2001 rivolto ai dipendenti, collaboratori ed amministratori non dipendenti della Società e delle controllate (il "Piano 2001"). Tale piano ha avuto alla data odierna attuazione - seppure non per l'intero ammontare - mediante diversi cicli annuali di assegnazione di Opzioni, con contestuale esecuzione dei relativi aumenti di capitale sociale. Ad oggi, le deleghe conferite al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale risultano non eseguite per un importo rispettivamente pari a Euro 200,00 (su un totale di Euro 300.000,00) con riferimento all'aumento riservato ai dipendenti, pari a Euro 71.066,00 (su un totale di Euro 300.000,00) con riferimento all'aumento riservato ai collaboratori, e pari a Euro 77.000,00 (su un totale di Euro 150.000,00) con riferimento all'aumento riservato agli amministratori non dipendenti.

Tenuto conto della proposta di adozione di un nuovo piano di azionariato di cui *infra*, si ritiene opportuno proporre all'assemblea di revocare, per la parte non ancora eseguita, le deleghe conferite al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea del 12 aprile 2001 limitatamente agli aumenti di capitale riservati ai dipendenti e agli amministratori non dipendenti. La proposta di revoca non riguarda invece la delega conferita dalla stessa assemblea del 12 aprile 2001 al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale al servizio del piano di azionariato riservato ai collaboratori della Società e delle controllate, in quanto per tale categoria di destinatari, non è stato esaurito il quarto ciclo annuale di assegnazione delle Opzioni.

Con riferimento al punto 3), il Consiglio di Amministrazione - anche in base alle positi-

ve esperienze passate - ritiene che l'attuazione del Piano rappresenti uno strumento particolarmente efficace al fine di promuovere l'incentivazione e la fidelizzazione di quei dipendenti, amministratori e collaboratori della Società e delle controllate (nel seguito, congiuntamente, i "Destinatari") che contribuiscono in modo determinante al successo della Società e del Gruppo.

Il Piano, la cui attuazione e gestione è demandata ad un apposito Comitato all'uopo costituito, si fonda sull'assegnazione ai Destinatari di diritti per la sottoscrizione di azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. di nuova emissione (le "Opzioni"). Le Opzioni saranno personali e non saranno trasferibili *inter vivos*.


Il Piano avrà attuazione mediante aumenti del capitale sociale riservati a ciascuna delle categorie dei Destinatari, ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, del codice civile, deliberati dal Consiglio di Amministrazione a ciò delegato ai sensi dell'art. 2443 del codice civile. Si propone di stabilire per tutti gli aumenti di capitale la durata della delega agli amministratori per il periodo massimo di cui all'art. 2443 del codice civile e dunque per cinque anni a partire dalla data della delibera assembleare.

L'esercizio delle Opzioni assegnate ai Destinatari del Piano potrà essere subordinato al conseguimento di obiettivi di *performance* di natura economica e/o finanziaria, nonché al mantenimento del rapporto intercorrente tra il Destinatario e la Società o altra società del Gruppo: questi vincoli verranno specificamente individuati e disciplinati dal Comitato nei Regolamenti.

In proposito, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del fatto che le Opzioni assegnate a valere sul Piano 2001 non sempre si sono rivelate uno strumento adeguato per il riconoscimento ai destinatari della crescita del valore del Gruppo Mediolanum riconducibile alla loro attività e al loro impegno. Ciò in quanto le Opzioni assegnate si sono rivelate di fatto parzialmente inesercitabili, principalmente a causa della diminuzione del corso di borsa delle azioni, pesantemente influenzato da fattori esogeni di mercato. Infatti, da un lato le Opzioni assegnate ai dipendenti al valore normale sono risultate "out of the money", ovvero il prezzo di esercizio delle Opzioni (e quindi il prezzo di sottoscrizione delle azioni) è risultato essere superiore al prezzo delle azioni alla data di esercizio delle Opzioni; dall'altro, per le Opzioni assegnate ai collaboratori ed amministratori non dipendenti non si è verificata la condizione di esercizio che subordina l'esercizio a che il prezzo ufficiale di Borsa delle azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. alla data di esercizio delle Opzioni sia almeno pari al prezzo ufficiale di Borsa delle

azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. alla data di assegnazione delle Opzioni. Preso atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha comunque riconosciuto che, malgrado la congiuntura economica sfavorevole e i drammatici eventi mondiali, la Società negli anni 2001-2004 ha notevolmente incrementato la sua posizione sul mercato, registrando risultati positivi in termini sia di risultati netti consolidati che di incremento dell'“*embedded value*”. Per tutto quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ritiene di fare esperienza del Piano 2001 al fine di proporre a codesta assemblea l'istituzione di un nuovo piano di stock option in cui i criteri di attribuzione delle Opzioni e le relative condizioni di esercizio, cui le Opzioni sono subordinate, siano tali da consentire ai destinatari delle Opzioni di esercitare le stesse nel rispetto di parametri oggettivi legati non solo all'andamento dei corsi di borsa, ma anche ad altri indicatori di *performance* a livello aziendale, realizzando così in maniera più adeguata gli obiettivi di incentivazione e fidelizzazione che soggiacciono all'introduzione di un piano di stock option.

In particolare, anche tenuto conto di quanto illustrato in precedenza, l'esercizio delle Opzioni da assegnarsi ai collaboratori ed agli amministratori non dipendenti sarà subordinato al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi (le “**Condizioni di Esercizio**”):
(i) che il prezzo ufficiale di Borsa delle azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. alla data di inizio esercizio delle Opzioni sia almeno pari al prezzo ufficiale di Borsa delle azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. alla data di assegnazione delle Opzioni; ovvero (ii) che la variazione del prezzo ufficiale di Borsa delle azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. nel periodo intercorrente tra la data di assegnazione e la data di inizio esercizio delle Opzioni (il “**Periodo Rilevante**”) non sia inferiore alla media aritmetica delle variazioni registrate nel Periodo Rilevante dagli indici “S & P/Mib, Comit Assicurativi e Comit Bancari” (gli “**Indici**”), opportunamente rettificata secondo i criteri comunemente adottati nella prassi finanziaria al fine di tenere conto del coefficiente di correlazione (c.d. beta) tra le azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. e detti Indici nel Periodo Rilevante; la variazione media rettificata degli Indici sarà calcolata da un terzo indipendente appositamente incaricato; ovvero (iii) che il valore intrinseco (“*Embedded Value*”) del Gruppo Mediolanum, calcolato da un terzo indipendente appositamente incaricato, riferito all'ultimo bilancio approvato precedentemente alla data di inizio dell'esercizio delle Opzioni sia almeno pari al valore intrinseco del Gruppo riferito all'ultimo bilancio approvato precedentemente alla data di assegnazione delle Opzioni.



In relazione al numero delle Opzioni da assegnare ai potenziali Destinatari e, pertanto, alla misura massima degli aumenti di capitale sociale riservati a ciascuna categoria dei Destinatari, si propone quanto segue:

- che ai dipendenti siano assegnate fino ad un massimo di n. 4.000.000 Opzioni che conferiscono il diritto di sottoscrivere un corrispondente numero di azioni ordinarie, con godimento regolare, del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna e che, pertanto, l'aumento di capitale sociale scindibile riservato ai dipendenti sia per massimi Euro 400.000,00;
- che ai collaboratori siano assegnate fino ad un massimo di n. 4.000.000 Opzioni che conferiscono il diritto di sottoscrivere un corrispondente numero di azioni ordinarie, con godimento regolare, del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna e che, pertanto, l'aumento di capitale sociale scindibile riservato ai collaboratori sia per massimi Euro 400.000,00;
- che agli amministratori non dipendenti siano assegnate fino ad un massimo di n. 1.500.000 Opzioni che conferiscono il diritto di sottoscrivere un corrispondente numero di azioni ordinarie, con godimento regolare, del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna e che, pertanto, l'aumento di capitale sociale scindibile riservato agli amministratori sia per massimi Euro 150.000,00.

Con riferimento alle diverse categorie di Destinatari sopra previste ed alla diversa tipologia dei rapporti giuridici dagli stessi intrattenuti con la Società, ovvero con le controllate della Società, il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni al servizio del Piano, a fronte dell'esercizio delle Opzioni, sia:

- per i dipendenti, pari al valore normale di mercato - come definito dalla normativa fiscale - delle azioni della Società alla data di assegnazione delle Opzioni;
- per i collaboratori, pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data di assegnazione, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al 90% al valore del patrimonio netto e pari al 10% alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre;
- per gli amministratori non dipendenti, pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio appro-

vato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data di assegnazione, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al 90% al valore del patrimonio netto e pari al 10% alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo, pertanto, ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L'assemblea:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della relazione del collegio sindacale ove si attesta che l'attuale capitale sociale è interamente versato;
- preso atto del parere di congruità sul prezzo di emissione delle azioni rilasciato dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;

delibera

- 1) di revocare la delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 del codice civile per aumentare a pagamento il capitale sociale per un quinquennio per un ammontare di complessive massime n. 3.000.000 azioni ordinarie da offrire, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci, ai dipendenti della Società e delle controllate deliberata dall'assemblea ordinaria e straordinaria della Società del 12 aprile 2001 e parzialmente eseguita;
- 2) di revocare la delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 del codice civile per aumentare a pagamento il capitale sociale per un quinquennio, per un ammontare di complessive massime n. 1.500.000 azioni ordinarie da offrire, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci, agli amministratori non dipendenti della Società e delle controllate, deliberata dall'assemblea ordinaria e straordinaria della Società del 12 aprile 2001 e parzialmente eseguita;
- 3) di approvare l'istituzione di un piano di azionariato secondo le linee guida contenute nella relazione del Consiglio di Amministrazione;
- 4) di attribuire agli amministratori, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 400.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cada-


na, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile, a dipendenti della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato. Le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari al valore normale di mercato - come definito dalla normativa fiscale - delle stesse alla data delle rispettive delibere di aumento del capitale da parte del Consiglio di Amministrazione, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità. I diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intrasferibili *inter vivos*. Le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine;

- 5) di attribuire agli amministratori, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 400.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, a collaboratori della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato. Le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data di assegnazione, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al 90% al valore del patrimonio netto e pari al 10% alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità. I diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intrasferibili *inter vivos*. Le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine;

- 6) di attribuire agli amministratori, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo

comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 150.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 1.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, ad amministratori non dipendenti della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato. Le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data di assegnazione, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al 90% al valore del patrimonio netto e pari al 10% alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità; i diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intrasferibili *inter vivos*. Le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine;

- 7) di conferire al Comitato per il Piano di Stock Option il potere di redigere i regolamenti per l'attuazione del Piano, che fra l'altro stabiliranno i criteri di individuazione dei destinatari, stabiliranno le modalità di articolazione del piano, fisseranno i criteri per l'individuazione e la quantificazione dei parametri di performance al cui raggiungimento è condizionato l'esercizio delle Opzioni. Più in generale, di attribuire al Comitato per il Piano di Stock Option ogni potere per l'attuazione del piano, ivi incluse la definizione del numero di Opzioni attribuite a ciascun destinatario e la disciplina applicabile in presenza di eventi di risoluzione o modificazione del rapporto di lavoro;
- 8) di conferire al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri per eseguire le deliberazioni di cui sopra ed in particolare per adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di



introdurvi le eventuali varianti od integrazioni che fossero allo scopo necessarie ed opportune;




- 9) di modificare l'art. 6 dello Statuto sociale, sulla base delle delibere di cui ai punti 1), 2), 4), 5) e 6);
- 10) di conferire al Consiglio di Amministrazione gli opportuni poteri per depositare e pubblicare il testo dello statuto sociale aggiornato all'art. 6, apportando allo stesso le modifiche conseguenti alle deliberazioni adottate".

Basiglio - Milano 3, 1 marzo 2005

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Roberto Guozzi



Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A. sulle proposte di cui ai punti 1 e 2 dell'Ordine del Giorno all'Assemblea – Parte Straordinaria – degli Azionisti convocata il giorno 19 aprile 2007 in prima convocazione e 20 aprile 2007 in seconda convocazione, redatta ai sensi dell'art. 72, comma 1, e 92 del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare, tra l'altro, in ordine ai seguenti argomenti:

1. Modifica della delega conferita dall'Assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005 al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del codice civile, per aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio del Piano di azionariato approvato nella medesima riunione assembleare, relativamente alla parte riservata agli amministratori della Società e del Gruppo.
2. Modifica dell'aumento di capitale sociale deliberato dal consiglio di amministrazione in data 13 luglio 2005, in esecuzione della delega assembleare in data 26 aprile 2005, nonché soppressione delle clausole statutarie relative a deleghe di aumenti capitale ed aumenti delegati già scaduti (art. 6 dello statuto sociale).

* * *

Con riferimento al primo argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, siete stati convocati in assemblea straordinaria per esaminare la proposta di modifica della delega al Consiglio di Amministrazione, conferita ex art. 2443 del codice civile dall'assemblea dei soci in data 26 aprile 2005, per aumentare a pagamento il capitale sociale, anche in più riprese, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci, mediante offerta di opzioni di sottoscrizione - esercitabile in più riprese ed in più annualità - agli amministratori non dipendenti della Società e del Gruppo.

In proposito, il Consiglio premette che l'assemblea del 26 aprile 2005 aveva nel medesimo contesto: (i) approvato l'istituzione di un piano di azionariato in favore dei dipendenti, collaboratori ed amministratori della Società e delle società controllate e le linee guida relative (il "Piano"); e (ii) deliberato al servizio dello stesso tre aumenti di capitale, riservati rispettivamente a ciascuna categoria di destinatari del Piano, conferendo la facoltà di darvi esecuzione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile al Consiglio di Amministrazione.

Si rinvia per la descrizione del Piano alla relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea ordinaria dei soci convocata per il giorno 19 aprile 2007 in prima convocazione e per il giorno 20 aprile 2007 in seconda convocazione e, per quanto ivi non espressamente ri-

chiamato, alla Relazione degli amministratori alla predetta assemblea del 26 aprile 2005.

Il Consiglio sulla base delle proposte di deliberazione di modifica del Piano poste al punto 5 dell'ordine del giorno della suddetta assemblea ordinaria dei soci, propone che - qualora tali modifiche del Piano venissero approvate e confermate dall'assemblea dei soci - venga incrementato il numero di azioni ordinarie della Società al servizio del Piano riservato agli amministratori dalle già deliberate massimo n. 1.500.000 azioni, del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, a massimo n. 4.000.000 azioni, del valore nominale di Euro 0,10 cadauna.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione propone che venga modificata la delega ad esso conferita ad aumentare il capitale sociale, già attribuita agli amministratori con delibera dell'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, relativamente alla parte da offrire in sottoscrizione agli amministratori non dipendenti, per massimi nominali euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero), limitatamente ai seguenti aspetti: (i) sono soppresse le parole "non dipendenti" relative agli amministratori destinatari del piano di azionariato; (ii) l'importo massimo dell'aumento deliberabile dagli amministratori, tenuto conto anche di quanto già eseguito prima d'ora, viene stabilito in massimi nominali euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero), anziché massimi nominali euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero), mediante emissione di massime n. 4.000.000 (quattromilioni) nuove azioni, anziché massime 1.500.000 (unmilioneecinquecentomila) nuove azioni; fermo restando ogni altro elemento della delega, ivi compresi:

- il termine finale di esercizio della delega medesima;
- il fatto che l'aumento o gli aumenti di capitale sociale siano deliberati dal Consiglio con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del cod. civ., trattandosi di azioni poste al servizio del Piano; e
- coerentemente con quanto fatto in precedenza, il fatto che il prezzo di emissione delle nuove azioni al servizio del Piano a fronte dell'esercizio delle opzioni da parte degli amministratori sia pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al 90% al valore del patrimonio netto e pari al 10% alla media dei prezzi ufficiali di borsa dell'ultimo semestre.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo, pertanto, ad assumere le seguenti deliberazioni:

"L'assemblea:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione nonché la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'assemblea ordinaria dei soci, relativamente

- al punto 5 all'ordine del giorno ("Modifiche al Piano di azionariato approvato in data 26 aprile 2005");
- preso atto delle deliberazioni precedentemente assunte dall'assemblea ordinaria dei soci in data odierna, relativamente al medesimo punto all'ordine del giorno;
 - preso della relazione del collegio sindacale ove si attesta che l'attuale capitale sociale è interamente versato;
 - preso atto del parere di congruità sul prezzo di emissione delle azioni rilasciato dalla società di revisione;

delibera

- 1) di prendere atto e approvare le modifiche apportate al Piano dall'assemblea dei soci in seduta ordinaria secondo le proposte contenute nella relazione del Consiglio di Amministrazione alla predetta assemblea;
- 2) di modificare la delega ad aumentare il capitale sociale, già attribuita agli amministratori con delibera dell'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, relativamente alla parte da offrire in sottoscrizione agli amministratori non dipendenti, per massimi nominali euro 150.000,00 (centocinquantomila virgola zero), limitatamente ai seguenti aspetti: (i) sono soppresse le parole "non dipendenti" relative agli amministratori destinatari del piano di azionariato; (ii) l'importo massimo dell'aumento deliberabile dagli amministratori, tenuto conto anche di quanto già eseguito prima d'ora, viene stabilito in massimi nominali euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero), anziché massimi nominali euro 150.000,00 (centocinquantomila virgola zero), mediante emissione di massime n. 4.000.000 (quattromilioni) nuove azioni, anziché massime 1.500.000 (unmilione-cinquecentomila) nuove azioni; fermo restando ogni altro elemento della delega, ivi compreso il termine finale di esercizio della medesima;
- 3) di modificare l'art. 6, comma 5.4 dello Statuto sociale (vecchia numerazione), sulla base della delibera di cui al punto 2, come segue: "L'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005, con successiva modifica in data 19 aprile 2007, ha deliberato di attribuire agli amministratori, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dal 26 aprile 2005, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 400.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, ad amministratori della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato; le azioni verranno

offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data di assegnazione, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al novanta per cento al valore del patrimonio netto e pari al dieci per cento alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità; i diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intrasferibili inter vivos; le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine";

- 4) di conferire al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri per eseguire le deliberazioni di cui sopra con facoltà di introdurre le eventuali varianti od integrazioni che fossero allo scopo necessarie ed opportune".

* * *

Con riferimento al secondo argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, siete stati convocati in assemblea straordinaria per esaminare la proposta di modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale in considerazione sia delle modifiche connesse alle proposte di deliberazione all'ordine del giorno di codesta assemblea sia del fatto che la delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea dei soci in data 12 aprile 2001 si è esaurita per scadenza del relativo termine.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo, pertanto, ad assumere le seguenti deliberazioni:

"L'assemblea:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; nonché la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'assemblea ordinaria dei soci, relativamente al punto 5 all'ordine del giorno ("Modifiche al Piano di azionariato approvato in data 26 aprile 2005");
- preso atto delle deliberazioni precedentemente assunte dall'assemblea ordinaria dei soci in data odierna, relativamente al medesimo punto all'ordine del giorno, nonché dalla presente assemblea straordinaria al precedente punto all'ordine del giorno;

delibera

- 1) di modificare l'art. 6 dello statuto sociale, mediante soppressione del comma 5.1, contenente la delega ad aumentare il capitale sociale, conferita con delibera

- dell'assemblea straordinaria in data 12 aprile 2001, per scadenza del relativo termine, con conseguente rinumerazione dei successivi commi 5.2, 5.3 e 5.4 (quest'ultimo come modificato dalla precedente deliberazione);
- 2) di modificare l'art. 6 dello statuto sociale, mediante soppressione del paragrafo intitolato "Aumento delegato in data 11 maggio 2001", deliberato dal consiglio di amministrazione in pari data, per scadenza del termine finale di sottoscrizione, dando atto che esso mantiene efficacia per la parte sottoscritta, in virtù di espressa determinazione in esso contenuta;
 - 3) di modificare l'art. 6 dello statuto sociale, in conseguenza della modifica del Piano di azionariato 2005, come sopra deliberata dalla presente assemblea, in sede ordinaria, al punto 5 all'ordine del giorno, nonché in coerenza con la modifica della delega ad aumentare il capitale sociale, conferita in data 26 aprile 2005, come sopra approvata dalla presente assemblea, in sede straordinaria, al punto 1 all'ordine del giorno, nel senso di sopprimere le parole "non dipendenti" nella clausola risuadante l'aumento di capitale deliberato in data 13 luglio 2005 da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori, riportata nel paragrafo intitolato "Aumento delegato in data 13 luglio 2005", fermo il resto del paragrafo medesimo;
 - 4) di conferire al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri per eseguire le deliberazioni di cui sopra con facoltà di introdurvi le eventuali varianti od integrazioni che fossero allo scopo necessarie ed opportune.

Mediolanum S.p.A.	
Statuto sociale	
Testo dell'articolo 6 vigente	Testo dell'articolo 6 proposto
<p>1. Il capitale sociale è di euro 72.884.331,70 (settantaduemilionioctocentoottantaquattromilatrecentotrentuno virgola settanta), suddiviso in n. 728.843.317 (settecentoventottomilionioctocentoquarantatremilatrecentodiciassette) azioni del valore nominale di euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna.</p> <p>2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.</p> <p>3. Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo può essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della Società incaricata della revisione contabile. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.</p> <p>4. Fermo restando il disposto dell'articolo 2441, ottavo comma del codice civile, l'Assemblea, a servizio dei piani</p>	<p>1. Il capitale sociale è di euro 72.884.331,70 (settantaduemilionioctocentoottantaquattromilatrecentotrentuno virgola settanta), suddiviso in n. 728.843.317 (settecentoventottomilionioctocentoquarantatremilatrecentodiciassette) azioni del valore nominale di euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna.</p> <p>2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.</p> <p>3. Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo può essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della Società incaricata della revisione contabile. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.</p> <p>4. Fermo restando il disposto dell'articolo 2441, ottavo comma del codice civile, l'Assemblea, a servizio dei piani</p>

di stock option e con deliberazione approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di convocazione successiva alla prima, può deliberare l'aumento del capitale sociale entro il limite massimo del 5% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare il prezzo di sottoscrizione con sconti rispetto al prezzo medio di borsa, purchè parametrato ad indici oggettivi previsti dai piani di stock option stessi. Il valore minimo di sottoscrizione di ciascuna azione non deve essere comunque inferiore al maggiore fra la quota proporzionale del patrimonio netto contabile e il valore nominale.

5. L'Assemblea può delegare le deliberazioni di cui ai precedenti commi al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2443 del codice civile.

5.1 L'assemblea in data 12 aprile 2001 ha deliberato di attribuire agli amministratori, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 2443, secondo comma, codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale, per massimi complessivi Euro 300.000, e quindi mediante emissione di massime complessive n. 3.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,1 cadauna, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, a collaboratori della Società e delle controllate destinatari del piano di azionariato. Le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari al valore del patrimonio netto per azione risultante dall'ultimo bilancio approvato precedentemente alla data delle rispettive delibere di aumento del capitale da parte del consiglio di amministrazione, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità; i diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intransferibili inter vivos. Le delibere del consiglio di amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

5.2 L'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005 ha deliberato di attribuire agli amministratori, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 400.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile, a dipendenti della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato; le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo

di stock option e con deliberazione approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di convocazione successiva alla prima, può deliberare l'aumento del capitale sociale entro il limite massimo del 5% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare il prezzo di sottoscrizione con sconti rispetto al prezzo medio di borsa, purchè parametrato ad indici oggettivi previsti dai piani di stock option stessi. Il valore minimo di sottoscrizione di ciascuna azione non deve essere comunque inferiore al maggiore fra la quota proporzionale del patrimonio netto contabile e il valore nominale.

5. L'Assemblea può delegare le deliberazioni di cui ai precedenti commi al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2443 del codice civile.

5.1 L'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005 ha deliberato di attribuire agli amministratori, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 400.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile, a dipendenti della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato; le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari al valore normale di mercato - come definito dalla normativa fiscale - delle stesse alla data delle rispettive delibere di aumento del capitale da parte del Consiglio di Amministrazione, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità; i diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intransferibili inter vivos; le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

5.2 L'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005 ha deliberato di attribuire agli amministratori, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 400.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, a collaboratori della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato; le azioni verranno of-

unitario pari al valore normale di mercato - come definito dalla normativa fiscale - delle stesse alla data delle rispettive delibere di aumento del capitale da parte del Consiglio di Amministrazione, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità; i diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intrasferibili inter vivos; le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

5.3 L'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005 ha deliberato di attribuire agli amministratori, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 400.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, a collaboratori della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato; le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data di assegnazione, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al novanta per cento al valore del patrimonio netto e pari al dieci per cento alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità; i diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intrasferibili inter vivos; le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

5.4 L'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005 ha deliberato di attribuire agli amministratori, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 150.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 1.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma,

ferite in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data di assegnazione, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al novanta per cento al valore del patrimonio netto e pari al dieci per cento alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità; i diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intrasferibili inter vivos; le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

5.3 L'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005, con successiva modifica in data 19 aprile 2007, ha deliberato di attribuire agli amministratori, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dal 26 aprile 2005, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 400.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, ad amministratori della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato; le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data di assegnazione, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al novanta per cento al valore del patrimonio netto e pari al dieci per cento alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità; i diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intrasferibili inter vivos; le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

Aumento delegato in data 19 giugno 2002

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 19 giugno 2002, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001 ha deliberato:

del codice civile, ad amministratori non dipendenti della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato; le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data di assegnazione, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al novanta per cento al valore del patrimonio netto e pari al dieci per cento alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità; i diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intransferibili inter vivos; le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

Aumento delegato in data 11 maggio 2001.

Il Consiglio di Amministrazione, a risultanza di delibera in data 11 maggio 2001, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per euro 42.000 (quarantaduemila) mediante emissione di n. 420.000 (quattrocentoventimila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c. e dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile. Le dette azioni saranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo (che sarà comprensivo del sovrapprezzo azionario) pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM SPA" riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dall'11 maggio 2001 allo stesso giorno del mese solare precedente.

- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per euro 10.000 (diecimila) mediante emissione di n. 100.000 (centomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori non dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1. Le dette azioni saranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari a euro 0,344 (zero virgola trecentoquarantaquattro).

- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per euro 60.000 (sessantamila) mediante emissione di n. 600.000 (seicentomila) azioni ordinarie del valore

di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 82.750 (ottantaduemilasettecentocinquantamila) mediante emissione di massime n. 827.500 (ottocentoventisettemilacinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 19 giugno 2002 allo stesso giorno del mese solare precedente;

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 20.000 (ventimila) mediante emissione di massime n. 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione agli amministratori non dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo pari a euro 0,344 (zero virgola trecentottantaquattro).

La sottoscrizione dei predetti aumenti di capitale a pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 19 giugno 2002, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione corrispondenti alle delibere di aumento del capitale sociale di cui ai precedenti punti è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 19 giugno 2002: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 25 marzo 2003.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 25 marzo 2003, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 99.150 mediante emissione di massime n. 991.500 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che

nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile. Le dette azioni saranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari a euro 0,344 (zero virgola trecentoquarantaquattro).

Il Consiglio ha poi stabilito che la sottoscrizione dei predetti aumenti di capitale a pagamento, debba comunque avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sei mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni dall'11 maggio 2001, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti e che il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione corrispondenti alle delibere di aumento del capitale sociale di cui ai precedenti punti è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sesto mese successivo al decorso del termine di tre anni dall'11 maggio 2001. Il Consiglio ha inoltre stabilito che qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 19 giugno 2002.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 19 giugno 2002, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 82.750 (ottantaduemilasettecentocinquantamila) mediante emissione di massime n. 827.500 (ottocentoventisettemilacinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 19 giugno 2002 allo stesso giorno del mese solare precedente;
- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 20.000 (ventimila) mediante emissione di massime n. 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione agli amministratori non dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo pari a euro 0,384 (zero virgola trecentottantaquattro).

La sottoscrizione dei predetti aumenti di capitale a pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di

va dal 25 marzo 2003 allo stesso giorno del mese solare precedente.

La sottoscrizione del predetto aumento di capitale a pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di ventisei mesi dal 25 marzo 2003, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione corrispondenti alla delibera di aumento del capitale sociale di cui al precedente punto è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di ventisei mesi dal 25 marzo 2003: qualora entro detto termine l'aumento del capitale non risultasse interamente sottoscritto, si intenderà eseguito per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 13 maggio 2003.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 maggio 2003, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 96.000 (novantaseimila) mediante emissione di massime n. 960.000 (novecentosessantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione ai collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo, pari a euro 0,539;
- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 25.000 (venticinquemila) mediante emissione di massime n. 250.000 (duecentocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione agli amministratori non dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo pari a euro 0,539.

La sottoscrizione dei predetti aumenti di capitale a pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 13 maggio 2003, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione corrispondenti alle deliberazioni di aumento del capitale sociale di cui ai precedenti punti è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 13 maggio 2003: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 12 maggio 2004.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 12 maggio 2004, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha

calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 19 giugno 2002, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione corrispondenti alle delibere di aumento del capitale sociale di cui ai precedenti punti è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 19 giugno 2002: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 25 marzo 2003.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 25 marzo 2003, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 99.150 mediante emissione di massime n. 991.500 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 25 marzo 2003 allo stesso giorno del mese solare precedente.

La sottoscrizione del predetto aumento di capitale a pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di ventisei mesi dal 25 marzo 2003, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione corrispondenti alla delibera di aumento del capitale sociale di cui al precedente punto è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di ventisei mesi dal 25 marzo 2003: qualora entro detto termine l'aumento del capitale non risultasse interamente sottoscritto, si intenderà eseguito per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 13 maggio 2003.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 maggio 2003, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 96.000 (novantaseimila) mediante emissione di massime n. 960.000 (novecentosessantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione ai collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo, pari a euro 0,539;

deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 75.900 (settantacinquemilanovecento) mediante emissione di massime n. 759.000 (settecentocinquantanovemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 12 maggio 2004 allo stesso giorno del mese solare precedente;

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 72.934 (settantaduemilanovecentotrentaquattro) mediante emissione di massime n. 729.340 (settecentoventinove miliatrecentoquaranta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione ai collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo pari a euro 0,583 (zero virgola cinquecentottantatre);

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 18.000 (diciottomila) mediante emissione di massime n. 180.000 (centottantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione agli amministratori non dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo pari a euro 0,583 (zero virgola cinquecentottantatre).

La sottoscrizione dei predetti aumenti di capitale a pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 12 maggio 2004, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione corrispondenti alle delibere di aumento del capitale sociale di cui ai precedenti punti è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 12 maggio 2004: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 13 luglio 2005.

1) Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 luglio 2005, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per

di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 25.000 (venticinquemila) mediante emissione di massime n. 250.000 (duecentocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione agli amministratori non dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo pari a euro 0,539.

La sottoscrizione dei predetti aumenti di capitale a pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 13 maggio 2003, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione corrispondenti alle deliberazioni di aumento del capitale sociale di cui ai precedenti punti è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 13 maggio 2003: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 12 maggio 2004.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 12 maggio 2004, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 75.900 (settantacinquemilanovecento) mediante emissione di massime n. 759.000 (settecentocinquantanovemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 12 maggio 2004 allo stesso giorno del mese solare precedente;

di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 72.934 (settantaduemilanovecentotrentaquattro) mediante emissione di massime n. 729.340 (settecentoventinove milatrecentoquaranta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione ai collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo pari a euro 0,583 (zero virgola cinquecentottantatre);

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 18.000 (diciottomila) mediante emissione di

massimi euro 68.100,00 (sessantottomilacentovirgola zero) mediante emissione di massime n. 681.000 (seicentoottantunmila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 13 luglio 2005 allo stesso giorno del mese solare precedente;

- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 39.000,00 (trentanovemila virgola zero) mediante emissione di massime n. 390.000 (trecentonovantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,118 (uno virgola centodiciotto);

la sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

2) Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 luglio 2005, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 25.444,00 (venticinquemilaquattrocentoquarantaquattro virgola zero) mediante emissione di massime n. 254.440 (duecentocinquantaquattromilaquattrocentoquaranta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 0,648 (zero virgola seicentoquarantotto).

La sottoscrizione del predetto aumento di capitale a pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di

massime n. 180.000 (centottantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione agli amministratori non dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo pari a euro 0,583 (zero virgola cinquecentottantatre).

La sottoscrizione dei predetti aumenti di capitale a pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 12 maggio 2004, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione corrispondenti alle deliberazioni di aumento del capitale sociale di cui ai precedenti punti è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 12 maggio 2004: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 13 luglio 2005.

1) Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 luglio 2005, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 68.100,00 (sessantottomilacentovirgola zero) mediante emissione di massime n. 681.000 (seicentottantunmila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 13 luglio 2005 allo stesso giorno del mese solare precedente;
- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 39.000,00 (trentanovemila virgola zero) mediante emissione di massime n. 390.000 (trecentonovantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori non dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,118 (uno virgola centodiciotto);

la sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in

calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 10 maggio 2006.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 10 maggio 2006, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 71.400,00 (settantunmilacentovirgola zero) mediante emissione di massime n. 714.000 (settecentoquattordicimila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 10 maggio 2006 allo stesso giorno del mese solare precedente;
- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 58.750,00 (cinquantottomilasettecentocinquanta virgola zero) mediante emissione di massime n. 587.500 (cinquecentottantasettemilacinquecento) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,210 (uno virgola duecentodieci);
- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 60.900,00 (sessantamilanovecentovirgola zero) mediante emissione di massime n. 609.000 (seicentonovemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,210 (uno virgola duecentodieci).

La sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 10 maggio 2006, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regola-

un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

2) Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 luglio 2005, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 25.444,00 (venticinquemilaquattrocentoquarantaquattro virgola zero) mediante emissione di massime n. 254.440 (duecentocinquantaquattromilaquattrocentoquaranta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 0,648 (zero virgola seicentoquarantotto).



La sottoscrizione del predetto aumento di capitale a pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 10 maggio 2006.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 10 maggio 2006, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, ha deliberato:


di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 71.400,00 (settantunmilaquattrocento virgola zero) mediante emissione di massime n. 714.000 (settecentoquattordicimila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 10 maggio 2006 allo stesso giorno del mese solare

menti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 10 maggio 2006: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

<p>precedente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 58.750,00 (cinquantotomilasettecentocinquanta virgola zero) mediante emissione di massime n. 587.500 (cinquecentoottantasettemilacinquecento) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1); c.c., ad un prezzo pari a euro 1,210 (uno virgola duecentodieci); - di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 60.900,00 (sessantamilanovecento virgola zero) mediante emissione di massime n. 609.000 (seicentonovemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,210 (uno virgola duecentodieci). <p>La sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 10 maggio 2006, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 10 maggio 2006: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.</p>	 
---	---

Milano 3, Basiglio 1 marzo 2007

Mediolanum S.p.A.
 Per il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente
 Roberto Ruozi



Agli Azionisti di Mediolanum S.p.A.

1. PREMESSA

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Mediolanum S.p.A. ("Società") con deliberazione in data 26 aprile 2005 (parzialmente integrata in data 19 aprile 2007) ha approvato l'istituzione di un piano di stock option ed ha attribuito la delega al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del Codice Civile, per il periodo massimo di cinque anni dal 26 aprile 2005, per aumentare a pagamento il capitale sociale con emissione, anche in più riprese, di azioni ordinarie da offrire agli Amministratori ed ai Collaboratori della Società e delle sue controllate nella forma di stock option ("Opzioni"), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma del Codice Civile. La stessa Assemblea Straordinaria ha inoltre conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le deliberazioni adottate ottengano le approvazioni di legge, e di attribuire al Comitato per il Piano di Stock Option, ora Comitato per le remunerazioni, il potere di redigere i regolamenti per l'attuazione del piano, provvedendo in particolare a stabilire i criteri di individuazione dei destinatari, a definire il numero delle Opzioni da assegnare a ciascun beneficiario del piano ed a stabilire la disciplina da applicare in presenza di eventi di risoluzione o modificazione del rapporto di lavoro.

Il piano di stock option 2005 ("Piano"), relativamente alla parte che vede come beneficiari dei diritti gli Amministratori ed i Collaboratori della Società e delle sue controllate, prevede:

- (i) per gli Amministratori della Società e delle sue controllate di aumentare a pagamento il capitale sociale per un massimo di complessivi Euro 400.000,00, mediante emissione di massimo n. 4.000.000 azioni ordinarie, godimento regolare, del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna;
- (ii) per i Collaboratori della Società e delle sue controllate di aumentare a pagamento il capitale sociale per un massimo di complessivi Euro 400.000,00, mediante emissione di massimo n. 4.000.000 azioni ordinarie, godimento regolare, del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna.

L'Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2005 (e successivamente del 19 aprile 2007) ha inoltre deliberato sia per gli Amministratori, sia per i collaboratori della Società e delle sue controllate, che le azioni fossero offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari alla media ponderata tra:

- i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni; e

- ii) il valore medio di Borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data di assegnazione,

applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al 90% al valore del patrimonio netto e pari al 10% alla media dei valori di Borsa dell'ultimo semestre.

L'Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2005 (e successivamente del 19 aprile 2007) ha deliberato che l'esercizio delle Opzioni, oltre che al mantenimento del rapporto intercorrente tra il beneficiario e la Società o altra società del Gruppo Mediolanum, fosse subordinato al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi ("Condizioni di Esercizio"):

- (i) che il prezzo ufficiale di Borsa delle azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. alla Data di Inizio Esercizio (come sotto definita) delle opzioni sia almeno pari al prezzo ufficiale di Borsa delle azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. alla Data di Assegnazione delle Opzioni; ovvero
- (ii) che la variazione del prezzo ufficiale di Borsa delle azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. nel periodo intercorrente tra la Data di Assegnazione e la Data di Inizio Esercizio delle Opzioni non sia inferiore alla media aritmetica delle variazioni registrate nel medesimo periodo dagli indici "S & P/Mib, Comit Assicurativi e Comit Bancari", opportunamente rettificata secondo i criteri comunemente adottati nella prassi finanziaria al fine di tenere conto del coefficiente di correlazione (c.d. beta) tra le azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. ed i sopra citati indici nel medesimo periodo; la variazione media rettificata degli indici sarà calcolata da un terzo indipendente appositamente incaricato dal Consiglio di Amministrazione della Società; ovvero
- (iii) che il valore intrinseco ("*Embedded Value*") del Gruppo Mediolanum, calcolato da un terzo indipendente appositamente incaricato dal Consiglio di Amministrazione della Società, riferito all'ultimo bilancio approvato precedentemente alla Data di Inizio Esercizio delle Opzioni sia almeno pari all' *Embedded Value* del Gruppo Mediolanum riferito all'ultimo bilancio approvato precedentemente alla data di Assegnazione delle Opzioni.

L'esercizio delle Opzioni, subordinatamente alle Condizioni di Esercizio di cui sopra, e la conseguente sottoscrizione delle azioni da parte dei beneficiari, sono consentiti esclusivamente decorsi 2 anni per gli Amministratori e decorsi 3 anni per i Collaboratori dalla Data di Assegnazione ("Data di Inizio Esercizio"). L'esercizio delle Opzioni e la conseguente sottoscrizione delle Azioni dovranno avvenire, in un'unica soluzione e per l'intero ammontare, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi alla Data di Inizio Esercizio (ciascuno un "Periodo di Esercizio") fermo restando che le Opzioni non esercitate nel relativo Periodo di Esercizio decadranno automaticamente e saranno private da qualsiasi effetto e validità.

In data 4 aprile 2005, ai sensi dell'art. 158, primo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, abbiamo espresso parere favorevole, anche in considerazione del complesso delle Condizioni di Esercizio previste dal Piano (per i cui dettagli si rimanda al citato parere) e del comma 4 dell'art. 6 dello Statuto vigente, sulla congruità del criterio di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni relative all'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, sesto comma del Codice Civile a favore degli Amministratori e dei Collaboratori della Società e delle sue controllate, proposto dal Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A., ed approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2005.

Tale nostro parere è stato aggiornato e confermato in data 30 marzo 2007 per l'Assemblea degli Azionisti della Società del 19 aprile 2007 che ha deliberato in merito alla parziale modifica del Piano con particolare riferimento alla rimozione della locuzione "non dipendenti" dalla definizione degli Amministratori beneficiari del Piano ed all'incremento del numero massimo delle azioni ordinarie della Società messe al servizio del Piano per gli Amministratori (da n. 1.500.000 a n. 4.000.000).

2. OGGETTO E NATURA DELL'INCARICO

L'Assemblea degli Azionisti di Mediolanum S.p.A. è stata convocata per il giorno 23 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 24 aprile 2009 in seconda convocazione per deliberare, tra l'altro, su ulteriori modifiche al Piano approvato in data 26 aprile 2005 di cui alla Premessa.

Le ragioni che motivano tali modifiche sono illustrate nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2009. Il Consiglio ritiene infatti che le Opzioni assegnate a valere sul Piano non sempre abbiano costituito uno strumento adeguato per il riconoscimento ai destinatari della crescita del valore del Gruppo Mediolanum riconducibile alla loro attività e al loro impegno, poiché tali Opzioni, tenuto conto delle Condizioni di Esercizio previste dal Piano, si sono talvolta rivelate di fatto parzialmente inesercitabili a causa della sfavorevole congiuntura economica e di mercato. Perciò, al fine di consentire ai beneficiari del Piano il potenziale esercizio delle Opzioni già assegnate agli Amministratori e Collaboratori ma non ancora divenute esercitabili, il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto di proporre all'Assemblea la modifica delle modalità di verifica dell'avveramento delle Condizioni di Esercizio previste dal Piano, mantenendo inalterati i criteri di determinazione del prezzo di sottoscrizione. In particolare, la verificabilità delle Condizioni di Esercizio a cui è subordinato l'esercizio delle Opzioni assegnate ad Amministratori e Collaboratori verrebbe effettuata non più limitatamente alla Data di Inizio Esercizio, ma sarebbe estesa a tutto il Periodo di Esercizio.

Così facendo, si manterrebbe inalterato l'elemento incentivante del Piano, ossia il collegamento tra l'esercitabilità delle Opzioni e l'obiettivo per i beneficiari di contribuire a creare valore; tuttavia, si terrebbe conto dell'attuale congiuntura sfavorevole di mercato, che potrebbe risultare tale da non consentire una verifica puntuale delle Condizioni di Esercizio ad una certa data in ragione di fattori esogeni, pur in presenza di crescita di valore nel tempo.

Il Consiglio precisa che la modifica proposta non avrà alcun impatto sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni a servizio del Piano.

A seguito delle sopra descritte modifiche al Piano, siamo stati incaricati dalla Società di rimettere, in aggiornamento, in nostro parere rilasciato in data 4 aprile 2005 ai sensi dell'art. 158, primo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

A meri fini di completezza, si rileva che il medesimo Consiglio ha inoltre ritenuto opportuno proporre l'estinzione anticipata del Piano in relazione alle Opzioni che non sono ancora state assegnate, eccezion fatta per le Opzioni a valere sul Piano riservate ai Collaboratori in quanto, con riferimento a tale categoria di destinatari, le Opzioni residue saranno comunque assegnate nel corso dei prossimi mesi, essendo in corso il computo del raggiungimento degli obiettivi posti in fase di preassegnazione. Tale estinzione anticipata verrà proposta dal Consiglio, preso atto delle modifiche di recente introdotte al trattamento fiscale dei piani di stock option, nonché in ragione delle significative modifiche al contesto congiunturale mondiale, che hanno sovvertito numerosi parametri economici, privando in taluni casi i piani di incentivazione azionaria della loro valenza quali strumenti di incentivazione e fidelizzazione.

3. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA E LAVORO SVOLTO

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ricevuto dalla Società i documenti e le informazioni ritenute utili nella fattispecie. A tal fine abbiamo ottenuto la predetta documentazione, ed in particolare:

- a) la Relazione del Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2009, illustrativa della proposta di modifica al Piano. Tale relazione riprende le linee guida del Piano ed illustra lo stato di attuazione del Piano stesso, nonché le ragioni che motivano la modifica proposta all'Assemblea;
- b) la Relazione del Consiglio di Amministrazione del 1° marzo 2005, illustrativa delle delle motivazioni della proposta di delega per l'aumento di capitale con l'esclusione del diritto d'opzione, dei criteri per la determinazione del prezzo di sottoscrizione, nonché delle linee guida del Piano;
- c) il progetto di bilancio d'esercizio e consolidato del Gruppo Mediolanum al 31 dicembre 2008;
- d) lo statuto vigente della Società, con particolare riferimento all'art. 6;
- e) ulteriori informazioni contabili ed extracontabili ritenute utili ai fini della presente relazione.

Il nostro lavoro ha comportato, tra l'altro:

- l'analisi delle relazioni del Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2009 e del 1° marzo 2005, sopra richiamate;

- la lettura dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società dell'esercizio 2009, e le bozze dei verbali delle riunioni tenutesi sino alla data del nostro parere;
- l'esame critico dei criteri seguiti dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni;
- lo svolgimento di considerazioni di carattere valutativo e di analisi ritenute necessarie per l'accertamento che la modifica proposta al Piano non avesse alcun impatto sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni a servizio del Piano, ma solo sulla verificabilità delle Condizioni di Esercizio del Piano stesso;
- l'ottenimento di attestazioni da parte della Direzione della Società che confermi che per quanto a loro conoscenza, alla data di emissione del nostro parere, non siano intervenute modifiche significative alle informazioni prese in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi e che non siano in corso operazioni o eventi che possano comportare modifiche del criterio di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni.

4. CONSIDERAZIONI SULLA CONGRUITÀ DEI CRITERI ADOTTATI E DEL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI

Il nostro precedente parere rilasciato in data 4 aprile 2005, ai sensi dell'art. 158 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concludeva sulla congruità del criterio di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni relative all'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, sesto comma del Codice Civile, anche in considerazione del complesso delle condizioni previste dal Piano e del quarto comma dell'art. 6 dello Statuto vigente.

In particolare, si riteneva che il criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni fosse coerente con le finalità del Piano e con la *ratio* della norma, facendo esso riferimento sia al patrimonio netto, sia al valore medio di Borsa delle azioni della Società. Inoltre, l'introduzione di specifiche Condizioni di Esercizio, che in sintesi subordinavano l'esercizio delle Opzioni al mantenimento sostanziale del valore del Gruppo Mediolanum, calcolato sia con riferimento a valori di mercato, sia con riferimento all'*Embedded Value*, nonché all'eventuale previsione di *performance* a livello aziendale di natura economica da conseguire da parte dei beneficiari del Piano, risultavano essere un fattore incentivante per il mantenimento di valore nel tempo del Gruppo Mediolanum da parte dei soggetti interessati al Piano e, nello stesso tempo, un elemento di tutela degli azionisti esclusi dal diritto di opzione rispetto al rischio di perdite del valore patrimoniale dell'investimento successivamente all'assegnazione delle Opzioni.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, abbiamo analizzato la proposta di modifica del Piano e le ragioni che hanno spinto il Consiglio di Amministrazione a proporre tale modifica. In particolare, abbiamo verificato che la modifica proposta avesse impatto solo sulle modalità di verifica dell'avveramento delle Condizioni di Esercizio previste dal Piano, mantenendo quindi inalterati i criteri di determinazione del prezzo di sottoscrizione.


A tale proposito, considerato che la citata modifica attiene esclusivamente alla verificabilità delle Condizioni di Esercizio a cui è subordinato l'esercizio delle Opzioni assegnate ad Amministratori e Collaboratori, prevedendo che la stessa fosse effettuata non più limitatamente alla Data di Inizio Esercizio, ma fosse estesa a tutto il Periodo di Esercizio, rimanendo invariato il criterio di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni, abbiamo ritenuto che non ci siano elementi che possano modificare il nostro parere favorevole già espresso in data 4 aprile 2005 sulla congruità di detto criterio.

5. CONCLUSIONI

Tenuto conto di quanto sopra ed in particolare della circostanza che, fatta eccezione per la modifica delle modalità di verifica dell'avveramento delle Condizioni di Esercizio, il complesso delle condizioni previste dal Piano ed il criterio di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni rimangono invariati, riteniamo di poter rimettere, in aggiornamento, il nostro parere già espresso in data 4 aprile 2005, ai sensi dell'art. 158 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni per l'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione a favore degli Amministratori e dei Collaboratori della Società e delle società controllate.

Milano, 6 aprile 2009

Reconta Ernst & Young S.p.A.



Daniele Zamboni
(Socio)



**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 23 APRILE 2009:**

- **Deliberazioni ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica del 30 dicembre 1998,
n. 516; eventuale nomina di un Amministratore**
-

2
|

Relazione del Consiglio di Amministrazione

all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata il giorno 23 aprile 2009 in prima convocazione e 24 aprile 2009 in seconda convocazione

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare, tra l'altro, sull'argomento di seguito illustrato:

- 5. Deliberazioni ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30 dicembre 1998, n. 516; eventuale nomina di un Amministratore.**

Trattasi delle deliberazioni in merito all'eventuale revoca, ai sensi della normativa citata, del Consigliere Sig. Paolo Sciumé il quale in data 23 gennaio 2009 è stato oggetto della misura cautelare, consistente negli arresti domiciliari, a seguito di ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Palermo per concorso nel reato di cui all'art. 12 quinquies del decreto legge 8 giugno 1992 n.308 convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356 (intestazione fittizia di beni al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali).

Si rammenta sul punto che l'art. 5, comma 1, lett. d) del decreto ministeriale 516/1998 prevede, fra le cause di sospensione dalla carica, l'applicazione di misure cautelari personali, fra le quali, com'è noto, rientra quella in esame.

Sempre l'art. 5 comma 2 statuisce espressamente che "Il Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione fra le materie da trattare nella prima assemblea utile successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1."

Nella riunione del 16 febbraio 2009, il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A. ha infatti dichiarato la sospensione del Sig. Paolo Sciumé dalla carica di amministratore, mentre il successivo Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2009 ha convocato l'Assemblea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del citato decreto, per deliberare in ordine all'eventuale revoca dell'amministratore sospeso e, se del caso, in merito alla sua sostituzione che – in ossequio all'art. 17, comma 13, alinea secondo dello statuto sociale – avverrebbe con le maggioranze di legge.

Al riguardo si precisa che:

- la deliberazione dell'Assemblea riguarda unicamente la valutazione se la situazione determinatasi a seguito della citata misura cautelare incida in senso negativo sul permanere del rapporto fiduciario con l'amministratore sospeso;
- la valutazione di cui sopra è di esclusiva pertinenza dell'Assemblea, mentre il Consiglio, a cui è preclusa qualsiasi indicazione in merito, si deve limitare a fornire all'Assemblea il materiale informativo per la decisione.

Vengono pertanto messi a disposizione i documenti processuali sotto elencati, trasmessi dal collegio di difesa del Sig. Paolo Sciumé:

- lettera Prof. Domenico Pulitanò del 13 marzo 2009 con gli allegati di seguito indicati;
 - o ordinanza del Tribunale di Palermo in data 12 febbraio 2009;
 - o motivi a sostegno della richiesta di riesame;
 - o ricorso in Cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame.

Vi invitiamo a voler deliberare in merito all'eventuale revoca, ai sensi della normativa




citata. del Consigliere Sig. Paolo Sciumé. facendo presente che in caso contrario il Consigliere Paolo Sciumé – una volta cessata la misura cautelare ancora in corso al momento della redazione della presente relazione - verrà reintegrato nel pieno delle sue funzioni.

Basiglio – Milano 3, 24 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Roberto Ruozi)



AVV. PROF. DOMENICO PULITANO'
 ORDINARIO DI DIRITTO PENALE
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

Illustre signore
 avv. Ettore Parlato Spadafora
 Direttore Affari Legali
 Banca Mediolanum S.p.a.
 Via F. Sforza – Palazzo Meucci – Milano 3
 20080 Basiglio (MI)

Milano, 13 marzo 2009

Trasmessa per e-mail:ettore.parlato@mediolanum.it

Oggetto: procedimento contro l'avv. Paolo Sciumè

Caro avv. Parlato,

Come d'intesa Le trasmetto, col consenso dell'avv. Paolo Sciumè, i seguenti documenti, con *omissis* imposti da esigenze di riservatezza o per evitare ripetizioni e ridondanze, ma che confido non compromettano la sufficienza dell'informazione:

- ordinanza del Tribunale di Palermo in data 12 febbraio 2009, dalla quale risultano le ragioni addotte a conferma della misura cautelare disposta a carico dell'avv. Sciumè;

- motivi a sostegno della richiesta di riesame e ricorso in cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame, da cui risultano le ragioni di critica avverso la misura cautelare disposta.


Segnalo, in estrema sintesi, i punti essenziali.

L'imputazione contestata all'avv. Paolo Sciumè (riportata nell'ordinanza del Tribunale) è di concorso nel reato di cui all'art. 12 *quinquies* del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356 (intestazione fittizia di beni al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali). Secondo l'ipotesi d'accusa sarebbero stati fittiziamente intestati alla moglie di una persona sottoposta nel 2002 a misura di prevenzione beni di proprietà di quest'ultima; all'avv. Sciumè viene contestato di avere prestato assistenza professionale relativamente alle operazioni indicate nel capo d'imputazione. La misura cautelare degli arresti domiciliari è stata disposta ai sensi dell'art. 274, comma 2, lett. c cod. proc. pen. (supposto pericolo di commissione di reati della stessa specie).

La difesa dell'avv. Sciumè può riassumersi nelle seguenti proposizioni. Quanto al merito dell'accusa: il rapporto con il sig. Zummo e la moglie è consistito nella prestazione di una attività professionale pienamente legittima, iniziata dopo il dissequestro di beni disposto dalla magistratura svizzera nel 1994; non vi è stata alcuna finalità di elusione di misure di prevenzione. Quanto all'asserita esigenza cautelare: infondatezza del supposto pericolo di commissione di reati della stessa specie di quello contestato, alla luce degli accertamenti in atti circa l'attività professionale dell'avv. Sciumè e del suo studio; accertamenti che il Tribunale ha ommesso di prendere in considerazione.

Con i più cordiali saluti.

avv. prof. Domenico Pulitanò



ordinati di com.
 Palermo 20-2-2009

NN. 240/2009 Lib. e 296/2009 Lib.

IL TRIBUNALE DI PALERMO

*Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi
 della libertà personale e del sequestri*

Composto dai signori Magistrati:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1) Dott. Gioacchino Natoli | Presidente |
| 2) Dott. Fabio Cosentino | Giudice rel. |
| 3) Dott. Gaetano Scaduti | Giudice |

riunito in camera di consiglio,

sentiti, all'odierna udienza camerale, il Pubblico Ministero e la difesa di SCIUME' Paolo (nato a Carpi il 31 gennaio 1943), che, con due distinti atti depositati il 2 febbraio 2009 e l'11 febbraio 2009, ha proposto istanza di riesame avverso l'ordinanza del 20 gennaio 2009 con cui il Giudice per le indagini preliminari di questo Tribunale ha applicato al medesimo SCIUME' Paolo la misura cautelare degli arresti domiciliari,

letta la memoria difensiva pervenuta l'11 febbraio 2009,

sciolta la riserva formulata nei procedimenti riuniti introdotti dalle due suddette istanze di riesame,

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ordinanza del 20 gennaio 2009, il Giudice per le indagini preliminari di questo Tribunale – reputando ricorrente l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lettera c), c.p.p. – ha applicato a SCIUME' Paolo la misura cautelare degli arresti domiciliari, sulla base dell'affermazione dell'esistenza di "gravi indizi di colpevolezza" relativi al delitto di cui agli artt. 110 cd 81, 2° comma, c.p. e 12 *quinqutes* D.L. n° 306/1992 (il G.I.P. non ha invece ritenuto configurabile l'aggravante ex art. 7 D.L. n° 152/1991, pure contestata dal Pubblico Ministero).





Il suddetto delitto è più precisamente contestato a SCIUME' – avvocato milanese – *“per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, consapevolmente contribuito, in concorso con Zummo Francesco, Zummo Ignazio, Bravetti Nicola ed altri, all'attribuzione fittizia a Macaluso Teresa al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali [...] della titolarità delle disponibilità finanziarie depositandole a nome della Macaluso – prima – sui conti denominati Bynum, Bloomsville e Trailer, poi investendole sul fondo Coleron, ed infine sul fondo denominato 'The Pluto Investment Fund' conti tutti attivi presso la Arner Bank and Trusted Limited di Nassau (Bahamas), ammontanti a € 12.963.967/00, di cui era effettivo titolare Zummo Francesco, sottoposto a misure di prevenzione.*

Fatti commessi in Palermo ed altre località, anche estere, dal giugno 2003 all'agosto 2005 ed accertati fino al 2007'.

Al cospetto di questa contestazione, l'indagato, nel corso di un lungo 'interrogatorio di garanzia', reso il 27 gennaio 2009 (v., in atti, la trascrizione integrale, ritualmente trasmessa), ha negato la fondatezza dell'addebito, dichiarando: che *“Francesco Zummo e la sua famiglia”* gli erano stati presentati nel 1995 o 1996 da un avvocato di Bellinzona; che da quel momento si erano affidati al suo studio ma per consulenze di natura prettamente fiscale; che, peraltro, egli non ne aveva mai seguito personalmente la 'pratica', assegnata al *“dipartimento tributario”* del proprio studio; che nulla egli sapeva del *“fondo Pluto”*; e che poco o nulla egli sapeva delle vicende giudiziarie in cui ZUMMO Francesco era coinvolto, non essendo – in particolare – a conoscenza del fatto che il medesimo ZUMMO fosse stato arrestato nel 2002.

Avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare, con due atti depositati il 2 febbraio 2009 e l'11 febbraio 2009, la difesa di SCIUME' ha poi proposto istanze di riesame – sorrette da argomenti diffusamente sviluppati in una memoria pervenuta in data di ieri – da cui sono scaturiti due procedimenti, che (previo provvedimento di riunione) sono stati trattati all'udienza di oggi: alla quale il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo *“il rigetto del riesame”* e la difesa ha invece concluso insistendo

“per l'accoglimento del riesame”.

Le istanze di riesame devono però essere rigettate, perché, rispetto alla fattispecie delittuosa ascritta a SCIUME', sussistono i “gravi indizi di colpevolezza”; perché, in effetti, ricorre l'esigenza 'special-preventiva' come ritenuta configurabile dal G.I.P.; e perché – inoltre – in atto non può davvero pronosticarsi che la pena che sarà eventualmente irrogata, potrà essere estinta per effetto dell'indulto, secondo quanto allegato (in via di estremo subordine) nella memoria difensiva.

Dovendosi, a quest'ultimo riguardo, ricordare (e ribadire) che l'indulto è istituito precipuamente destinato a spendere il suo rilievo in sede esecutiva e che solo se sia possibile argomentare – su basi univoche – che esso in prospettiva estinguerà integralmente la pena irroganda, può invece far valere la sua rilevanza in fase cautelare (ex art. 275, 2° comma, c.p.p.).

OMISSIS

Giova subito rilevare che, per gli stessi fatti per cui oggi è stato adottato il provvedimento restrittivo a carico dello SCIUME', il 2 maggio 2008 il G.I.P. di questo Tribunale aveva già emesso ordinanza cautelare nei confronti dei coindagati ZUMMO Francesco (per il quale aveva affermato essere anche configurabile l'aggravante ex art. 7 D.L. n° 152/1991) e BRAVETTI Nicola (dirigente della Amer Bank di Lugano), il




cui contenuto (dell'ordinanza) è peraltro in gran parte riprodotto nel provvedimento qui impugnato.

Questo Tribunale (in composizione integralmente diversa), d'altronde, aveva rigettato l'istanza di riesame formulata nell'interesse di ZUMMO avverso l'ordinanza del 2 maggio 2008, con provvedimento del 30 maggio-4 giugno 2008 che la Corte di Cassazione – con sentenza del 12 novembre 2008, prodotta in copia all'udienza odierna dal Pubblico Ministero – ha integralmente confermato.

Ed' il ricorso che la Corte di Cassazione ha respinto – non è certo irrilevante evidenziarlo – muoveva anzitutto dalla deduzione della *“insussistenza del fumus commissi delicti in ordine al reato [...] relativo alla attribuzione fittizia della titolarità delle sue (di ZUMMO) disponibilità finanziarie alla moglie MACALUSO Teresa, in un periodo intercorrente dal giugno 2003 al 2007”*, pure ed anzitutto supportata (la deduzione) dal rilievo attinente alla *“natura istantanea”* del reato contestato, che anche la difesa dello SCIUME' oggi opera nella sua memoria.

Nonché (per quel che ancor più interessa) dal rilievo attinente alla circostanza che *“prima del movimento bancario contestato (giugno 2003) i fondi erano già intestati alla sig.ra MACALUSO”*, ed alla conseguente *“impossibilità dell'esecuzione della condotta di cui al reato di cui all'art. 12 quinquies l. 356/92 nel giugno del 2002 anche con i successivi passaggi, tra cui l'investimento nel fondo Coleron e nel fondo Pluto”*, in quanto *“relativi a movimenti finanziari tutti interni al patrimonio della sig.ra MACALUSO”*. Argomento – quest'ultimo – che è tra i più importanti, nello spettro di quelli sviluppati nella citata memoria difensiva (depositata in questo procedimento), rispetto al profilo dei *“gravi indizi”*.

Nel rigettare il ricorso proposto nell'interesse di ZUMMO Francesco – insomma – la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta una lettura delle risultanze investigative (già allora acquisite), che intanto conduceva a riferire senz'altro le ingenti somme di denaro, di cui pure qui si discute, alla sfera di disponibilità di ZUMMO medesimo; e che al contempo individuava – nelle operazioni che rispetto a tali somme sono state realizzate (dal 2003 in poi) – gli estremi, oggettivi, del delitto che a detto ZUMMO –

ma ora anche allo SCIUME' - è contestato.

Più significativamente - anzi - la Corte di Cassazione ha testualmente sostenuto che correttamente, sulla base dei "dati probatori", si è operata una "ricostruzione unitaria dell'operazione del giugno 2003, relativa alla costituzione di fondi già provenienti dal Credit Suisse nel fondo acceso presso la Arner Bank and Trust Limited delle Bahamas aventi sede in Nassau, aventi come beneficiario Macaluso Teresa, moglie dello Zummo, ma in realtà, gestiti, amministrati e riferibili sostanzialmente alla disponibilità di quest'ultimo", definendo "imponenti" gli elementi atti ad individuare, appunto, "nello Zummo il titolare di fatto delle disponibilità finanziarie" (affermazioni filtrate dalla esplicita considerazione della infondatezza delle "censure relative al tempo di commissione del reato contestato").

OMISSIS

Al riguardo sarà invero il caso di ricordare che, per un verso, ZUMMO Francesco

(sulla cui figura e sulle cui vicende giudiziarie, v. sin da ora, più nel dettaglio, il provvedimento impugnato, alle pagg. 6 e ss.) è imprenditore edile, peraltro già condannato con sentenza emessa il 30 ottobre 2006 dal G.U.P. di questo Tribunale per il delitto ex artt. 110 e 416 *bis* c.p. (e, in particolare, per avere consentito il reimpiego di capitali di provenienza illecita a PIAZZA Vincenzo, già destinatario di condanna definitiva per il delitto di associazione di tipo mafioso), nonché condannato (ZUMMO), con sentenza emessa il 17 gennaio 1992 da questo Tribunale, per il delitto di favoreggiamento reale nei confronti di CIANCIMINO Vito, anch'egli riconosciuto appartenente all'associazione "Cosa Nostra" (ed in particolare per condotte di occultamento di parte dell'ingente patrimonio di pertinenza del medesimo CIANCIMINO).

OMISSIS

E posto che la fattispecie di cui qui si disquisisce è quella prevista dall'art. 12 *quinquies* D.L. n° 306/1992 (nello spettro della quale assumono un rilievo determinante le 'finalità elusive'), a questo punto – una volta acquisito (*probatio minor*) il dato

relativo alla titolarità sostanziale dei fondi – meritano di essere meglio individuati alcuni dei passaggi giudiziari, che hanno appunto interessato ZUMMO Francesco.

Giova ricordare, in particolare, che nel procedimento che poi ha condotto alla pronuncia della sentenza del 30 ottobre 2006 (citata) – che ha condannato ZUMMO per il delitto *ex art.* 110 e 416 *bis* c.p. – già il 20 aprile 2005 questo Tribunale (accogliendo un appello proposto dal P.M. *ex art.* 310 c.p.p.) aveva disposto il sequestro preventivo di ingenti risorse finanziarie, che erano nella disponibilità dello stesso ZUMMO; e che in epoca ancor più risalente – precisamente il 14 settembre 2002, e quindi in data anteriore all'inizio della teoria di transazioni finanziarie che qui si assumono aver realizzato operazioni di intestazione fittizia – nell'ambito di un procedimento di prevenzione la competente sezione di questo Tribunale aveva altresì adottato, nei confronti di ZUMMO medesimo, un decreto di sequestro.

Quelli appena evocati, dunque, sono provvedimenti giudiziari che, nell'ottica in cui si sta ragionando, spendono una rinnovata ed autonoma rilevanza rispetto alla situazione in precedenza delineatasi per effetto del decreto di dissequestro adottato il 14 marzo 1994 dal Procuratore Pubblico Sottocenerino Carla Del Ponte e, prima ancora, per effetto della richiesta di archiviazione del procedimento per il reato *ex art.* 75 L. n° 685/1975 (promosso a carico di ZUMMO) formulata dal Pubblico Ministero presso questo Tribunale il 29 maggio 2002: per effetto dei provvedimenti, cioè, del cui rilievo

OMISSIS

Quanto al profilo delle esigenze cautelari, va integralmente condivisa l'affermazione della ricorrenza di quella che, in particolare, è prevista dalla lettera c) dell'art. 274 c.p.p.

Al cospetto delle corpose argomentazioni che, anche sul punto, si vedono sviluppate nella memoria difensiva, giova evidenziare – a proposito della individuazione del tipo di elementi dai quali è consentito inferire l'esistenza del pericolo di reiterazione criminosa – che l'orientamento di gran lunga prevalente nella giurisprudenza di legittimità (cui aderisce questo Tribunale) è quello espresso in una decisione del 2007 (Cass. 3 luglio 2007 n° 34271; ma v. pure, tra le altre, Cass. 19 gennaio 2005 n° 11179), che – nel conformarsi a quello che essa stessa esplicitamente definisce *"l'indirizzo assolutamente prevalente e consolidato negli anni, tanto da essere ormai costante"* – afferma recisamente che *"l'art. 274 c.p.p., lett. c), come modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, non impedisce di trarre il pericolo concreto di reiterazione dei reati della stessa specie cioè lesivi dell'interesse protetto e dello stesso valore costituzionale anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività"*.



Affermazione che – operata sulla essenziale premessa che “la valutazione negativa della personalità dell’indagato può desumersi da criteri oggettivi e dettagliati stabiliti dall’art. 133 c.p., fra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto-reato” – conduce più precisamente la Cassazione a puntualizzare che, se ad assumere rilievo non può essere in sé la considerazione relativa al “tipo di reato” od alla “sua ipotetica gravità”, possono invece essere (appunto) le “modalità e circostanze del fatto”: cui ben può essere riconosciuta “una duplice valenza sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto sia sotto quello dell’apprrezzamento della capacità a delinquere” del soggetto, atteso che “la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell’agente” (nel prosieguo della motivazione, la stessa sentenza dà peraltro conto della circostanza che “l’orientamento minoritario, che ritiene impossibile procedere ad una duplice valutazione al fini della gravità della fattispecie e della personalità dell’indagato [...] è stato del tutto abbandonato”).

Ora, in questa sede, ad indurre il convincimento della sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa – che può senz’altro riferirsi esattamente allo stesso tipo di delitto che oggi si ascrive a SCTUME’, la cui realizzazione non postula invero, in alcun modo, che esista un collegamento dell’indagato con l’associazione di tipo mafioso (la cui ricorrenza, ha rilevato oggi la difesa, il G.I.P. ha escluso allorquando non ha reputato configurabile l’aggravante pure contestata dal Pubblico Ministero) – sono proprio “modalità” e “circostanze” della condotta concretamente ascrivibile al detto SCTUME’.

Condotta reiterata nel tempo – ed anzi scandita da due momenti autonomamente e distintamente significativi nell’ottica della previsione del citato art. 12 *quinquies* – che si rivela essere il portato di un’opera pervicacemente e professionalmente votata ad assicurare al cliente il conseguimento degli obiettivi illeciti da lui perseguiti, con il supporto di un apparato di competenze, di risorse materiali, di relazioni interpersonali proiettate anche su scala internazionale, destinato oggettivamente a consentire che

quell'opera possa tornare a muoversi - in altre direzioni - su canali di 'qualificata' efficienza.

P.Q.M.

Rigetta le istanze di riesame proposte nell'interesse di SCIUME' Paolo, con atti depositati il 2 febbraio 2009 e l'11 febbraio 2009, avverso l'ordinanza del 20 gennaio 2009 con cui il Giudice per le indagini preliminari di questo Tribunale ha applicato al medesimo SCIUME' Paolo la misura cautelare degli arresti domiciliari, condanna SCIUME' Paolo al pagamento delle spese di questo procedimento, manda alla Cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza.
Palermo 12 febbraio 2009

Il Giudice estensore

R. Gali

Il Presidente

Proietti

per le numero
il dispositivo
deponibile
il 14.2.09

deponibile
il 19-2-09



Morillo

Morillo

9

AVV. PROF. DOMENICO PULITANÒ
ORDINARIO DI DIRITTO PENALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO -
BICOCCA

AVV. ETTORE RANDAZZO

**Tribunale di Palermo
Giudice per il Riesame**

Proc. pen. n. 12600/06 R.G. N.R.
n. 4527/07 R.G. G.I.P.
n. 240/09 Lib.

Udienza 12 febbraio 2009

I sottoscritti avv. prof. Domenico Pulitanò e avv. Ettore Randazzo, difensori di fiducia dell'avv. Paolo Sciumè, a sostegno della richiesta di riesame dell'ordinanza impositiva della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa in data 20.1.2009 dal G.I.P. di Palermo propongono i seguenti

MOTIVI

Indice

- **1. Premessa** (p.2)
- **2. Insussistenza di gravi indizi di colpevolezza** (p.3)
 - 2.1. *Non v'è prova che i cespiti patrimoniali indicati nel capo d'imputazione fossero di proprietà di Francesco Zummo piuttosto che di Macaluso Teresa* (p.3)
 - 2.2. *Il delitto di cui all'art. 12 quinquies, l. 356/1992, è un reato istantaneo* (p.4)
 - 2.3. *L'estraneità dell'avv. Sciumè alla vicenda Lo Cascio – Pluto Investment Management* (p.5)
 - 2.4. *Non sussiste l'asserita finalità elusiva: essa è positivamente smentita dai tempi, dalle ragioni e dai modi dell'interessamento dell'avv. Sciumè* (p. 6)
 - 2.5. *Assenza di prova del preteso ruolo centrale dell'avvocato Sciumè nella ideazione e realizzazione delle operazioni contestate* (p.8)
 - 2.6. *L'intestazione alla moglie di Francesco Zummo (fittizia o meno che sia) non ha alcuna idoneità ad ostacolare l'apprensione dei beni in sede di procedimento di prevenzione (vedi art. 2 bis, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575).* (p.9)
- **3. L'insussistenza di esigenze cautelari** (p. 10)
 - 3.1. *L'ordinanza del GIP: riconoscimenti e problemi.* (p. 10)
 - 3.2. *L'ordinanza del GIP al vaglio di un osservatore di buon senso.* (p. 12)
 - 3.3. *In diritto. Aspetti problematici dei giudizi di pericolo concreto.* (p. 15)
 - 3.4. *L'inconsistenza degli argomenti del GIP.* (p. 17)
 - 3.5. *Il quadro probatorio - ignorato dall'ordinanza del GIP – sulla personalità di Paolo Sciumè.* (p. 19)
 - 3.6. *Il difficile cammino dell'investigazione, fra logica del sospetto e intelligenza delle situazioni.* (p. 21)
 - 3.7. *In estremo subordine.* (p. 23)

OMISSIS

2.4. Non sussiste l'asserita finalità elusiva: essa è positivamente smentita dai tempi, dalle ragioni e dai modi dell'interessamento dell'avv. Sciumè.

Giova ricordare che dagli atti di indagine non emerge alcun indizio di provenienza illecita dei beni oggetto del presente procedimento.

La stessa Procura, dopo aver iscritto a registro le fattispecie delittuose di cui agli artt. 648 bis e ter c.p. ha preso atto della insussistenza di qualsivoglia elemento a sostegno di tali ipotesi di reato.

Il presupposto dell'ipotesi d'accusa è **esclusivamente** la sottoposizione di Francesco Zummo alle misure di prevenzione di cui alla l. 31 maggio 1965 n. 575, dalla quale deriva il divieto, sanzionato penalmente, di intestazione fittizia di beni determinata da finalità elusive delle misure medesime.

Ebbene, la storia dei rapporti tra Francesco Zummo e l'avv. Sciumè (*rectius* lo Studio Sciumè), ripercorsa nell'interrogatorio del 27 gennaio 2009 e pienamente riscontrata dai fascicoli professionali conservati presso lo Studio, dapprima spontaneamente consegnati (nel maggio 2008) e poi oggetto di successivo sequestro (nel gennaio 2009), esclude positivamente la sussistenza di tale finalità elusiva nell'agire dell'avv. Sciumè.

L'interessamento dell'avv. Sciumè alle vicende del sig. Zummo nasce dalla nota vicenda del c.d. *dissequestro Del Ponte*, allorquando, nel 1994, il procuratore sottocenerino, nel pronunciare provvedimento di **non luogo a procedere** nei confronti del sig. Zummo nell'ambito dell'indagine nota alle cronache come *Pizza Connection*, aveva liberato da ogni vincolo ingenti disponibilità finanziarie detenute all'estero dal sig. Zummo (**all. 3**)

Il provvedimento di dissequestro afferma espressamente che le risultanze dell'inchiesta *"ripropongono e attestano la buone fede di Francesco Zummo nella misura in cui è stato il condirettore della banca che lo ha coinvolto nelle operazioni di compensazione, mentre non è emersa alcuna prova del contatto diretto del nominato con esponenti di "Cosa Nostra", e in particolare con il traffico di eroina"*.

Il provvedimento della dott.ssa Carla Del Ponte, è in linea con i più risalenti provvedimenti di dissequestro disposti dai giudici Falcone e Guarnotta negli anni 1988 e 1989 (**all. 4**), allorquando fu accertato che le rilevanti attività finanziarie del sig. Zummo e della sua famiglia derivavano non dalle ipotizzate collusioni con ambienti mafiosi bensì dalla **lecita attività imprenditoriale** svolta per oltre 30 anni dal sig. Zummo.

L'attività prestata dallo Studio Sciumè a favore del sig. Zummo prende avvio e poggia su tali solide basi conoscitive e, come ampiamente risultante dalla

documentazione professionale in atti, **non ebbe mai ad oggetto la gestione di alcuna somma di denaro** o di disponibilità finanziarie di qualsivoglia natura.

L'attività prestata dallo Studio Sciumè a favore del sig. Zummo ha riguardato le seguenti tematiche :

OMISSIS

Quando, nel 2002, si palesò l'esistenza di un procedimento penale a carico del sig. Zummo per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. , le somme di cui è causa erano quindi già gestite all'estero da lunghissimo tempo.

In ogni caso, la notizia delle accuse al sig. Zummo si poneva come del tutto neutra rispetto al risalente affidamento dell'avv. Sciumè circa la **provenienza lecita** (c.d. dissequestro Del Ponte) delle somme medesime.

OMISSIS

Affidamento, ci sia consentito dire col senno di poi, **ben riposto**.

Tra gli atti depositati, questa difesa ha rinvenuto e letto con attenzione la sentenza resa dal Tribunale di Palermo, in data 31 ottobre 2006, nell'ambito del predetto procedimento. Ebbene, pur pronunciando la condanna di Francesco Zummo per concorso esterno nel reato di cui all'art. 416 bis in relazione a due **ben specifici e limitati episodi**, la sentenza assolve il medesimo in relazione a tutti i più rilevanti addebiti mossi dalla Procura di Palermo e, con specifico riferimento alle accuse di riciclaggio di beni nell'interesse di Cosa Nostra, assolve per insussistenza del fatto, riconoscendo **la provenienza lecita** delle disponibilità finanziarie del sig. Zummo e della famiglia.

A spazzar via le suggestioni accusatrici (di riciclaggio nell'interesse di Cosa Nostra), che aleggiano anche in questo procedimento (trovando purtroppo sgradevole eco sulla stampa) basta una breve citazione della sentenza: "*In conclusione, secondo l'Accusa*" l'attività di "*l'esportazione all'estero di capitali, si connoterebbe di illiceità, trattandosi di somme acquisite nel tempo mediante l'impiego nelle proprie strutture d'impresa di capitali di provenienza illecita, nonché dei profitti così realizzati ed ulteriormente impiegati nelle medesime strutture*".

"Tuttavia, osserva il Giudicante, tale ipotesi non trova conferma nei dati di fatto, atteso che è risultata dimostrata la consapevole e dolosa attività di intermediazione e di interposizione fittizia di capitali facenti capo a Cosa Nostra solo per ciò che concerne la vicenda descritta nella sentenza emessa a carica di Ciancimino Vito del 17.1.1992 e solo per ciò che concerne le vicende di alcuni dei beni del mafioso Piazza Vincenzo, di talché risulta dimostrata la provenienza illecita solo dei cespiti meglio indicati nella sentenza Ciancimino, nonché dei beni

del Piazza che lo Zummo Francesco ed il figlio Ignazio si sono volontariamente intestati per occultarli e garantirne i profitti illeciti”

“Per tutte le altre disponibilità economiche, di cui peraltro, la difesa, con ponderosa documentazione, ha fornito la prova della provenienza dalla lunga attività imprenditoriale svolta dal Gruppo Zummo – Civello, non vi è dimostrazione che si tratti di prodotto, profitto o prezzo del delitto di cui all’art. 416 bis, né quindi che le operazioni che le abbiano coinvolte, neppure quelle di trasferimento all’estero, avessero scopi di riciclaggio o di occultamento.” (sentenza Tribunale di Palermo 31.10.2006, agli atti, stralcio pp. 329-330, **all. 5**, nostre le evidenziazioni).

OMISSIS

2.5. Assenza di prova del preteso ruolo centrale dell’avvocato Sciumè nella ideazione e realizzazione delle operazioni contestate

E’ del tutto infondata, e smentita dallo stesso Bravetti nei due interrogatori resi, l’ipotesi di un ruolo centrale dell’avv. Sciumè nell’ideazione ed esecuzione delle operazioni descritte nel capo di imputazione: sia il *know how* tecnico per la loro impostazione, sia l’attività esecutiva, vedono come unico protagonista il banchiere svizzero.

OMISSIS

Nessun atto, documento o dichiarazione agli atti del presente procedimento autorizza a ritenere un diverso e maggiore coinvolgimento dell’avv. Sciumè nelle vicende del rapporto Zummo-Macaluso-Bravetti-Arner Bank.

OMISSIS

2.6. L’intestazione alla moglie di Francesco Zummo (fittizia o meno che sia) non ha alcuna idoneità ad ostacolare l’apprensione dei beni in sede di procedimento di prevenzione (vedi art. 2 bis, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575).

L’assenza, nelle operazioni descritte nel capo di imputazione, di qualsivoglia finalità elusiva di misure di prevenzione, risulta evidente dalla loro palese, intrinseca inidoneità allo scopo.

Entrando, per un attimo, nello scenario disegnato dall’accusa, ipotizziamo che, nei modi e tempi indicati nel capo di imputazione, vi sia stata una intestazione fittizia di beni a favore della signora Macaluso.

Ora, come ben sappiamo:



4

- (1) il comma 3 dell'art. 2 bis della legge 575/1965 richiede l'effettuazione di indagini patrimoniali, tra l'altro, nei confronti *del coniuge e dei figli* ;
- (2) da tale disposizione deriva, per unanime interpretazione, una presunzione *iuris tantum* di assoggettabilità a misure di prevenzione delle disponibilità economiche dei predetti familiari del destinatario "*principale*" nella misura in cui risultino eccedenti rispetto al reddito di cui si provi la lecita provenienza;
- (3) per tale ragione, i beni della sig.ra Macaluso già erano stati interessati dal provvedimento di prevenzione emesso nei confronti di Francesco Zummo in data 14 settembre 2002 (cfr. stralcio, **all. 6**).

E' pertanto **fuori dalla realtà** ipotizzare che un soggetto accreditato dal Pubblico Ministero e dal GIP di elevatissime competenze tecniche, padrone delle più sofisticate architetture giuridiche e finanziarie, ove mai si fosse davvero posto il fine di aiutare Zummo ad eludere con fittizie intestazioni la misura di prevenzione patrimoniale, abbia proposto o accettato la "soluzione" di intestare fittiziamente i beni del cliente **alla moglie convivente!**

A tutto voler concedere, si tratterebbe di un caso di scuola di reato impossibile ex art. 49, comma 2, c.p., per *l'inidoneità dell'azione e l'impossibilità dell'evento dannoso o pericoloso*.

Impossibilità dell'evento dannoso di cui si è acquisita la controprova negli eventi successivi alle condotte contestate: è bastata una semplice richiesta di informazioni, sulla base del **mero nominativo** della moglie del sig. Zummo, ad una pubblica autorità di vigilanza (l'UIF bahamense), per ottenere la precisa indicazione di tutti i fondi nella disponibilità della sig.ra Macaluso ed il blocco dei medesimi.

OMISSIS

Milano-Palermo, 11 febbraio 2009

(avv. prof. Domenico Pulitanò)

(avv. Ettore Randazzo)

2

AVV. PROF. DOMENICO PULITANÒ
ORDINARIO DI DIRITTO PENALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO -
BICOCCA

AVV. ETTORE RANDAZZO

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Proc. pen. n. 12600/06 R.G. N.R.
n. 4527/07 R.G. G.I.P.
n. 240/09 Lib.

I sottoscritti avv. prof. Domenico Pulitanò e avv. Ettore Randazzo, difensori di fiducia dell'avv. Paolo Sciumè, e avv. Sergio Monaco, sostituto processuale dell'avv. Ettore Randazzo, ai sensi dell'art. 311 c.p.p. propongono

RICORSO


avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo, Sezione per il Riesame, del 14 febbraio 2009, depositata in data 19 febbraio 2009, con la quale è stata respinta l'istanza di riesame proposta nei confronti dell'ordinanza impositiva della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 20.1.2009 dal G.I.P. di Palermo nei confronti di Paolo Sciumè, e propongono i seguenti

MOTIVI

Indice

- 1. Premessa (p. 1)
- 1° motivo. *Erronea interpretazione dell'art. 274 lett. c, nella parte in cui si riferisce al 'concreto pericolo' di commissione di reati. (p. 3)*
- 2° motivo. *Erronea interpretazione dell'art. 274 lett. c, relativamente ai criteri di accertamento del 'concreto pericolo' di commissione di reati. (p. 6)*
- 3° motivo. *Difetto di motivazione in relazione al concreto pericolo. (p. 10)*
- 4° motivo: *erronea applicazione della legge processuale e difetto di motivazione, nella mancata considerazione dell'indulto. (p. 14)*





1° motivo. Erronea interpretazione dell'art. 274 lett. c, nella parte in cui si riferisce al 'concreto pericolo' di commissione di reati.

L'esposizione di questo motivo richiede alcune premesse in diritto, sul significato del riferimento al *pericolo concreto* nella disciplina delle misure cautelari personali.

Sullo sfondo di questi istituti, che incidono sulla sua libertà personale, c'è l'art. 13 Cost.: la libertà personale è un diritto inviolabile, che non può essere compresso se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria, nei casi e modi previsti dalla legge. Si tratta, allora, di interpretare ed applicare gli istituti della coercizione processuale, in modo coerente con i vincoli costituzionali posti dall'art. 13.

Merita ricordare che nella dottrina processualistica la disposizione dell'art. 274 lett. c è stata messa in discussione al un livello più radicale, quello della legittimità costituzionale. La presunzione di non colpevolezza, di cui all'art.

3



27, 2° comma, Cost., implicherebbe la illegittimità di qualunque finalismo di misure cautelari, che presupponga la colpevolezza dell'imputato: e tale è la finalità che l'ordinanza del GIP ha definito 'specialpreventiva', con una terminologia che è usuale relativamente alle finalità della pena e presuppone una colpevolezza ritualmente accertata.

Non intendiamo in questa sede riaprire questioni di legittimità costituzionale: ciò che ci interessa è segnalare l'importanza delle garanzie costituzionali come sfondo e criterio della interpretazione ed applicazione della normativa processuale. L'ambito della cautela 'specialpreventiva' deve essere contenuto in limiti che riducano al minimo indispensabile la tensione con la regola di trattamento insita nell'art. 27, comma 2, Cost., ed i presupposti della cautela debbono essere suscettibili di verifica secondo il paradigma cognitivo¹, che costituisce la necessaria garanzia di legalità nell'uso della coercizione.

Nel giudizio ex art. 274 lett. c questo paradigma entra in crisi. Qui la coercizione processuale e lo stigma su cui essa poggia vengono legati, in definitiva, ad un giudizio prognostico relativo a qualcosa che l'indagato *non* ha fatto – e non può perciò essergli rimproverato – ma che gli viene ugualmente posto a carico, nel senso che la misura coercitiva viene legata all'ipotizzata commissione in futuro.

Nel tormentato testo dell'art. 274 lett. c, l'aggancio che dovrebbe poter consentire un'applicazione all'altezza dei principi costituzionali è il riferimento al *concreto pericolo*. Questo concetto è ben noto al diritto penale sostanziale, dove è utilizzato nella tipizzazione di particolari figure di reato. Come elemento di fattispecie, il pericolo concreto definisce oggetti di un accertamento che (ciò vale per tutti gli elementi del reato) concerne fatti passati e deve essere eseguito in conformità al paradigma cognitivo, nel contraddittorio processuale, alla stregua del medesimo sapere scientifico che occorre utilizzare per i giudizi di causalità e di colpa, e su una base che la dottrina definisce 'ontologica totale': tutte le circostanze della situazione concreta verrebbero tendenzialmente in rilievo, in quanto siano razionalmente rilevanti ai fini del giudizio di pericolo concreto.

Sono ben noti i problemi di definizione e di accertamento del pericolo concreto, anche là dove questo sia un elemento del reato. Il giudizio di pericolo concreto ex art. 274 lett. c solleva problemi ulteriori: a differenza dell'accertamento del pericolo concreto quale elemento del reato, *non* riguarda fatti già avvenuti, dei quali si debba verificare *ex post* una pericolosità già dispiegata, accertabile con *prognosi postuma*. Il giudizio richiesto dall'art. 274 lett. c è invece un giudizio interamente proiettato verso il futuro, una *prognosi ex ante* e non una *prognosi postuma*. In questo scenario la concretezza del pericolo, e del giudizio sul pericolo, appaiono sfumare in un orizzonte indefinito,

¹ "verificabilità o falsificabilità delle ipotesi accusatorie in forza del loro carattere assertivo, e la loro prova empirica in forza di procedure che ne consentano sia la verifica che la falsificazione": L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione*, Torino, 1989, p. 6s.

in cui rischia di dileguarsi la stessa possibilità di controllo fattuale in termini di vero e di falso.

Questo rischio (serissimo, in quanto tocca le garanzie elementari di *habeas corpus*) deve essere assolutamente evitato in sede di interpretazione ed applicazione della norma processuale. Ed è qui che si appunta la censura verso l'ordinanza del Tribunale.

Il significato garantista, legato al riferimento al pericolo concreto, anche in sede processuale è legato alle caratteristiche del pericolo concreto come elemento di fattispecie. Pericolo concreto significa probabilità di danno: di un danno che – alla luce di prognosi razionalmente fondate e controllabili – è probabile si realizzi come sviluppo di una situazione di fatto accertata. Sotto questo aspetto, la fattispecie processuale 'pericolo concreto', presupposto necessario della applicabilità delle misure cautelari più pesanti, non può non presentare i medesimi caratteri della fattispecie sostanziale (il pericolo concreto come elemento di fattispecie di reato)

Né l'impugnata ordinanza del Tribunale, né la precedente ordinanza del GIP, hanno posto attenzione al problema di interpretazione del pericolo concreto. Di fatto, hanno ridotto il giudizio di pericolo concreto ad un giudizio astratto sulla personalità dell'indagato.

Il modo in cui l'ordinanza impugnata ha impostato il giudizio sulla personalità dell'indagato sarà oggetto del 2° e 3° motivo di ricorso. In questo 1° motivo rileviamo un primo e di per sé decisivo errore di diritto, consistente nello svuotamento del concetto di pericolo concreto, a livello di interpretazione prima ancora che a livello di argomentazione probatoria.

Lo svuotamento ermeneutico del concetto di pericolo concreto emerge in modo implicito ma inequivocabile nell'elusione del problema, se siano prevedibili – anzi probabili – situazioni nelle quali l'avv. Sciumè darebbe (ove non venisse bloccato con la misura cautelare) un contributo professionale per l'intestazione fittizia di beni di soggetti sottoposti o a rischio di essere sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale.

Un problema di questo tipo non emerge in modo autonomo nella giurisprudenza sulle misure cautelari, perché di regola assorbito nella rilevanza decisiva dei contesti in cui l'indagato risulta inserito (vedi giurisprudenza citata più avanti). Nel caso di specie, si pone però in modo del tutto peculiare, avuto riguardo dal tipo di 'reati della stessa specie' cui si riferisce la prognosi. La fittizia intestazione di beni è un reato artificiale, di pura creazione legislativa, incapsulato nella disciplina delle misure di prevenzione; la commissione di un tale reato è pensabile solo in contesti molto particolari, una prognosi di 'pericolo concreto di commissione' non può non porsi il problema se sia prevedibile (probabile) un incontro dell'indagato con quei peculiari contesti.

5

Se si fossero rispettati i parametri normativi, si sarebbe dovuto accertare se l'Avv. Sciumè, o almeno il suo studio, stiano attualmente curando pratiche riguardanti patrimoni intestati a soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso e quindi assoggettabili a misure di prevenzione patrimoniale, ovvero se la reiterazione avrebbe potuto riguardare la stessa "vicenda Zummo". Nel caso di specie, questo problema non è stato nemmeno tematizzato. Ed è in questo non averlo nemmeno compreso, che si concretizza il denunciato errore di diritto, cioè lo svuotamento del concetto stesso di concreto pericolo.

2° motivo. Erronea interpretazione dell'art. 274 lett. c, relativamente ai criteri di accertamento del 'concreto pericolo' di commissione di reati.

2.1. In diritto, l'ordinanza impugnata si è limitata ad affrontare il problema di quali siano le basi e i criteri per il giudizio di pericolo concreto. E lo ha risolto richiamando la massima giurisprudenziale secondo cui "l'art. 274 lett. c, come modificato dalla l. 8 agosto 1995, n. 332, non impedisce di trarre il pericolo concreto di reiterazione di reati della stessa specie anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività" (Cass. 3 luglio 2007 n. 34271 e precedenti conformi).

Di fatto, il Tribunale nell'ordinanza impugnata *non ha preso in esame alcuna condotta, né anteriore né coeva né successiva ai fatti contestati, che sia ad essi estranea*, evidentemente ritenendo che tale modo di impostare il giudizio di pericolo sia legittimato dall'indirizzo giurisprudenziale citato.

Questa impostazione, apparentemente (ma solo apparentemente) suffragata da massime giurisprudenziali, poggia su premesse giuridiche erronee, travisando la 'essenziale premessa' che la stessa ordinanza del Tribunale addita, citando la sentenza del 3 luglio 2007: "la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi da criteri oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art. 133 c.p.".

La citazione prosegue ricordando che fra gli elementi rilevanti ex art. 133 c.p. sono comprese le modalità e la gravità del fatto. Ma questi elementi non sono gli unici a venire in rilievo. L'art. 133 c.p., norma chiave del sistema sanzionatorio, distingue il giudizio sulla gravità del fatto dal giudizio sulla capacità a delinquere, e dà rilievo, ai fini del giudizio sulla capacità a delinquere e della determinazione delle conseguenze del reato, alla condotta del reo anteriore, contemporanea e susseguente al reato.

Nell'ottica delle misure cautelari – che per definizione prescindono da un accertamento di reità – l'art. 133 c.p. mantiene pacificamente rilievo, come norma di principio relativa ai criteri del giudizio sulla personalità e delle prognosi sul futuro comportamento. Tutti gli elementi rilevanti per il giudizio sulla persona esigono d'essere presi in razionale considerazione. I criteri di giudizio razionale,

62

posti dall'art. 133 c.p., danno corpo al criterio di base che era stato enunciato (ma non applicato) dal GIP: *"gli elementi di disvalore della personalità devono essere enucleati o dalle precedenti condanne o da specifiche condotte anteriori, coeve o successive al reato contestato, ma ad esso estranee, che dimostrino comunque l'inclinazione, permanente o temporanea, a delinquere"*.

E' dentro questo quadro che vengono in rilievo gli elementi di valutazione nominativamente indicati nell'art. 274 lett. c: le specifiche modalità e circostanze del fatto, la personalità dell'indagato 'desunta da comportamenti o atti concreti'. Nella lettura imposta dai principi base (di garanzia e di razionalità) dell'accertamento processuale, questi profili vanno letti come elementi con i quali la motivazione deve confrontarsi; non possono essere letti, per così dire al contrario, come scorciatoie per il giudizio. Ciò *non impedisce* (per riprendere il linguaggio della giurisprudenza citata dal Tribunale) che per il giudizio sul pericolo concreto di reiterazione di reati possa risultare decisivo il riferimento alle specifiche modalità e circostanze del fatto; ma *impedisce* che la base del giudizio sia *a priori* ristretta a taluni soltanto fra gli elementi di conoscenza disponibili, e pone il problema di quali siano le condizioni, in presenza delle quali sia consentito fondare il giudizio di pericolo concreto esclusivamente sulle modalità e circostanze del fatto contestato.

La massima giurisprudenziale richiamata dal Tribunale è dunque *incompleta*: enuncia una possibilità (che il pericolo concreto *può desumersi* da certi elementi) senza precisarne le condizioni normative e razionali. E', questo, un problema di interpretazione giuridica dei criteri di cui all'art. 274 cpp, prima che di applicazione e motivazione. Un problema che il Tribunale non ha messo a fuoco, ma che era stato messo a fuoco dal GIP là dove ha legato la possibilità di desumere dallo stesso fatto-reato elementi di valutazione della personalità, a ben precise condizioni: che il fatto *"assuma un significato polivalente, che va al di là del fatto stesso, rendendone legittima la plurima utilizzazione sotto differenti profili, come nel caso in cui la condotta criminosa sia rivelatrice di collegamenti con la criminalità organizzata o comunque con ambienti delinquenziali o nell'ipotesi di pluralità di fatti contestati ovvero di una pluralità di condotte violatrici della medesima norma incriminatrice, fatti questi comunque sintomatici di uno stile di vita che di per sé impone una prognosi infausta concretante le esigenze di prevenzione"*.

2.2. Alla tesi giuridica del Tribunale non contrappriamo la tesi che sia *tout court* impossibile trarre il pericolo concreto di reiterazione di reati della stessa specie anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività. La censura in diritto, che muoviamo all'ordinanza del Tribunale, è che affermare che ciò sia possibile non è ancora una compiuta ricostruzione dei criteri (normativi e razionali) che il giudice deve seguire nella prognosi di pericolo concreto di reiterazione. I criteri giuridici desumibili da una razionale interpretazione del sistema e recepiti dalla giurisprudenza (compresa quella richiamata dal Tribunale) possono essere così sintetizzati:

- la base del giudizio sul pericolo concreto di reiterazione di reati comprende in via di principio tutti gli elementi indicati dall'art. 274 lett. c (corrispondenti in sostanza a quelli indicati dall'art. 133 c.p.); ciò implica che

nessun elemento di conoscenza sulla personalità e sulla attività anteriore o coeva o successiva può essere espunto dalla base di valutazione;

la prognosi di pericolo concreto può essere in ultima analisi fondata sulla sole modalità e circostanze del fatto, **solo in esito ad una valutazione di tutti gli elementi rilevanti**, e solo se le modalità e circostanze del fatto siano di per sé rivelatrici di uno stile di vita, di relazioni e di attività che fanno apparire probabile la commissione di delitti di un certo tipo.

Questa ricostruzione dei criteri giuridici pertinenti alla base di valutazione del pericolo non sono affatto in contrasto, bensì in linea con la giurisprudenza, e in particolare con quella evocata dal Tribunale. Entrambe le sentenze citate danno rilievo all'inserimento degli indagati in un contesto criminale, di cui i fatti oggetto d'accusa rappresentano un momento d'emersione di per sé significativo.

Cass. 3.7.2007 riguarda un soggetto cui si contesta l'importazione di 18 kg. di cocaina (la competenza del Tribunale di Busto Arsizio fa pensare ad un trasporto aereo, con destinazione Malpensa): un episodio che *"di per sé, per la sua entità e per le concrete modalità, dava conto di significative relazioni in un contesto illecito del traffico internazionale di stupefacenti di notevole rilievo"*, e questa circostanza *"azzerava la valenza positiva"* dell'incensuratezza e degli altri elementi invocati dalla difesa. La base di valutazione, nell'ordinanza del giudice di merito confermata in Cassazione, comprende tutti gli elementi di conoscenza disponibili, e il rilievo decisivo attribuito alla peculiarità del fatto (importazione di 18 kg. di cocaina) è stato ben motivato avendo riguardo al suo essere significativo di *"una scelta delinquenziale che non appare occasionale, ed appare legata alla scelta di acquisire facili guadagni, avendo l'indagato da tempo una remunerativa attività di lavoro"*.

Anche Cass. 19.1.2005 ha riguardo a persone indagate per traffico di stupefacenti a altri gravi delitti, e valorizza – come ragione delle misure cautelari - l'inserimento in un contesto criminale di particolare rilievo, desunto dal giudice di merito dalle caratteristiche e modalità dei fatti contestati (quali la reiterazione impressionante delle condotte, e la ingente quantità di droga movimentata).

In altri casi pur attinenti alla disciplina degli stupefacenti, non però così pregnanti, la giurisprudenza ha ammonito – annullando la misura cautelare – che la personalità dell'imputato deve essere desunta da *comportamenti concreti che non possono esaurirsi nelle modalità del fatto contestato* (Cass. 1.4.2004 n. 41280/2003). Le diverse soluzioni dei casi concreti non dipendono da contrasto sui principi giuridici pertinenti, ma da diversità dei casi concreti. In tutti i casi il giudice di legittimità ha preso atto della complessiva base conoscitiva acquisita dal giudice di merito, e del diverso valore sintomatico dei fatti contestati; in

8

taluni casi sufficiente a fondare la prognosi di pericolosità, ed in altri invece non sufficiente.

Cass. 19.1.2005 ha anche ricordato che il giudice di legittimità non può sovrapporre alla valutazione dei giudici di merito una propria diversa valutazione, ma ha il compito di **"stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre"**.

Non è forse inutile notare che i limiti del giudizio di legittimità sono anche limiti del significato dei principi affermati nel giudizio di legittimità, rispetto al compito del giudice di merito. Per tornare al punto qui in discussione: la massima della Cassazione citata dal Tribunale, nell'affermare che l'art. 274 cpp 'non impedisce' di trarre il pericolo concreto da certi elementi, è una plausibile risposta al problema sollevato dinanzi al giudice di legittimità in quel procedimento, ma è ovvio che non contiene una compiuta enunciazione dei criteri (non solo giuridici, ma anche di razionalità) che il giudice di merito è tenuto a seguire nella selezione degli elementi in concreto significativi per il giudizio prognostico (*id est* fattuale) che a lui compete.

Ma soprattutto merita sottolineare, nella citata sentenza 19.1.2005, la precisa indicazione che è compito del giudice di merito, e rientra nel controllo del giudice di legittimità, l'esame di *tutti gli elementi a disposizione*, in relazione al dovere di dare *esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, secondo le regole della logica*. Questa notazione ci conduce direttamente ad un ulteriore motivo di ricorso.

3° motivo. Difetto di motivazione in relazione al concreto pericolo. Vizio emergente dal testo del provvedimento impugnato e dalla Scheda biografica relativa a Sciumè Paolo, redatta nel 2007 dalla Direzione Investigativa Antimafia,

3.1. L'erronea ricostruzione dei principi giuridici pertinenti si è tradotta, nell'ordinanza impugnata, in un vistoso difetto di motivazione.

Due sole frasi a p. 22-23, nelle 23 pagine dell'ordinanza, sono dedicate alla motivazione 'in fatto' sulla supposta finalità cautelare.

La prima frase definisce con precisione (colmando un vuoto della motivazione del GIP) l'oggetto della prognosi: il supposto pericolo di reiterazione *"può senz'altro riferirsi esattamente allo stesso tipo di reato che oggi si ascrive a Sciumè"*. Ciò che viene affermato è dunque un pericolo concreto di partecipazione a fatti di intestazione fittizia di beni, con finalità di elusione di misure di prevenzione patrimoniale.


Vi è inoltre la precisazione che la realizzazione di un tale reato "non postula in alcun modo che esista un collegamento dell'indagato con l'associazione di tipo mafioso (la cui ricorrenza, ha rilevato la difesa, il GIP ha escluso allorquando non ha reputato configurabile l'aggravante pure contestata dal PM)". In diritto, è una precisazione fin troppo ovvia. In fatto, con riguardo al caso di specie, è una constatazione d'impossibilità di fondare il giudizio di pericolo concreto su relazioni 'pericolose' dell'indagato, che il GIP ha escluso.

Vediamo, allora, quali elementi siano stati indicati nell'unica frase in cui parrebbe essere stata espressa la motivazione 'in fatto' della prognosi di pericolo concreto.

Dice l'ordinanza: *'condotta reiterata nel tempo', 'scandita in due momenti autonomamente e distintamente significativi nell'ottica dell'art. 12 quinquies'*. Come risulta dalle pagine della motivazione sugli indizi d'accusa, si tratta di vicende del 2003 e del 2005, in cui vi sono stati mutamenti nelle modalità di gestione di beni di cui era ed è rimasta beneficiaria la sig.a Teresa Macaluso, moglie di Francesco Zummo. In tali operazioni, che l'ipotesi d'accusa ricollega anche all'avv. Sciumè, l'ordinanza impugnata ravvisa *"il portato di un'opera pervicacemente e professionalmente votata ad assicurare al cliente il conseguimento degli obiettivi illeciti da lui perseguiti, con il supporto di un apparato di competenze, di risorse materiali, di relazioni interpersonali proiettate anche su scala internazionale, destinato oggettivamente a consentire che quest'ultima possa tornare a muoversi – in altre direzioni – su canali di qualificata efficienza"*.

In forma retorica, l'ordinanza impugnata presenta la vicenda Zummo come di per sé sintomatica .. di che cosa? Di un supposto pericolo concreto di reiterazione, come dovrebbe essere una motivazione sulla applicazione di una misura cautelare personale? Il Tribunale *non* lo ha scritto, ed ha invece usato una frase davvero curiosa: *destinato oggettivamente a ...*. Se analizziamo questa frase, in cui il Tribunale sembra avere scolpito il contenuto della sua prognosi, non troviamo nulla che assomigli nemmeno lontanamente ad un prognosi di pericolo concreto.

In coerenza con quanto scritto nella frase precedente, il Tribunale avrebbe dovuto motivare sul pericolo concreto di partecipazione dell'avv. Sciumè ad operazioni di intestazione fittizia di beni, con finalità di elusione di misure di prevenzione patrimoniale. Ma il Tribunale ha detto – in modo non chiaro - qualcosa di diverso ed assai elusivo. Ha detto che l'avv. Sciumè potrebbe *tornare a muoversi* in modo efficiente *in altre direzioni*, utilizzando un suo *apparato di competenze, di risorse materiali, di relazioni interpersonali proiettate anche su scala internazionale*. Ha però evitato di dire (non ha avuto il coraggio di dire) che l'avv. Sciumè, se non sarà bloccato dalla misura cautelare, probabilmente utilizzerà le sue risorse e relazioni per intestazioni fittizie di beni, con finalità di elusione di misure di prevenzione patrimoniale. La curiosa

10 

formula 'destinato oggettivamente a...' sembra scelta apposta per coprire la mancata formulazione di un tale giudizio.

Il denunciato vizio motivazionale emerge dunque con tutta evidenza dallo stesso testo del provvedimento impugnato, che non offre al lettore alcun argomento in ordine al concreto pericolo di commissione di reati della stessa specie di quello oggetto di contestazione.

3.2. Se passiamo ad analizzare gli elementi adottati come base della sfuggente valutazione, non troviamo nulla che possa avere significato indiziante d'un concreto pericolo di partecipazione dell'avv. Sciumè (oggi, all'inizio del 2009) ad operazioni di intestazione fittizia di beni, con finalità di elusione di misure di prevenzione patrimoniale.

L'unica caratteristica della condotta ipotizzata dall'accusa, cui viene dato rilievo, è la reiterazione nel tempo, in due momenti distinti (nel 2003 e nel 2005). Lasciando fra parentesi ogni questione di fatto e di diritto sul merito della contestazione, ci basta ricordare che **la giurisprudenza della Cassazione ha espressamente escluso che il pericolo di commissione di futuri reati possa desumersi dalla protrazione nel tempo delle condotte oggetto d'accusa**; a ragionare in tal modo, si arriverebbe a concludere che ogni reato permanente o continuato comporterebbe un pericolo di reiterazione (Cass. 28 novembre 1997, in Riv. pen. 1998, 625). Una siffatta generalizzazione è, manifestamente, priva di base razionale, oltre che incoerente con il modo (di tendenziale favore, legato ad una valutazione di minore colpevolezza) in cui l'ordinamento giuridico valuta il reato continuato.

L'inconsistenza logica dell'unico argomento indicato (condotta reiterata nel tempo) è resa nella specie vieppiù evidente dall'ampiezza degli elementi di conoscenza acquisiti sulla persona di Paolo Sciumè e sull'attività dello studio Sciumè, relativi a un arco temporale che ingloba quello cui si riferisce l'ipotesi d'accusa.

Abbiamo già richiamato nei motivi di riesame la Scheda biografica relativa a Sciumè Paolo, redatta nel 2007 dalla Direzione Investigativa Antimafia. L'ordinanza del Tribunale, come già quella del GIP, non vi ha fatto alcun riferimento, come se la DIA avesse svolto un lavoro inutile.

Il silenzio dell'ordinanza impugnata riflette l'erronea interpretazione che abbiamo criticato nel 2° motivo, cioè l'idea che dalla base di valutazione del pericolo concreto possano essere a priori esclusi elementi significativi d'informazione sulla personalità e l'attività dell'indagato. Quale che sia il giudizio da trarre, la presa in considerazione è invece doverosa: l'averla omessa costituisce dunque erronea applicazione della legge processuale; e dà corpo inoltre ad un difetto di motivazione, parametrato per l'appunto sull'inadempimento di doveri di motivazione imposti dalla legge processuale (oltre che dalla logica interna del giudizio di pericolo concreto).

Le informazioni raccolte dalla DIA sono utilissime per un giudizio informato sulla personalità e sulla condizione professionale di Paolo Sciumè, e spazzano via le conclusioni del GIP e poi del Tribunale in ordine al supposto pericolo concreto.

3.3. La sostanza dell'informazione è riassunta nella pagina iniziale, 'brevi cenni sul soggetto'. Lo studio legale e tributario Sciumè & Associati – con sede in Milano e sedi secondarie in Roma, Bologna, Varese e Rimini – *"occupa una posizione di prestigio nell'ambito delle attività (sic) operanti nei settori del diritto e dell'economia, con specifica competenza anche su operazioni di carattere internazionale"*. Vanta la partecipazione di 110 collaboratori. Il prestigio dello studio è *"connesso al prestigio personale del suo uomo di punta"*, Paolo Sciumè, del quale la nota della DIA pone in risalto prestigiose cariche e relazioni. Consigliere di Mediolanum spa, (*"stessa carica ricoperta da Luigi e Marina Elvira Berlusconi"*), in contatto *"con personaggi di primo piano del panorama economico e finanziario nazionale ed estero del calibro di Geronzi e Profumo, solo per citarne alcuni"*.


Gli accertamenti svolti *"hanno evidenziato numerosi riferimenti del professionista a personaggi politici nazionali e locali con i quali, anche in virtù della posizione di prestigio e della professione esercitata, questi risulta essere od essere stato in contatto"*. Nella voluminosa informativa alcuni contatti sono oggetto di informazione puntuale.

Scrupolosi nella raccolta di informazioni, gli uomini della DIA hanno riepilogato le dichiarazioni dei redditi di Paolo Sciumè, le sue cointeressenze e partecipazioni, le sue cariche societarie, le sue proprietà, ed una serie di notizie relative in particolare a interessi e contatti personali nel territorio ragusano (da dove la famiglia Sciumè ha origine e dove Paolo Sciumè ha una proprietà immobiliare in Ispica). Fanno parte dell'informativa anche resoconti di conversazioni telefoniche. E' stato allegato all'informativa un esauriente materiale informativo sulla struttura e sui campi di attività dello studio Sciumè.

Dagli atti depositati, abbiamo appreso che intercettazioni telefoniche sono state disposte anche su utenze di Paolo Sciumè. Tale controllo, quanto mai invasivo, è iniziato il 14 aprile 2007. Nella nota della DIA i sono riportati ampi stralci.

Tutte le informazioni acquisite - con mezzi d'indagine i più intrusivi - non fanno che offrire uno spaccato su una normale attività professionale e su contatti con personaggi (più o meno) importanti.

Dentro questo quadro la vicenda Zummo risulta marginale. Sull'interpretazione accusatoria di tale vicenda il quadro d'informazioni sull'avv. Sciumè riverbera ulteriori ragioni di dubbio. Ma persino a prendere sul serio l'ipotesi d'accusa, le informazioni acquisite dalla DIA danno un quadro dell'attività dello studio Sciumè, e di Paolo Sciumè personalmente, che non può

12 

non costituire il primo e fondamentale elemento di valutazione della sua personalità, e la base del giudizio prognostico richiesto dall'art. 274 lett. c.

L'importanza decisiva di questo quadro conoscitivo è stata ampiamente illustrata nei motivi presentati dalla difesa al Tribunale del riesame. Ma il Tribunale ha del tutto omesso di esaminare questi aspetti, in plateale violazione non solo dei criteri giuridici esposti nel 2° motivo di ricorso, ma anche del dovere di motivare sui punti evidenziati dalla difesa. Ai fini dell'art. 606, comma 1, lett. e), produciamo la scheda informativa della DIA di Palermo sull'avv. Paolo Sciumè (all.1) e gli atti (all. 2) dai quali risulta l'avvio delle operazioni di intercettazione della sua utenza cellulare nell'aprile 2007.

Gli atti del procedimento qui richiamati ed allegati, se presi in considerazione dal Tribunale della Libertà di Palermo, avrebbero avuto un valore tale da disarticolare l'intero apparato motivazionale, evidenziando l'assoluta insussistenza di elementi da cui dedurre la concretezza ed attualità del paventato pericolo di reiterazione. La loro omessa considerazione, nonostante l'esplicito riferimento ad essi compiuto dalla difesa in seno ai motivi di riesame, non può che condurre all'annullamento della sentenza per mancanza di motivazione.

L'argomento centrale dell'ordinanza del GIP (il dispiegarsi del rapporto con Zummo per un lungo periodo), insostenibile in puro diritto, si rivela assurdo sul piano logico, se calato nel contesto delle informazioni in atti sull'attività dell'avv. Sciumè, nello stesso lasso di tempo in cui v'è stato il rapporto con Zummo. Dalla *'commissione dei fatti per cui si procede'* è passato (lo dice la stessa ordinanza del GIP) un lasso temporale nel quale gli stessi inquirenti, che pure hanno tenuto sotto osservazione i comportamenti dell'avv. Sciumè, non hanno ravvisato alcuna reiterazione di fatti reato. Come può la vicenda Zummo essere valutata come segnale di pericolo concreto, con riguardo al futuro, quando il supposto pericolo *non* trova alcun riscontro negli accertamenti relativi alla attività - *anteriore, coeva e successiva* - di Paolo Sciumè e del suo studio?

L'impossibilità di trarre, dalle informazioni diligentemente raccolte dalla DIA, elementi di supporto per una prognosi di pericolo concreto, è sostanzialmente ammessa dagli stessi estensori della nota informativa, nella frase che chiude la pagina dei brevi cenni in cui la DIA sintetizza le informazioni acquisite. Dopo avere evidenziato il prestigio e la professionalità di Paolo Sciumè, i suoi contatti con personaggi di primo piano, i suoi interessi professionali di alto profilo, l'estensore dell'informativa scrive: *"Tuttavia va anche evidenziato che la riconosciuta e comprovata professionalità di Paolo Sciumè nel settore della pianificazione e consulenza aziendale, tenuto conto dei suoi contatti con personaggi quali Zummo Francesco e Civello Francesco, debba essere ritenuta di grande interesse con riferimento ai benefici che l'organizzazione criminale 'cosa nostra' trarrebbe da eventuali suggerimenti del citato professionista nell'attività di riciclaggio dei proventi derivanti da attività delittuose"*.


Questa frase trasmette un messaggio di questo genere: siamo andati a fondo nell'indagare su Paolo Sciumè, e a parte la vicenda Zummo (che non è oggetto specifico della nostra indagine sulla persona) non abbiamo trovato assolutamente nulla che abbia o possa essere sospettato di avere rilievo penale. Quello che abbiamo trovato lo riferiamo con dovizia di particolari; non c'è nulla che abbia a che fare con la mafia. Che cosa possiamo allora dire, noi investigatori della DIA, in risposta all'interrogativo se vi sia pericolo di rapporti illeciti dell'avv. Sciumè con la mafia? Tutto ciò che possiamo dire, è che Paolo Sciumè è così bravo, che la mafia potrebbe trarre benefici da eventuali suggerimenti del citato professionista nell'attività di riciclaggio dei proventi derivanti da attività delittuose. Certo, noi inquirenti sappiamo benissimo che gli eventuali suggerimenti non sono stati richiesti dalla mafia all'avv. Sciumè. Sappiamo che la nostra frase surriferita esprime un giudizio del tutto astratto da elementi concreti; lo abbiamo formulato solo per esprimere (a buoni intenditori) l'esito finale della nostra indagine sulla persona. Non c'è nulla che faccia pensare che la mafia abbia davvero bisogno di chiedere e si proponga di chiedere suggerimenti a Paolo Sciumè, e che costui sia disponibile a un tale rapporto. Tutto ciò che abbiamo accertato va in tutt'altra direzione.

Questa lettura della frase in commento (che ci piace attribuire ad autoironia dell'estensore della nota) esprimerebbe la difficile situazione dell'investigatore: che ha bisogno di essere sospettoso nel procedere, ma ha altrettanto bisogno di una lucida intelligenza delle situazioni e dei limiti di ciò che via via riesca ad acquisire. Per investigazioni che abbiano successo investigativo e significati di giustizia, non vi sono alternative. L'indagine può e deve essere intelligentemente sospettosa nel procedere, ma intransigentemente garantista nelle valutazioni e decisioni finali. Se un efficace contrasto alla mafia è esigenza vitale per la tenuta della legalità, è altrettanto (anzi ancor più) essenziale il rispetto per la libertà e dignità della persona, e per la garanzia apprestata dalla presunzione di non colpevolezza quale regola di trattamento per tutta la durata delle investigazioni e del processo.

E' a presidio di queste esigenze, ugualmente fondamentali per la dignità delle persone e la dignità delle istituzioni, che il Tribunale del riesame si caratterizza fondamentalmente come Tribunale della libertà; e francamente dispiace, nel caso di specie, di averlo visto funzionare come copertura di un'inaccettabile logica del sospetto.

4° motivo: erronea applicazione della legge processuale e difetto di motivazione, nella mancata considerazione dell'indulto.

L'ordinanza impugnata ha escluso che osti alla misura cautelare l'indulto del 2006, pur applicabile *ratione temporis*; ciò sulla premessa (p. 3) che "l'indulto è istituito precipuamente destinato a spendere il suo rilievo in sede esecutiva, e che solo se sia possibile argomentare – su basi univoche – che esso in prospettiva estinguerà integralmente la pena irrogando, può invece far valere la sua rilevanza in fase cautelare".



Su questa base, il Tribunale si è astenuto dal formulare una propria valutazione prognostica sulla pena ipoteticamente irroganda; si è astenuto, cioè, dal controllare se il GIP, nel disporre la misura cautelare, abbia o non abbia rispettato il vincolo posto dall'art. 275, comma 2, pure espressamente richiamato dal Tribunale.

E' sorprendente che, nella ricostruzione operata dal Tribunale circa i presupposti della misura cautelare personale, vengano ammessi larghi spazi di discrezionalità *in malam partem*, e un giudizio univoco (una sorta di inversione dell'onere della prova) sia invece richiesto esclusivamente su un limite garantista volto ad evitare misure restrittive senza che sia seriamente prevista una successiva condanna a pena da espiare in concreto.

Anche sulla questione dell'indulto l'ordinanza del Tribunale è dunque viziata da un'erronea interpretazione della legge processuale, e da un conseguente difetto di motivazione.

Ma v'è di più. **Il Tribunale non ha recepito la valutazione di gravità dell'asserita condotta di partecipazione contestata all'avv. Sciumè**, che attraversa l'intera ordinanza del GIP e si riassume nella attribuzione a Sciumè di un contributo chiave, ideativo ed esecutivo (cfr. p. 65 dell'ordinanza del GIP). Tutto questo, nell'ordinanza del Tribunale, scompare, ed anzi il Tribunale si sottrae vistosamente ad ogni valutazione di gravità, persino in relazione al problema dell'applicabilità dell'indulto.

D'altro canto, nelle molte pagine dedicate dal Tribunale alla questione degli indizi, le condotte di concorso attribuite all'avv. Sciumè si esauriscono nella indicazione del Bravetti (funzionario di una banca svizzera) quale idoneo gestore del patrimonio di cui è causa, e nella asserita approvazione di operazioni non da lui progettate. Nessun apporto tecnico specifico (né ideativo né esecutivo) è attribuito all'avv. Sciumè. Né è messo in dubbio che i cespiti patrimoniali di cui è causa provengano dal dissequestro disposto dal Procuratore luganese d.ssa Carla Del Ponte.

Insomma: l'ordinanza del Tribunale è sganciata da una valutazione positiva di gravità dell'ipotizzata condotta di partecipazione. E ciò, oltre che viziare l'argomento che nega rilievo all'indulto, conferma conclusivamente l'arbitrarietà della prognosi sottesa alla misura cautelare.

Per queste ragioni si chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo, con le consequenziali statuizioni anche in ordine all'ordinanza impositiva della misura cautelare disposta nei confronti dell'avv. Paolo Sciumè.

Con il presente ricorso i sottoscritti difensori rinunciano alla notifica dell'avviso di deposito della ordinale del Tribunale del Riesame ed ai conseguenti termini.

Milano-Siracusa, 26 febbraio 2009


(avv. prof. Domenico Pulitanò)

(avv. Ettore Randazzo)

(avv. Sergio Monaco)





**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 23 APRILE 2009:**

- **Revoca delle deleghe al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 c.c. per aumentare a pagamento il capitale sociale, deliberate in data 26 aprile 2005 ed integrate in data 19 aprile 2007, relativamente agli aumenti di capitale a favore dei dipendenti e degli amministratori; conseguente eliminazione delle clausole di cui all'art. 6) commi 5.1 e 5.3 dello statuto sociale**
-

Relazione del Consiglio di Amministrazione

**all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata il giorno 23 aprile 2009 in
prima convocazione e 24 aprile 2009 in seconda convocazione**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in ordine al seguente argomento:

- 1. Revoca delle deleghe al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 c.c. per aumentare a pagamento il capitale sociale, deliberate in data 26 aprile 2005 ed integrate in data 19 aprile 2007, relativamente agli aumenti di capitale a favore dei dipendenti e degli amministratori; conseguente eliminazione delle clausole di cui all'art. 6) commi 5.1 e 5.3 dello statuto sociale.**

* * *

Con riferimento all'unico argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria ed a quanto oggetto di trattazione nella parte ordinaria del'assemblea al punto 4), siete stati convocati in assemblea straordinaria per esaminare la proposta di revoca delle deleghe al Consiglio di Amministrazione, conferite ex art. 2443 del codice civile dall'assemblea dei soci in data 26 aprile 2005 ed in data 19 aprile 2007, per aumentare a pagamento il capitale sociale, anche in più riprese, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci, mediante offerta di opzioni di sottoscrizione - esercitabile in più riprese ed in più annualità - al fine di dare attuazione al piano di azionariato rivolto ai dipendenti, ai collaboratori e agli amministratori della Società e delle controllate (il "Piano 2005"), approvato dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega conferitagli dall'assemblea dei soci del 26 aprile 2005.

In proposito, il Consiglio premette che, con le deliberazioni del 26 aprile 2005 e del 19 aprile 2007, l'assemblea aveva conferito al Consiglio di Amministrazione: (i) la delega ex art. 2443 c.c. per aumentare il capitale sociale per massimi Euro 400.000,00 mediante l'emissione di massime n. 4.000.000 azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, riservate ai dipendenti della Società e delle controllate; (ii) la delega ex art. 2443 c.c. per aumentare il capitale sociale per massimi Euro 400.000,00 mediante l'emissione di massime n. 4.000.000 azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, riservate ai collaboratori della Società e delle controllate; e (iii) la delega ex art. 2443 c.c. per aumentare il capitale sociale per massimi Euro 400.000,00, mediante l'emissione di massime n. 4.000.000,00 azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, riservate agli amministratori della Società e delle controllate.

Si rinvia per la descrizione del Piano 2005 alle relazioni del Consiglio di Amministrazione all'assemblea ordinaria dei soci del 26 aprile 2005 e del 19 aprile 2007 (allegate).

Il Consiglio di Amministrazione rileva che, anche alla luce delle modifiche di recente introdotte al trattamento fiscale dei piani di stock option (ivi inclusa l'attuazione del principio di piena derivazione dal bilancio IAS, che ha prodotto incertezze riguardo al corretto trattamento delle opzioni), nonché in ragione delle significative modifiche al contesto congiunturale mondiale, che hanno sovvertito numerosi parametri economici, privando in taluni casi i piani di incentivazione azionaria della loro valenza quali strumenti di incentivazione e fidelizzazione, il Consiglio di Amministrazione – su proposta del Comitato per la Remunerazione - nel corso degli ultimi mesi ha attentamente valutato l'opportunità di proseguire o meno con l'attuazione del Piano 2005. Alla luce delle analisi condotte e sulla base delle valutazioni svolte il Consiglio ha deliberato di proporre all'assemblea dei soci di revocare, per la parte ineseguita, il Piano 2005, riservandosi di studiare al contempo forme alternative di incentivazione e fidelizzazione a medio/lungo termine in favore dei dipendenti, collaboratori ed amministratori, e - conseguentemente - di revocare, per la parte non ancora eseguita, le deleghe conferite al Consiglio di Amministrazione dalle assemblee del 26 aprile 2005 e del 19 aprile 2007, per gli aumenti di capitale riservati ai dipendenti e agli amministratori a servizio delle opzioni non ancora assegnate.

Il Consiglio ha infatti ritenuto coerente con le indicazioni del Comitato per la Remunerazione interrompere la prosecuzione del Piano 2005 per la parte non ancora eseguita, precisando che - in caso di approvazione da parte dell'assemblea in seduta ordinaria della proposta di cessazione del Piano 2005 per la parte ancora non eseguita - la revoca delle deleghe conferite al consiglio di amministrazione non riguarderebbe la delega conferita dall'assemblea del 26 aprile 2005 per aumentare il capitale sociale al servizio del piano di azionariato riservato ai collaboratori della Società e delle controllate, in quanto con riferimento a tale categoria di destinatari le opzioni saranno comunque assegnate ai relativi beneficiari nel corso dei prossimi mesi, essendo in corso il computo del raggiungimento degli obiettivi posti in fase di preassegnazione nel 2008.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo, pertanto, ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L'assemblea:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nonché la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'assemblea ordinaria dei soci, relativamente al punto 4) all'ordine del giorno della parte ordinaria (“Approvazione ex art. 114-bis TUF delle modifiche al piano di azionariato deliberato in data 26 aprile 2005”);
- preso atto delle deliberazioni precedentemente assunte dall'assemblea ordinaria dei soci in data odierna, relativamente al medesimo punto all'ordine del giorno;

delibera

- 1) di prendere atto e approvare le modifiche apportate al Piano 2005 dall'assemblea dei soci in seduta ordinaria secondo le proposte contenute nella relazione del Consiglio di Amministrazione alla predetta assemblea;
- 2) di revocare la delega al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del codice civile, per aumentare a pagamento il capitale sociale per un quinquennio per un ammontare di complessive massime n. 4.000.000 azioni ordinarie da offrire, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci, ai dipendenti della Società e delle controllate, deliberata dall'assemblea della Società del 26 aprile 2005 e parzialmente eseguita;
- 3) di revocare la delega al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del codice civile, per aumentare a pagamento il capitale sociale per un quinquennio per un ammontare di complessive massime n. 4.000.000 azioni ordinarie da offrire, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci, agli amministratori della Società e delle controllate, deliberata dall'assemblea della Società del 26 aprile 2005 e del 19 aprile 2007 e parzialmente eseguita;
- 4) di conferire al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri per eseguire le deliberazioni di cui sopra ed in particolare per adempiere ad ogni formalità ivi connessa, con facoltà di introdurre le eventuali varianti od integrazioni che fossero allo scopo necessarie ed opportune;
- 5) di modificare di conseguenza l'articolo 6 dello statuto sociale.

MEDIOLANUM S.p.A.	
Statuto sociale	
<p>Testo dell'articolo 6 vigente</p> <p>1. Il capitale sociale è di euro 73.009.610,90 (settantatremilioninovemilaseicentodieci virgola novanta), suddiviso in n. 730.096.109 (settecentotrentamilioninovantaseimilacentonove) azioni del valore nominale di euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna.</p> <p>2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.</p> <p>3. Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo può essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di</p>	<p>Testo dell'articolo 6 proposto</p> <p>1. Il capitale sociale è di euro 73.009.610,90 (settantatremilioninovemilaseicentodieci virgola novanta), suddiviso in n. 730.096.109 (settecentotrentamilioninovantaseimilacentonove) azioni del valore nominale di euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna.</p> <p>2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.</p> <p>3. Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo può essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di</p>

emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della Società incaricata della revisione contabile. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

4. Fermo restando il disposto dell'articolo 2441, ottavo comma del codice civile, l'Assemblea, a servizio dei piani di stock option e con deliberazione approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di convocazione successiva alla prima, può deliberare l'aumento del capitale sociale entro il limite massimo del 5% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare il prezzo di sottoscrizione con sconti rispetto al prezzo medio di borsa, purchè parametrato ad indici oggettivi previsti dai piani di stock option stessi. Il valore minimo di sottoscrizione di ciascuna azione non deve essere comunque inferiore al maggiore fra la quota proporzionale del patrimonio netto contabile e il valore nominale.

5. L'Assemblea può delegare le deliberazioni di cui ai precedenti commi al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2443 del codice civile.

5.1 L'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005 ha deliberato di attribuire agli amministratori, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 400.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile, a dipendenti della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato; le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari al valore normale di mercato - come definito dalla normativa fiscale - delle stesse alla data delle rispettive delibere di aumento del capitale da parte del Consiglio di Amministrazione, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità; i diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intrasferibili inter vivos; le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora

emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della Società incaricata della revisione contabile. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

4. Fermo restando il disposto dell'articolo 2441, ottavo comma del codice civile, l'Assemblea, a servizio dei piani di stock option e con deliberazione approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di convocazione successiva alla prima, può deliberare l'aumento del capitale sociale entro il limite massimo del 5% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare il prezzo di sottoscrizione con sconti rispetto al prezzo medio di borsa, purchè parametrato ad indici oggettivi previsti dai piani di stock option stessi. Il valore minimo di sottoscrizione di ciascuna azione non deve essere comunque inferiore al maggiore fra la quota proporzionale del patrimonio netto contabile e il valore nominale.


5. L'Assemblea può delegare le deliberazioni di cui ai precedenti commi al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2443 del codice civile.

SOPPRESSO



l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

- 5.2 L'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005 ha deliberato di attribuire agli amministratori, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 400.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, a collaboratori della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato; le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data di assegnazione, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al novanta per cento al valore del patrimonio netto e pari al dieci per cento alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità; i diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intransferibili inter vivos; le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.
- 5.3 L'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005, con successiva modifica in data 19 aprile 2007, ha deliberato di attribuire agli amministratori, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dal 26 aprile 2005, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 400.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione

- 
- 5.2 5.1 L'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005 ha deliberato di attribuire agli amministratori, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 400.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, a collaboratori della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato; le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data di assegnazione, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al novanta per cento al valore del patrimonio netto e pari al dieci per cento alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità; i diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intransferibili inter vivos; le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

SOPPRESSO



del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, ad amministratori della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato; le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data di assegnazione, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al novanta per cento al valore del patrimonio netto e pari al dieci per cento alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità; i diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intrasferibili inter vivos; le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

Aumento delegato in data 12 maggio 2004.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 12 maggio 2004, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 75.900 (settantacinquemilanovecento) mediante emissione di massime n. 759.000 (settecentocinquantanovemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 12 maggio 2004 allo stesso giorno del mese solare precedente;
- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 72.934 (settantaduemilanovecentotrentaquattro) mediante emissione di massime n. 729.340 (settecentoventinovemilatrecentoquaranta) azioni

Aumento delegato in data 12 maggio 2004.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 12 maggio 2004, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 75.900 (settantacinquemilanovecento) mediante emissione di massime n. 759.000 (settecentocinquantanovemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 12 maggio 2004 allo stesso giorno del mese solare precedente;
- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 72.934 (settantaduemilanovecentotrentaquattro) mediante emissione di massime n. 729.340 (settecentoventinovemilatrecentoquaranta) azioni

ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione ai collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo pari a euro 0,583 (zero virgola cinquecentottantatre); di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 18.000 (diciottomila) mediante emissione di massime n. 180.000 (centottantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione agli amministratori non dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo pari a euro 0,583 (zero virgola cinquecentottantatre).

La sottoscrizione dei predetti aumenti di capitale a pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 12 maggio 2004, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione corrispondenti alle deliberazioni di aumento del capitale sociale di cui ai precedenti punti è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 12 maggio 2004: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 13 luglio 2005.

- 1) Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 luglio 2005, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, ha deliberato:
 - di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 68.100,00 (sessantottomilacento virgola zero) mediante emissione di massime n. 681.000 (seicentoottantunmila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1),

ordinarie del valore nominale di ~~euro 0,1~~ (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione ai collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo pari a euro 0,583 (zero virgola cinquecentottantatre); di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 18.000 (diciottomila) mediante emissione di massime n. 180.000 (centottantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione agli amministratori non dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo pari a euro 0,583 (zero virgola cinquecentottantatre).

La sottoscrizione dei predetti aumenti di capitale a pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 12 maggio 2004, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione corrispondenti alle deliberazioni di aumento del capitale sociale di cui ai precedenti punti è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 12 maggio 2004: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 13 luglio 2005.

- 1) Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 luglio 2005, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, ha deliberato:
 - di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 68.100,00 (sessantottomilacento virgola zero) mediante emissione di massime n. 681.000 (seicentoottantunmila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n.

c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 13 luglio 2005 allo stesso giorno del mese solare precedente;

- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 39.000,00 (trentanovemila virgola zero) mediante emissione di massime n. 390.000 (trecentonovantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,118 (uno virgola centodiciotto);

la sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

- 2) Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 luglio 2005, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 25.444,00 (venticinquemilaquattrocentoquarantaquattro virgola zero) mediante emissione di massime n. 254.440 (duecentocinquantaquattromilaquattrocentoquaranta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 0,648 (zero virgola seicentoquarantotto).

La sottoscrizione del predetto aumento di capitale a

1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 13 luglio 2005 allo stesso giorno del mese solare precedente;

- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 39.000,00 (trentanovemila virgola zero) mediante emissione di massime n. 390.000 (trecentonovantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,118 (uno virgola centodiciotto);

la sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

- 2) Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 luglio 2005, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 25.444,00 (venticinquemilaquattrocentoquarantaquattro virgola zero) mediante emissione di massime n. 254.440 (duecentocinquantaquattromilaquattrocentoquaranta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 0,648 (zero virgola seicentoquarantotto).

La sottoscrizione del predetto aumento di capitale a

pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 10 maggio 2006.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 10 maggio 2006, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, ha deliberato:

- a) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 71.400,00 (settantunmilaquattrocento virgola zero) mediante emissione di massime n. 714.000 (settecentoquattordicimila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 10 maggio 2006 allo stesso giorno del mese solare precedente;
- b) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 58.750,00 (cinquantottomilasettecentocinquanta virgola zero) mediante emissione di massime n. 587.500 (cinquecentoottantasettemilacinquecento) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,210 (uno virgola duecentodieci);
- c) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 60.900,00 (sessantamilanovecento virgola zero) mediante emissione di massime n. 609.000 (seicentonovemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) cia-

pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 10 maggio 2006.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 10 maggio 2006, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, ha deliberato:

- a) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 71.400,00 (settantunmilaquattrocento virgola zero) mediante emissione di massime n. 714.000 (settecentoquattordicimila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 10 maggio 2006 allo stesso giorno del mese solare precedente;
- b) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 58.750,00 (cinquantottomilasettecentocinquanta virgola zero) mediante emissione di massime n. 587.500 (cinquecentoottantasettemilacinquecento) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,210 (uno virgola duecentodieci);
- c) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 60.900,00 (sessantamilanovecento virgola zero) mediante emissione di massime n. 609.000 (seicentonovemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) cia-

scuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,210 (uno virgola duecentodieci).

La sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 10 maggio 2006, per gli aumenti sub. a) e c), nonché successivi al decorso del termine di tre anni dal 10 maggio 2006, per l'aumento sub. b), fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine rispettivamente di due anni, per gli aumenti sub. a) e c), e di tre anni per l'aumento sub. b), dal 10 maggio 2006: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 10 maggio 2007.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 10 maggio 2007, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, ha deliberato:

- a) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 76.025,00 mediante emissione di massime n. 760.250 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 10 maggio 2007 allo stesso giorno del mese solare precedente;
- b) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 90.731,10 mediante emissione di massime n. 907.311 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna,

scuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,210 (uno virgola duecentodieci).

La sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 10 maggio 2006, per gli aumenti sub. a) e c), nonché successivi al decorso del termine di tre anni dal 10 maggio 2006, per l'aumento sub. b), fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine rispettivamente di due anni, per gli aumenti sub. a) e c), e di tre anni per l'aumento sub. b), dal 10 maggio 2006: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 10 maggio 2007.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 10 maggio 2007, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, ha deliberato:

- a) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 76.025,00 mediante emissione di massime n. 760.250 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 10 maggio 2007 allo stesso giorno del mese solare precedente;
- b) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 90.731,10 mediante emissione di massime n. 907.311 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna,

godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,30;

- c) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 78.380,00 mediante emissione di massime n. 783.800 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,30.

La sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 10 maggio 2007, relativamente all'aumento sub c), nonché successivi al decorso del termine di tre anni dal 10 maggio 2007 per l'aumento sub. b), mentre deve avvenire, sempre in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei dodici mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni dal 10 maggio 2007, relativamente all'aumento sub a), fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine rispettivamente di due anni, per l'aumento sub. c), e di tre anni per l'aumento sub. b), dal 10 maggio 2007, ed alla data del quinto giorno lavorativo del dodicesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni dal 10 maggio 2007, relativamente all'aumento sub a): qualora entro detti termini gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 13 maggio 2008.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 maggio 2008, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, come modificata in data 19 aprile 2007, ha deliberato:

- a) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 65.000 mediante emissione di massime n. 650.000 azioni ordinarie del valore no-

godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,30;

- c) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 78.380,00 mediante emissione di massime n. 783.800 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,30.

La sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 10 maggio 2007, relativamente all'aumento sub c), nonché successivi al decorso del termine di tre anni dal 10 maggio 2007 per l'aumento sub. b), mentre deve avvenire, sempre in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei dodici mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni dal 10 maggio 2007, relativamente all'aumento sub a), fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine rispettivamente di due anni, per l'aumento sub. c), e di tre anni per l'aumento sub. b), dal 10 maggio 2007, ed alla data del quinto giorno lavorativo del dodicesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni dal 10 maggio 2007, relativamente all'aumento sub a): qualora entro detti termini gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 13 maggio 2008.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 maggio 2008, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, come modificata in data 19 aprile 2007, ha deliberato:

- a) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 65.000 mediante emissione di massime n. 650.000 azioni ordinarie del valore nomi-

minale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportato dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 13 maggio 2008 allo stesso giorno del mese solare precedente;

- b) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 102.661,20 mediante emissione di massime n. 1.026.612 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,067;
- c) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 72.200 mediante emissione di massime n. 722.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,067.

La sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 13 maggio 2008, relativamente all'aumento sub. c), nonché successivi al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2008, per l'aumento sub. b), mentre deve avvenire, sempre in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei dodici mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2008, relativamente all'aumento sub. a), fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine rispettivamente di due anni, per

nale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportato dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 13 maggio 2008 allo stesso giorno del mese solare precedente;

- b) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 102.661,20 mediante emissione di massime n. 1.026.612 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,067;
- c) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 72.200 mediante emissione di massime n. 722.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,067.



La sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 13 maggio 2008, relativamente all'aumento sub. c), nonché successivi al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2008, per l'aumento sub. b), mentre deve avvenire, sempre in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei dodici mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2008, relativamente all'aumento sub. a), fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine rispettivamente di due anni, per

l'aumento sub. c), e di tre anni, per l'aumento sub. b), dal 13 maggio 2008, ed alla data del quinto giorno lavorativo del dodicesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2008, relativamente all'aumento sub a): qualora entro detti termini gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

l'aumento sub. c), e di tre anni, per l'aumento sub. b), dal 13 maggio 2008, ed alla data del quinto giorno lavorativo del dodicesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2008, relativamente all'aumento sub a): qualora entro detti termini gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Milano 3, Basiglio, 4 marzo 2009

Mediolanum S.p.A.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Roberto Ruozi



**Relazione del Consiglio di Amministrazione
all'assemblea straordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2005**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in ordine ai seguenti argomenti:

1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 del codice civile per aumentare a pagamento il capitale sociale, anche in più riprese, per un quinquennio, per un ammontare di complessive massime n. 3.000.000 di azioni ordinarie da Euro 0,10 cadauna da offrire, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci, ai dipendenti della Società e delle controllate, deliberata dall'assemblea ordinaria e straordinaria della Società del 12 aprile 2001 e parzialmente eseguita;
2. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 del codice civile per aumentare a pagamento il capitale sociale, anche in più riprese, per un quinquennio, per un ammontare di complessive massime n. 1.500.000 di azioni ordinarie da Euro 0,10 cadauna da offrire, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci, agli Amministratori non dipendenti della Società e delle controllate, deliberata dall'assemblea ordinaria e straordinaria della Società del 12 aprile 2001 e parzialmente eseguita;
3. Approvazione delle linee guida di un piano di azionariato rivolto ai dipendenti, ai collaboratori ed agli amministratori non dipendenti della Società e delle controllate; delibere connesse e deleghe di poteri per l'attuazione del piano;
4. Delega al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del codice civile, per un quinquennio, per aumentare a pagamento il capitale sociale, anche in più riprese, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci, mediante offerta di Opzioni di sottoscrizione esercitabili in più riprese ed in più annualità da offrire:
 - per un ammontare di complessive massime n. 4.000.000 di azioni ordinarie da Euro 0,10 cadauna ai dipendenti della Società e delle controllate;
 - per un ammontare di complessive massime n. 4.000.000 di azioni ordinarie da Euro 0,10 cadauna da offrire ai collaboratori della Società e delle controllate;
 - per un ammontare di complessive massime n. 1.500.000 azioni ordinarie da Euro 0,10 cadauna da offrire, agli amministratori non dipendenti della Società e delle controllate;



deliberazioni inerenti e conseguenti.

Punti 1), 2), 3) e 4)

Con riferimento agli argomenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), che vengono trattati congiuntamente, siete stati convocati per esaminare la proposta di revoca, per la parte non ancora eseguita, delle deleghe conferite dall'assemblea del 12 aprile 2001 per aumentare il capitale sociale al servizio del piano di azionariato rivolto ai dipendenti e agli amministratori non dipendenti della Società e delle controllate, nonché la proposta di aumento del capitale sociale da riservare ai dipendenti, ai collaboratori ed agli amministratori non dipendenti della Vostra Società e delle società controllate al servizio dell'istituzione del nuovo piano di azionariato (nel seguito anche più brevemente il "Piano") di cui al punto 3) all'ordine del giorno.

Quanto ai punti 1) e 2), il Consiglio osserva che le deleghe conferite dall'assemblea del 12 aprile 2001 avevano ad oggetto, tra l'altro, gli aumenti di capitale sociale al servizio del piano di azionariato 2001 rivolto ai dipendenti, collaboratori ed amministratori non dipendenti della Società e delle controllate (il "Piano 2001"). Tale piano ha avuto alla data odierna attuazione - seppure non per l'intero ammontare - mediante diversi cicli annuali di assegnazione di Opzioni, con contestuale esecuzione dei relativi aumenti di capitale sociale. Ad oggi, le deleghe conferite al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale risultano non eseguite per un importo rispettivamente pari a Euro 200,00 (su un totale di Euro 300.000,00) con riferimento all'aumento riservato ai dipendenti, pari a Euro 71.066,00 (su un totale di Euro 300.000,00) con riferimento all'aumento riservato ai collaboratori, e pari a Euro 77.000,00 (su un totale di Euro 150.000,00) con riferimento all'aumento riservato agli amministratori non dipendenti.

Tenuto conto della proposta di adozione di un nuovo piano di azionariato di cui *infra*, si ritiene opportuno proporre all'assemblea di revocare, per la parte non ancora eseguita, le deleghe conferite al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea del 12 aprile 2001 limitatamente agli aumenti di capitale riservati ai dipendenti e agli amministratori non dipendenti. La proposta di revoca non riguarda invece la delega conferita dalla stessa assemblea del 12 aprile 2001 al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale al servizio del piano di azionariato riservato ai collaboratori della Società e delle controllate, in quanto per tale categoria di destinatari, non è stato esaurito il quarto ciclo annuale di assegnazione delle Opzioni.

Con riferimento al punto 3), il Consiglio di Amministrazione - anche in base alle posi-


ve esperienze passate - ritiene che l'attuazione del Piano rappresenti uno strumento particolarmente efficace al fine di promuovere l'incentivazione e la fidelizzazione di quei dipendenti, amministratori e collaboratori della Società e delle controllate (nel seguito, congiuntamente, i "Destinatari") che contribuiscono in modo determinante al successo della Società e del Gruppo.

Il Piano, la cui attuazione e gestione è demandata ad un apposito Comitato all'uopo costituito, si fonda sull'assegnazione ai Destinatari di diritti per la sottoscrizione di azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. di nuova emissione (le "Opzioni"). Le Opzioni saranno personali e non saranno trasferibili *inter vivos*.

Il Piano avrà attuazione mediante aumenti del capitale sociale riservati a ciascuna delle categorie dei Destinatari, ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, del codice civile, deliberati dal Consiglio di Amministrazione a ciò delegato ai sensi dell'art. 2443 del codice civile. Si propone di stabilire per tutti gli aumenti di capitale la durata della delega agli amministratori per il periodo massimo di cui all'art. 2443 del codice civile e dunque per cinque anni a partire dalla data della delibera assembleare.

L'esercizio delle Opzioni assegnate ai Destinatari del Piano potrà essere subordinato al conseguimento di obiettivi di *performance* di natura economica e/o finanziaria, nonché al mantenimento del rapporto intercorrente tra il Destinatario e la Società o altra società del Gruppo: questi vincoli verranno specificamente individuati e disciplinati dal Comitato nei Regolamenti.

In proposito, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del fatto che le Opzioni assegnate a valere sul Piano 2001 non sempre si sono rivelate uno strumento adeguato per il riconoscimento ai destinatari della crescita del valore del Gruppo Mediolanum riconducibile alla loro attività e al loro impegno. Ciò in quanto le Opzioni assegnate si sono rivelate di fatto parzialmente inesercitabili, principalmente a causa della diminuzione del corso di borsa delle azioni, pesantemente influenzato da fattori esogeni di mercato. Infatti, da un lato le Opzioni assegnate ai dipendenti al valore normale sono risultate "out of the money", ovvero il prezzo di esercizio delle Opzioni (e quindi il prezzo di sottoscrizione delle azioni) è risultato essere superiore al prezzo delle azioni alla data di esercizio delle Opzioni; dall'altro, per le Opzioni assegnate ai collaboratori ed amministratori non dipendenti non si è verificata la condizione di esercizio che subordina l'esercizio a che il prezzo ufficiale di Borsa delle azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. alla data di esercizio delle Opzioni sia almeno pari al prezzo ufficiale di Borsa delle



azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. alla data di assegnazione delle Opzioni. Preso atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha comunque riconosciuto che, malgrado la congiuntura economica sfavorevole e i drammatici eventi mondiali, la Società negli anni 2001-2004 ha notevolmente incrementato la sua posizione sul mercato, registrando risultati positivi in termini sia di risultati netti consolidati che di incremento dell'“*embedded value*”. Per tutto quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ritiene di fare esperienza del Piano 2001 al fine di proporre a codesta assemblea l'istituzione di un nuovo piano di stock option in cui i criteri di attribuzione delle Opzioni e le relative condizioni di esercizio, cui le Opzioni sono subordinate, siano tali da consentire ai destinatari delle Opzioni di esercitare le stesse nel rispetto di parametri oggettivi legati non solo all'andamento dei corsi di borsa, ma anche ad altri indicatori di *performance* a livello aziendale, realizzando così in maniera più adeguata gli obiettivi di incentivazione e fidelizzazione che soggiacciono all'introduzione di un piano di stock option.

In particolare, anche tenuto conto di quanto illustrato in precedenza, l'esercizio delle Opzioni da assegnarsi ai collaboratori ed agli amministratori non dipendenti sarà subordinato al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi (le “**Condizioni di Esercizio**”):

(i) che il prezzo ufficiale di Borsa delle azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. alla data di inizio esercizio delle Opzioni sia almeno pari al prezzo ufficiale di Borsa delle azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. alla data di assegnazione delle Opzioni; ovvero (ii) che la variazione del prezzo ufficiale di Borsa delle azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. nel periodo intercorrente tra la data di assegnazione e la data di inizio esercizio delle Opzioni (il “**Periodo Rilevante**”) non sia inferiore alla media aritmetica delle variazioni registrate nel Periodo Rilevante dagli indici “S & P/Mib, Comit Assicurativi e Comit Bancari” (gli “**Indici**”), opportunamente rettificata secondo i criteri comunemente adottati nella prassi finanziaria al fine di tenere conto del coefficiente di correlazione (c.d. beta) tra le azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. e detti Indici nel Periodo Rilevante; la variazione media rettificata degli Indici sarà calcolata da un terzo indipendente appositamente incaricato; ovvero (iii) che il valore intrinseco (“*Embedded Value*”) del Gruppo Mediolanum, calcolato da un terzo indipendente appositamente incaricato, riferito all'ultimo bilancio approvato precedentemente alla data di inizio dell'esercizio delle Opzioni sia almeno pari al valore intrinseco del Gruppo riferito all'ultimo bilancio approvato precedentemente alla data di assegnazione delle Opzioni.

In relazione al numero delle Opzioni da assegnare ai potenziali Destinatari e, pertanto, alla misura massima degli aumenti di capitale sociale riservati a ciascuna categoria dei Destinatari, si propone quanto segue:

- che ai dipendenti siano assegnate fino ad un massimo di n. 4.000.000 Opzioni che conferiscono il diritto di sottoscrivere un corrispondente numero di azioni ordinarie, con godimento regolare, del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna e che, pertanto, l'aumento di capitale sociale scindibile riservato ai dipendenti sia per massimi Euro 400.000,00;
- che ai collaboratori siano assegnate fino ad un massimo di n. 4.000.000 Opzioni che conferiscono il diritto di sottoscrivere un corrispondente numero di azioni ordinarie, con godimento regolare, del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna e che, pertanto, l'aumento di capitale sociale scindibile riservato ai collaboratori sia per massimi Euro 400.000,00;
- che agli amministratori non dipendenti siano assegnate fino ad un massimo di n. 1.500.000 Opzioni che conferiscono il diritto di sottoscrivere un corrispondente numero di azioni ordinarie, con godimento regolare, del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna e che, pertanto, l'aumento di capitale sociale scindibile riservato agli amministratori sia per massimi Euro 150.000,00.

Con riferimento alle diverse categorie di Destinatari sopra previste ed alla diversa tipologia dei rapporti giuridici dagli stessi intrattenuti con la Società, ovvero con le controllate della Società, il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni al servizio del Piano, a fronte dell'esercizio delle Opzioni, sia:

- per i dipendenti, pari al valore normale di mercato - come definito dalla normativa fiscale - delle azioni della Società alla data di assegnazione delle Opzioni;
- per i collaboratori, pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data di assegnazione, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al 90% al valore del patrimonio netto e pari al 10% alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre;
- per gli amministratori non dipendenti, pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio appro-

vato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data di assegnazione, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al 90% al valore del patrimonio netto e pari al 10% alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo, pertanto, ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L'assemblea:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della relazione del collegio sindacale ove si attesta che l'attuale capitale sociale è interamente versato;
- preso atto del parere di congruità sul prezzo di emissione delle azioni rilasciato dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;

delibera

- 1) di revocare la delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 del codice civile per aumentare a pagamento il capitale sociale per un quinquennio per un ammontare di complessive massime n. 3.000.000 azioni ordinarie da offrire, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci, ai dipendenti della Società e delle controllate deliberata dall'assemblea ordinaria e straordinaria della Società del 12 aprile 2001 e parzialmente eseguita;
- 2) di revocare la delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 del codice civile per aumentare a pagamento il capitale sociale per un quinquennio, per un ammontare di complessive massime n. 1.500.000 azioni ordinarie da offrire, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci, agli amministratori non dipendenti della Società e delle controllate, deliberata dall'assemblea ordinaria e straordinaria della Società del 12 aprile 2001 e parzialmente eseguita;
- 3) di approvare l'istituzione di un piano di azionariato secondo le linee guida contenute nella relazione del Consiglio di Amministrazione;
- 4) di attribuire agli amministratori, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 400.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cada-

na, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile, a dipendenti della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato. Le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari al valore normale di mercato - come definito dalla normativa fiscale - delle stesse alla data delle rispettive delibere di aumento del capitale da parte del Consiglio di Amministrazione, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità. I diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intrasferibili *inter vivos*. Le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine;

- 5) di attribuire agli amministratori, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 400.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, a collaboratori della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato. Le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data di assegnazione, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al 90% al valore del patrimonio netto e pari al 10% alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità. I diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intrasferibili *inter vivos*. Le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine;
- 6) di attribuire agli amministratori, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo



comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 150.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 1.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, ad amministratori non dipendenti della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato. Le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data di assegnazione, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al 90% al valore del patrimonio netto e pari al 10% alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità; i diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intrasferibili *inter vivos*. Le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine;

- 7) di conferire al Comitato per il Piano di Stock Option il potere di redigere i regolamenti per l'attuazione del Piano, che fra l'altro stabiliranno i criteri di individuazione dei destinatari, stabiliranno le modalità di articolazione del piano, fisseranno i criteri per l'individuazione e la quantificazione dei parametri di performance al cui raggiungimento è condizionato l'esercizio delle Opzioni. Più in generale, di attribuire al Comitato per il Piano di Stock Option ogni potere per l'attuazione del piano, ivi incluse la definizione del numero di Opzioni attribuite a ciascun destinatario e la disciplina applicabile in presenza di eventi di risoluzione o modificazione del rapporto di lavoro;
- 8) di conferire al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri per eseguire le deliberazioni di cui sopra ed in particolare per adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di


- introdurvi le eventuali varianti od integrazioni che fossero allo scopo necessarie ed opportune;
- 9) di modificare l'art. 6 dello Statuto sociale, sulla base delle delibere di cui ai punti 1), 2), 4), 5) e 6);
- 10) di conferire al Consiglio di Amministrazione gli opportuni poteri per depositare e pubblicare il testo dello statuto sociale aggiornato all'art. 6, apportando allo stesso le modifiche conseguenti alle deliberazioni adottate".

Basiglio – Milano 3, 1 marzo 2005

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Roberto Ruozi



**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 19 APRILE 2007:**

- **Modifica della delega conferita dall'Assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005 al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del codice civile, per aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio del Piano di azionariato approvato nella medesima riunione assembleare, relativamente alla parte riservata agli amministratori della Società e del Gruppo;**
- **Modifica dell'aumento di capitale sociale deliberato dal consiglio di amministrazione in data 13 luglio 2005, in esecuzione della delega assembleare in data 26 aprile 2005, nonché soppressione delle clausole statutarie relative a deleghe di aumenti capitale ed aumenti delegati già scaduti (art. 6 dello statuto sociale).**

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A. sulle proposte di cui ai punti 1 e 2 dell'Ordine del Giorno all'Assemblea – Parte Straordinaria – degli Azionisti convocata il giorno 19 aprile 2007 in prima convocazione e 20 aprile 2007 in seconda convocazione, redatta ai sensi dell'art. 72, comma 1, e 92 del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare, tra l'altro, in ordine ai seguenti argomenti:

1. Modifica della delega conferita dall'Assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005 al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del codice civile, per aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio del Piano di azionariato approvato nella medesima riunione assembleare, relativamente alla parte riservata agli amministratori della Società e del Gruppo.
2. Modifica dell'aumento di capitale sociale deliberato dal consiglio di amministrazione in data 13 luglio 2005, in esecuzione della delega assembleare in data 26 aprile 2005, nonché soppressione delle clausole statutarie relative a deleghe di aumenti capitale ed aumenti delegati già scaduti (art. 6 dello statuto sociale).

* * *

Con riferimento al primo argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, siete stati convocati in assemblea straordinaria per esaminare la proposta di modifica della delega al Consiglio di Amministrazione, conferita ex art. 2443 del codice civile dall'assemblea dei soci in data 26 aprile 2005, per aumentare a pagamento il capitale sociale, anche in più riprese, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci, mediante offerta di opzioni di sottoscrizione - esercitabile in più riprese ed in più annualità - agli amministratori non dipendenti della Società e del Gruppo.

In proposito, il Consiglio premette che l'assemblea del 26 aprile 2005 aveva nel medesimo contesto: (i) approvato l'istituzione di un piano di azionariato in favore dei dipendenti, collaboratori ed amministratori della Società e delle società controllate e le linee guida relative (il "Piano"); e (ii) deliberato al servizio dello stesso tre aumenti di capitale, riservati rispettivamente a ciascuna categoria di destinatari del Piano, conferendo la facoltà di darvi esecuzione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile al Consiglio di Amministrazione.

Si rinvia per la descrizione del Piano alla relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea ordinaria dei soci convocata per il giorno 19 aprile 2007 in prima convocazione e per il giorno 20 aprile 2007 in seconda convocazione e, per quanto ivi non espressamente ri-

chiamato, alla Relazione degli amministratori alla predetta assemblea del 26 aprile 2005.

Il Consiglio sulla base delle proposte di deliberazione di modifica del Piano poste al punto 5 dell'ordine del giorno della suddetta assemblea ordinaria dei soci, propone che - qualora tali modifiche del Piano venissero approvate e confermate dall'assemblea dei soci - venga incrementato il numero di azioni ordinarie della Società al servizio del Piano riservato agli amministratori dalle già deliberate massimo n. 1.500.000 azioni, del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, a massimo n. 4.000.000 azioni, del valore nominale di Euro 0,10 cadauna.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione propone che venga modificata la delega ad esso conferita ad aumentare il capitale sociale, già attribuita agli amministratori con delibera dell'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, relativamente alla parte da offrire in sottoscrizione agli amministratori non dipendenti, per massimi nominali euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero), limitatamente ai seguenti aspetti: (i) sono soppresse le parole "non dipendenti" relative agli amministratori destinatari del piano di azionariato; (ii) l'importo massimo dell'aumento deliberabile dagli amministratori, tenuto conto anche di quanto già eseguito prima d'ora, viene stabilito in massimi nominali euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero), anziché massimi nominali euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero), mediante emissione di massime n. 4.000.000 (quattromilioni) nuove azioni, anziché massime 1.500.000 (unmilione e cinquecentomila) nuove azioni; fermo restando ogni altro elemento della delega, ivi compresi:

- il termine finale di esercizio della delega medesima;
- il fatto che l'aumento o gli aumenti di capitale sociale siano deliberati dal Consiglio con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del cod. civ., trattandosi di azioni poste al servizio del Piano; e
- coerentemente con quanto fatto in precedenza, il fatto che il prezzo di emissione delle nuove azioni al servizio del Piano a fronte dell'esercizio delle opzioni da parte degli amministratori sia pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al 90% al valore del patrimonio netto e pari al 10% alla media dei prezzi ufficiali di borsa dell'ultimo semestre.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo, pertanto, ad assumere le seguenti deliberazioni:

"L'assemblea:



- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione nonché la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'assemblea ordinaria dei soci, relativamente

al punto 5 all'ordine del giorno ("Modifiche al Piano di azionariato approvato in data 26 aprile 2005");

- preso atto delle deliberazioni precedentemente assunte dall'assemblea ordinaria dei soci in data odierna, relativamente al medesimo punto all'ordine del giorno;
- preso della relazione del collegio sindacale ove si attesta che l'attuale capitale sociale è interamente versato;
- preso atto del parere di congruità sul prezzo di emissione delle azioni rilasciato dalla società di revisione;

delibera

- 1) di prendere atto e approvare le modifiche apportate al Piano dall'assemblea dei soci in seduta ordinaria secondo le proposte contenute nella relazione del Consiglio di Amministrazione alla predetta assemblea;
- 2) di modificare la delega ad aumentare il capitale sociale, già attribuita agli amministratori con delibera dell'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, relativamente alla parte da offrire in sottoscrizione agli amministratori non dipendenti, per massimi nominali euro 150.000,00 (centocinquanta mila virgola zero), limitatamente ai seguenti aspetti: (i) sono soppresse le parole "non dipendenti" relative agli amministratori destinatari del piano di azionariato; (ii) l'importo massimo dell'aumento deliberabile dagli amministratori, tenuto conto anche di quanto già eseguito prima d'ora, viene stabilito in massimi nominali euro 400.000,00 (quattrocento mila virgola zero), anziché massimi nominali euro 150.000,00 (centocinquanta mila virgola zero), mediante emissione di massime n. 4.000.000 (quattromilioni) nuove azioni, anziché massime 1.500.000 (un milione e cinquecento mila) nuove azioni; fermo restando ogni altro elemento della delega, ivi compreso il termine finale di esercizio della medesima;
- 3) di modificare l'art. 6, comma 5.4 dello Statuto sociale (vecchia numerazione), sulla base della delibera di cui al punto 2, come segue: "L'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005, con successiva modifica in data 19 aprile 2007, ha deliberato di attribuire agli amministratori, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dal 26 aprile 2005, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 400.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, ad amministratori della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato; le azioni verranno



offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data di assegnazione, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al novanta per cento al valore del patrimonio netto e pari al dieci per cento alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità; i diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intrasferibili inter vivos; le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine”;

- 4) di conferire al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri per eseguire le deliberazioni di cui sopra con facoltà di introdurre le eventuali varianti od integrazioni che fossero allo scopo necessarie ed opportune”.

* * *

Con riferimento al secondo argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, siete stati convocati in assemblea straordinaria per esaminare la proposta di modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale in considerazione sia delle modifiche connesse alle proposte di deliberazione all'ordine del giorno di codesta assemblea sia del fatto che la delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea dei soci in data 12 aprile 2001 si è esaurita per scadenza del relativo termine.

Signori Azionisti,


Vi invitiamo, pertanto, ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L'assemblea:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; nonché la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'assemblea ordinaria dei soci, relativamente al punto 5 all'ordine del giorno (“Modifiche al Piano di azionariato approvato in data 26 aprile 2005”);
- preso atto delle deliberazioni precedentemente assunte dall'assemblea ordinaria dei soci in data odierna, relativamente al medesimo punto all'ordine del giorno, nonché dalla presente assemblea straordinaria al precedente punto all'ordine del giorno;

delibera

- 1) di modificare l'art. 6 dello statuto sociale, mediante soppressione del comma 5.1, contenente la delega ad aumentare il capitale sociale, conferita con delibera



- dell'assemblea straordinaria in data 12 aprile 2001, per scadenza del relativo termine, con conseguente rinumerazione dei successivi commi 5.2, 5.3 e 5.4 (quest'ultimo come modificato dalla precedente deliberazione);
- 2) di modificare l'art. 6 dello statuto sociale, mediante soppressione del paragrafo intitolato "Aumento delegato in data 11 maggio 2001", deliberato dal consiglio di amministrazione in pari data, per scadenza del termine finale di sottoscrizione, dando atto che esso mantiene efficacia per la parte sottoscritta, in virtù di espressa determinazione in esso contenuta;
 - 3) di modificare l'art. 6 dello statuto sociale, in conseguenza della modifica del Piano di azionariato 2005, come sopra deliberata dalla presente assemblea, in sede ordinaria, al punto 5 all'ordine del giorno, nonché in coerenza con la modifica della delega ad aumentare il capitale sociale, conferita in data 26 aprile 2005, come sopra approvata dalla presente assemblea, in sede straordinaria, al punto 1 all'ordine del giorno, nel senso di sopprimere le parole "non dipendenti" nella clausola risuadante l'aumento di capitale deliberato in data 13 luglio 2005 da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori, riportata nel paragrafo intitolato "Aumento delegato in data 13 luglio 2005", fermo il resto del paragrafo medesimo;
 - 4) di conferire al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri per eseguire le deliberazioni di cui sopra con facoltà di introdurvi le eventuali varianti od integrazioni che fossero allo scopo necessarie ed opportune.

Mediolanum S.p.A.	
Statuto sociale	
Testo dell'articolo 6 vigente	Testo dell'articolo 6 proposto
<p>1. Il capitale sociale è di euro 72.884.331,70 (settantaduemilionioctocottantaquattromilatrecentotrentuno virgola settanta), suddiviso in n. 728.843.317 (settecentoventottomilionioctocentoquarantatremilatrecentodiciassette) azioni del valore nominale di euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna.</p> <p>2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.</p> <p>3. Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo può essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della Società incaricata della revisione contabile. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.</p> <p>4. Fermo restando il disposto dell'articolo 2441, ottavo comma del codice civile, l'Assemblea, a servizio dei piani</p>	<p>1. Il capitale sociale è di euro 72.884.331,70 (settantaduemilionioctocottantaquattromilatrecentotrentuno virgola settanta), suddiviso in n. 728.843.317 (settecentoventottomilionioctocentoquarantatremilatrecentodiciassette) azioni del valore nominale di euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna.</p> <p>2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.</p> <p>3. Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo può essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della Società incaricata della revisione contabile. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.</p> <p>4. Fermo restando il disposto dell'articolo 2441, ottavo comma del codice civile, l'Assemblea, a servizio dei piani</p>

di stock option e con deliberazione approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di convocazione successiva alla prima, può deliberare l'aumento del capitale sociale entro il limite massimo del 5% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare il prezzo di sottoscrizione con sconti rispetto al prezzo medio di borsa, purchè parametrato ad indici oggettivi previsti dai piani di stock option stessi. Il valore minimo di sottoscrizione di ciascuna azione non deve essere comunque inferiore al maggiore fra la quota proporzionale del patrimonio netto contabile e il valore nominale.

5. L'Assemblea può delegare le deliberazioni di cui ai precedenti commi al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2443 del codice civile.

5.1 L'assemblea in data 12 aprile 2001 ha deliberato di attribuire agli amministratori, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 2443, secondo comma, codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale, per massimi complessivi Euro 300.000, e quindi mediante emissione di massime complessive n. 3.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,1 cadauna, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, a collaboratori della Società e delle controllate destinatari del piano di azionariato. Le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari al valore del patrimonio netto per azione risultante dall'ultimo bilancio approvato precedentemente alla data delle rispettive delibere di aumento del capitale da parte del consiglio di amministrazione, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità; i diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intrasferibili inter vivos. Le delibere del consiglio di amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

5.2 L'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005 ha deliberato di attribuire agli amministratori, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 400.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile, a dipendenti della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato; le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo

di stock option e con deliberazione approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di convocazione successiva alla prima, può deliberare l'aumento del capitale sociale entro il limite massimo del 5% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare il prezzo di sottoscrizione con sconti rispetto al prezzo medio di borsa, purchè parametrato ad indici oggettivi previsti dai piani di stock option stessi. Il valore minimo di sottoscrizione di ciascuna azione non deve essere comunque inferiore al maggiore fra la quota proporzionale del patrimonio netto contabile e il valore nominale.

5. L'Assemblea può delegare le deliberazioni di cui ai precedenti commi al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2443 del codice civile.

5.1 L'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005 ha deliberato di attribuire agli amministratori, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 400.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile, a dipendenti della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato; le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari al valore normale di mercato - come definito dalla normativa fiscale - delle stesse alla data delle rispettive delibere di aumento del capitale da parte del Consiglio di Amministrazione, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità; i diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intrasferibili inter vivos; le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

5.2 L'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005 ha deliberato di attribuire agli amministratori, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 400.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, a collaboratori della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato; le azioni verranno of-

unitario pari al valore normale di mercato - come definito dalla normativa fiscale - delle stesse alla data delle rispettive delibere di aumento del capitale da parte del Consiglio di Amministrazione, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità; i diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intrasferibili inter vivos; le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

5.3 L'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005 ha deliberato di attribuire agli amministratori, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 400.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, a collaboratori della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato; le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data di assegnazione, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al novanta per cento al valore del patrimonio netto e pari al dieci per cento alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità; i diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intrasferibili inter vivos; le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

5.4 L'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005 ha deliberato di attribuire agli amministratori, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 150.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 1.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma,

ferite in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data di assegnazione, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al novanta per cento al valore del patrimonio netto e pari al dieci per cento alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità; i diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intrasferibili inter vivos; le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

5.3 L'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005, con successiva modifica in data 19 aprile 2007, ha deliberato di attribuire agli amministratori, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dal 26 aprile 2005, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 400.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, ad amministratori della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato; le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data di assegnazione, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al novanta per cento al valore del patrimonio netto e pari al dieci per cento alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità; i diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intrasferibili inter vivos; le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

Aumento delegato in data 19 giugno 2002.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 19 giugno 2002, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato:

del codice civile, ad amministratori non dipendenti della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato; le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data di assegnazione, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al novanta per cento al valore del patrimonio netto e pari al dieci per cento alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità; i diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intransferibili inter vivos; le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

Aumento delegato in data 11 maggio 2001.

Il Consiglio di Amministrazione, a risultanza di delibera in data 11 maggio 2001, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per euro 42.000 (quarantaduemila) mediante emissione di n. 420.000 (quattrocentoventimila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c. e dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile. Le dette azioni saranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo (che sarà comprensivo del sovrapprezzo azionario) pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM SPA" riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dall'11 maggio 2001 allo stesso giorno del mese solare precedente.

- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per euro 10.000 (diecimila) mediante emissione di n. 100.000 (centomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori non dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1. Le dette azioni saranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari a euro 0,344 (zero virgola trecentoquarantaquattro).

- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per euro 60.000 (sessantamila) mediante emissione di n. 600.000 (seicentomila) azioni ordinarie del valore

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 82.750 (ottantaduecentocinquantamila) mediante emissione di massime n. 827.500 (ottocentoventisettemilacinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 19 giugno 2002 allo stesso giorno del mese solare precedente;

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 20.000 (ventimila) mediante emissione di massime n. 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione agli amministratori non dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo pari a euro 0,384 (zero virgola trecentottantaquattro).

La sottoscrizione dei predetti aumenti di capitale a pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 19 giugno 2002, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione corrispondenti alle delibere di aumento del capitale sociale di cui ai precedenti punti è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 19 giugno 2002: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 25 marzo 2003.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 25 marzo 2003, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 99.150 mediante emissione di massime n. 991.500 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che

nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile. Le dette azioni saranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari a euro 0,344 (zero virgola trecentoquarantaquattro).

Il Consiglio ha poi stabilito che la sottoscrizione dei predetti aumenti di capitale a pagamento, debba comunque avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sei mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni dall'11 maggio 2001, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti e che il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione corrispondenti alle delibere di aumento del capitale sociale di cui ai precedenti punti è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sesto mese successivo al decorso del termine di tre anni dall'11 maggio 2001. Il Consiglio ha inoltre stabilito che qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 19 giugno 2002.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 19 giugno 2002, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 82.750 (ottantaduemilasettecentocinquantamila) mediante emissione di massime n. 827.500 (ottocentoventisettemilacinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 19 giugno 2002 allo stesso giorno del mese solare precedente;
- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 20.000 (ventimila) mediante emissione di massime n. 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione agli amministratori non dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo pari a euro 0,384 (zero virgola trecentottantaquattro).

La sottoscrizione dei predetti aumenti di capitale a pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di

va dal 25 marzo 2003 allo stesso giorno del mese solare precedente.

La sottoscrizione del predetto aumento di capitale a pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di ventisei mesi dal 25 marzo 2003, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione corrispondenti alla delibera di aumento del capitale sociale di cui al precedente punto è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di ventisei mesi dal 25 marzo 2003: qualora entro detto termine l'aumento del capitale non risultasse interamente sottoscritto, si intenderà eseguito per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 13 maggio 2003.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 maggio 2003, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 96.000 (novantaseimila) mediante emissione di massime n. 960.000 (novecentosessantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione ai collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo, pari a euro 0,539;
- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 25.000 (venticinquemila) mediante emissione di massime n. 250.000 (duecentocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione agli amministratori non dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo pari a euro 0,539.

La sottoscrizione dei predetti aumenti di capitale a pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 13 maggio 2003, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione corrispondenti alle deliberazioni di aumento del capitale sociale di cui ai precedenti punti è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 13 maggio 2003: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 12 maggio 2004.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 12 maggio 2004, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha

calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 19 giugno 2002, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione corrispondenti alle delibere di aumento del capitale sociale di cui ai precedenti punti è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 19 giugno 2002: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 25 marzo 2003.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 25 marzo 2003, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 99.150 mediante emissione di massime n. 991.500 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 25 marzo 2003 allo stesso giorno del mese solare precedente.

La sottoscrizione del predetto aumento di capitale a pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di ventisei mesi dal 25 marzo 2003, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione corrispondenti alla delibera di aumento del capitale sociale di cui al precedente punto è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di ventisei mesi dal 25 marzo 2003: qualora entro detto termine l'aumento del capitale non risultasse interamente sottoscritto, si intenderà eseguito per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 13 maggio 2003.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 maggio 2003, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 96.000 (novantaseimila) mediante emissione di massime n. 960.000 (novecentosessantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione ai collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo, pari a euro 0,539;

deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 75.900 (settantacinquemilanovecento) mediante emissione di massime n. 759.000 (settecentocinquantanovemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 12 maggio 2004 allo stesso giorno del mese solare precedente;

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 72.934 (settantadue milanovecentotrentaquattro) mediante emissione di massime n. 729.340 (settecentoventinove milatrecentoquaranta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione ai collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo pari a euro 0,583 (zero virgola cinquecentottantatre);

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 18.000 (diciottomila) mediante emissione di massime n. 180.000 (centottantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione agli amministratori non dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo pari a euro 0,583 (zero virgola cinquecentottantatre).

La sottoscrizione dei predetti aumenti di capitale a pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 12 maggio 2004, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione corrispondenti alle deliberazioni di aumento del capitale sociale di cui ai precedenti punti è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 12 maggio 2004: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 13 luglio 2005.

1) Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 luglio 2005, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 25.000 (venticinquemila) mediante emissione di massime n. 250.000 (duecentocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione agli amministratori non dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo pari a euro 0,539.

La sottoscrizione dei predetti aumenti di capitale a pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 13 maggio 2003, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione corrispondenti alle deliberazioni di aumento del capitale sociale di cui ai precedenti punti è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 13 maggio 2003: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 12 maggio 2004.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 12 maggio 2004, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 75.900 (settantacinquemilanovecento) mediante emissione di massime n. 759.000 (settecentocinquantanovemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 12 maggio 2004 allo stesso giorno del mese solare precedente;

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 72.934 (settantaduemilanovecentotrentaquattro) mediante emissione di massime n. 729.340 (settecentoventinove milatrecentoquaranta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione ai collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo pari a euro 0,583 (zero virgola cinquecentottantatre);

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 18.000 (diciottomila) mediante emissione di

massimi euro 68.100,00 (sessantottomilacentovirgola zero) mediante emissione di massime n. 681.000 (seicentoottantunmila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 13 luglio 2005 allo stesso giorno del mese solare precedente;

- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 39.000,00 (trentanovemilavirgola zero) mediante emissione di massime n. 390.000 (trecentonovantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,118 (uno virgola centodiciotto);

la sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

2) Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 luglio 2005, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 25.444,00 (venticinquemilaquattrocentoquarantaquattro virgola zero) mediante emissione di massime n. 254.440 (duecentocinquantaquattromilaquattrocentoquaranta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 0,648 (zero virgola seicentoquarantotto);

La sottoscrizione del predetto aumento di capitale a pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di

massime n. 180.000 (centottantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione agli amministratori non dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo pari a euro 0,583 (zero virgola cinquecentottantatre).

La sottoscrizione dei predetti aumenti di capitale a pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 12 maggio 2004, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione corrispondenti alle deliberazioni di aumento del capitale sociale di cui ai precedenti punti è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 12 maggio 2004: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 13 luglio 2005.

1) Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 luglio 2005, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 68.100,00 (sessantottomilacentovirgola zero) mediante emissione di massime n. 681.000 (seicentottantunmila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 13 luglio 2005 allo stesso giorno del mese solare precedente;
- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 39.000,00 (trentanovemilavirgola zero) mediante emissione di massime n. 390.000 (trecentonovantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori non dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,118 (uno virgola centodiciotto);

la sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in

calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 10 maggio 2006.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 10 maggio 2006, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 71.400,00 (settantunmilaquattrocentovirgola zero) mediante emissione di massime n. 714.000 (settecentoquattordicimila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 10 maggio 2006 allo stesso giorno del mese solare precedente;
- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 58.750,00 (cinquantottomilasettecentocinquanta virgola zero) mediante emissione di massime n. 587.500 (cinquecentottantasettemilacinquecento) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,210 (uno virgola duecentodieci);
- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 60.900,00 (sessantamilanovecentovirgola zero) mediante emissione di massime n. 609.000 (seicentonovemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,210 (uno virgola duecentodieci).

La sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 10 maggio 2006, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regola-

un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

2) Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 luglio 2005, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 25.444,00 (venticinquemilaquattrocentoquarantaquattro virgola zero) mediante emissione di massime n. 254.440 (duecentocinquantaquattromilaquattrocentoquaranta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 0,648 (zero virgola seicentoquarantotto).

La sottoscrizione del predetto aumento di capitale a pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 10 maggio 2006.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 10 maggio 2006, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 71.400,00 (settantunmilaquattrocento virgola zero) mediante emissione di massime n. 714.000 (settecentoquattordicimila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 10 maggio 2006 allo stesso giorno del mese solare

menti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 10 maggio 2006: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

precedente;
di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 58.750,00 (cinquantotomilasettecentocinquanta virgola zero) mediante emissione di massime n. 587.500 (cinquecentoottantasettemilacinquecento) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,210 (uno virgola duecentodieci);
di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 60.900,00 (sessantamilanovecento virgola zero) mediante emissione di massime n. 609.000 (seicentonovemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,210 (uno virgola duecentodieci).
La sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 10 maggio 2006, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 10 maggio 2006: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.


Milano 3, Basiglio 1 marzo 2007

Mediolanum S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Roberto Ruozi



Roberto Ruozi
Mediolanum

Allegato "D" all'atto in data 30-4-2009 n. 19382/10934 rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE

Articolo 1)

La società è denominata:

"MEDIOLANUM S.p.A."

Tale denominazione può essere usata in qualsiasi forma grafica.

SEDE

Articolo 2)

1. La società ha sede in Basiglio.

2. Possono essere istituite e soppresse altrove ed ovunque, anche all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici amministrativi.

Articolo 3)

Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

OGGETTO

Articolo 4)

1. La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività finanziarie non nei confronti del pubblico:

- assunzione di partecipazioni in altre società, imprese ed enti, sia in Italia che all'estero;
- finanziamento e/o assistenza e coordinamento tecnico ed amministrativo di società od enti nei quali partecipa, anche indirettamente;
- operazioni finanziarie nel rispetto delle norme vigenti, limitatamente alle società od enti nei quali partecipa, anche indirettamente;
- rilascio di garanzie e assunzione di mandati di collocamento di prodotti assicurativi, limitatamente alle società dello stesso gruppo di appartenenza.

2. Essa può compiere qualsiasi altra operazione ritenuta necessaria e/o opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, restando comunque escluse la raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi delle leggi vigenti e le attività riservate ai soggetti abilitati all'esercizio nei confronti del pubblico di servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio.

DURATA

Articolo 5)

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 6)

1. Il capitale sociale è di euro 73.009.610,90 (settantatremilioninovemilaseicentodici virgola novanta), suddiviso in n. 730.096.109 (settecentotrentamilioninovantaseimilacentonove) azioni del valore nominale di euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.

3. Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo può essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della Società incaricata della revisione contabile. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

4. Fermo restando il disposto dell'articolo 2441, ottavo comma del codice civile, l'Assemblea, a servizio dei piani di stock option e con deliberazione approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di convocazione successiva alla prima, può deliberare l'aumento del capitale sociale entro il limite massimo del 5% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare il prezzo di sottoscrizione con sconti rispetto al prezzo medio di borsa, purchè parametrato ad indici oggettivi previsti dai piani di stock option stessi. Il valore minimo di sottoscrizione di ciascuna azione non deve essere comunque inferiore al maggiore fra la quota proporzionale del patrimonio netto contabile e il valore nominale.

5. L'Assemblea può delegare le deliberazioni di cui ai precedenti commi al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2443 del codice civile.

L'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005 ha deliberato di attribuire agli amministratori, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 400.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, a collaboratori della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato; le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data di assegnazione, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al novanta per cento al valore del patrimonio netto e pari al dieci per cento alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità; i diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intrasferibili inter vivos; le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

Aumento delegato in data 12 maggio 2004.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 12 maggio 2004, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 75.900 (settantacinquemilannovecento) mediante emissione di massime n. 759.000 (settecentocinquantanovemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società c/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 12 maggio 2004 allo stesso giorno del mese solare precedente;
- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 72.934 (settantaduemilannovecentotrentaquattro) mediante emissione di massime n. 729.340 (settecentoventinovemilatrecentoquaranta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione ai collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo pari a euro 0,583 (zero virgola cinquecentottantatre);
- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 18.000 (diciottomila)

mediante emissione di massime n. 180.000 (centottantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione agli amministratori non dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo pari a euro 0,583 (zero virgola cinquecentottantatre).

La sottoscrizione dei predetti aumenti di capitale a pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 12 maggio 2004, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione corrispondenti alle deliberazioni di aumento del capitale sociale di cui ai precedenti punti è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 12 maggio 2004: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 13 luglio 2005.

1) Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 luglio 2005, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 68.100,00 (sessantottomilacentovirgola zero) mediante emissione di massime n. 681.000 (seicentottantunmila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 13 luglio 2005 allo stesso giorno del mese solare precedente;
- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 39.000,00 (trentanove mila virgola zero) mediante emissione di massime n. 390.000 (trecentonovantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,118 (uno virgola centodiciotto);

la sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

2) Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 luglio 2005, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 25.444,00 (venticinquemilaquattrocentoquarantaquattro virgola zero) mediante emissione di massime n. 254.440 (duecentocinquantaquattromilaquattrocentoquaranta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° com-

ma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 0,648 (zero virgola seicentoquarantotto).

La sottoscrizione del predetto aumento di capitale a pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 10 maggio 2006.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 10 maggio 2006, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, ha deliberato:

- a) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 71.400,00 (settantunmilaquattrocento virgola zero) mediante emissione di massime n. 714.000 (settecentoquattordicimila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 10 maggio 2006 allo stesso giorno del mese solare precedente;
- b) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 58.750,00 (cinquantottomilasettecentocinquanta virgola zero) mediante emissione di massime n. 587.500 (cinquecentoottantasettemilacinquecento) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,210 (uno virgola duecentodieci);
- c) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 60.900,00 (sessantamilanovecento virgola zero) mediante emissione di massime n. 609.000 (seicentonovemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,210 (uno virgola duecentodieci).

La sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 10 maggio 2006, per gli aumenti sub. a) e c), nonché successivi al decorso del termine di tre anni dal 10 maggio 2006, per l'aumento sub. b), fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine rispettivamente di due anni, per gli aumenti sub. a) e c), e di tre anni per l'aumento sub. b), dal 10 maggio 2006: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 10 maggio 2007.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 10 maggio 2007, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, ha deliberato:

- a) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 76.025,00 mediante emissione di massime n. 760.250 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 10 maggio 2007 allo stesso giorno del mese solare precedente;
- b) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 90.731,10 mediante emissione di massime n. 907.311 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,30;
- c) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 78.380,00 mediante emissione di massime n. 783.800 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,30.

La sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 10 maggio 2007, relativamente all'aumento sub c), nonché successivi al decorso del termine di tre anni dal 10 maggio 2007 per l'aumento sub. b), mentre deve avvenire, sempre in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei dodici mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni dal 10 maggio 2007, relativamente all'aumento sub a), fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine rispettivamente di due anni, per l'aumento sub. c), e di tre anni per l'aumento sub. b), dal 10 maggio 2007, ed alla data del quinto giorno lavorativo del dodicesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni dal 10 maggio 2007, relativamente all'aumento sub a): qualora entro detti termini gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 13 maggio 2008.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 maggio 2008, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, come modificata in data 19 aprile 2007, ha deliberato:

- a) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 65.000 mediante emissione di massime n. 650.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs.

58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportato dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 13 maggio 2008 allo stesso giorno del mese solare precedente;

- b) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 102.661,20 mediante emissione di massime n. 1.026.612 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,067;
- c) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 72.200 mediante emissione di massime n. 722.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,067.

La sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 13 maggio 2008, relativamente all'aumento sub. c), nonché successivi al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2008, per l'aumento sub. b), mentre deve avvenire, sempre in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei dodici mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2008, relativamente all'aumento sub. a), fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine rispettivamente di due anni, per l'aumento sub. c), e di tre anni, per l'aumento sub. b), dal 13 maggio 2008, ed alla data del quinto giorno lavorativo del dodicesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2008, relativamente all'aumento sub. a); qualora entro detti termini gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Articolo 7)

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.
2. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

Articolo 8)

I versamenti in denaro fatti dagli azionisti alla Società a titolo di finanziamento possono essere effettuati a termini di legge, anche in osservanza del combinato disposto degli articoli 2497-quinquies e 2467 del codice civile:

- a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione;
- b) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con diritto a restituzione.

ASSEMBLEA

Articolo 9)

1. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.
2. L'assemblea, in prima e seconda convocazione, deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e le materie da trattare. L'avviso può contenere le stesse indicazioni anche per le convocazioni successive alla seconda. In assenza di indicazione di convocazioni successive alla seconda, l'Assemblea di

terza convocazione o successive devono essere convocate entro 30 (trenta) giorni dalle precedenti convocazioni, con riduzione del termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 del codice civile a 8 (otto) giorni.

3. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Articolo 10)

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, onde consentire l'approvazione del bilancio di esercizio entro detto termine, in ottemperanza all'art. 154-ter d.lgs. 58/1998.

Articolo 11)

Sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti che hanno fatto pervenire alla Società la comunicazione dell'intermediario prevista dall'articolo 2370, 2° comma del codice civile almeno due giorni non festivi prima della data della singola riunione assembleare.

Il deposito della comunicazione dell'intermediario non impedisce all'azionista di disporre delle azioni prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Articolo 12)

Ogni azionista che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, a' sensi di legge.

Articolo 13)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio e, in mancanza di quest'ultimo, dal Vice Presidente se nominato; in caso di assenza o impedimento degli stessi, da altra persona eletta a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduto.

2. Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente della riunione fa redigere il verbale da un notaio di sua scelta.

3. L'Assemblea, se il verbale non è redatto da un notaio, nomina un segretario, anche non azionista e, ove lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti ed i sindaci.

Articolo 14)

1. Il presidente dell'Assemblea verifica, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché ne regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

2. L'Assemblea ordinaria approva, ai sensi dell'art. 2364, punto 6) del codice civile, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Articolo 15)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal presidente della riunione, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

2. L'attribuzione all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea straordinaria, di cui all'articolo 23) del presente statuto, non fa venire meno la competenza dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 16)

Per la costituzione e le deliberazioni delle Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, così in prima come nelle successive convocazioni, si applicano le disposizioni di legge.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17)

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici amministratori, i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente e sono rieleggibili.

2. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge.

3. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale, del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista, fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

4. Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

5. Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate (d'ora innanzi anche "Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998" o "Amministratore Indipendente ai sensi del D.lgs. 58/1998").

Ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno due candidati aventi i requisiti richiesti per gli Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998.

6. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo amministrativo, corredate:

a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999 (di seguito anche "Regolamento Emittenti");

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, ai quali aderisce la società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge.

7. Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

8 Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere, senza tener conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto.

Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

9. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

10. Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente da sette o da più di sette membri, non risultino rispettivamente eletti almeno uno o due "Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998", si procederà come segue:

a) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, il candidato che risulterebbe eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato che ha ottenuto il quoziente progressivo inferiore ed identificato nella medesima lista come "Amministratore Indipendente ai sensi del D.lgs. 58/1998";

b) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri, i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base al quoziente progressivo e tratti dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono sostituiti dai primi due candidati che hanno ottenuto i quozienti progressivi inferiori ed identificati nella medesima lista come "Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998";

c) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri e con un solo amministratore nominato identificato come "Amministratore Indipendente ai sensi del D.lgs. 58/1998", si procede per la nomina del secondo candidato come descritto alla lettera a) che precede.

11. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente da sette o da più di sette membri, non risultino rispettivamente eletti uno o due "Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998", il candidato o i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base all'ordine progressivo della lista e tratti dall'unica lista presentata sono sostituiti, rispettivamente, dal primo o dai primi due candidati di ordine progressivo inferiore ed identificati nella medesima lista come "Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998".

12. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

13. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998.

La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998.

14. Nei confronti degli amministratori indicati nella rispettiva lista quali Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998 si applica l'obbligo di immediata comunicazione al consiglio di amministrazione della perdita dei relativi requisiti, nonché la conseguente decadenza, ai sensi di legge.

Articolo 18)

1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il Presidente nominato dall'assemblea, sceglie e nomina tra i propri membri un Presidente, al quale spetta la rappresentanza della società.

2. Il Consiglio può eleggere uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono, con rappresentanza della società, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3. Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità al proposito.

4. In caso di nomina di più Vice Presidenti, il Consiglio stesso determina le modalità di sostituzione del Presidente.

5. Il Consiglio può, infine, nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

Articolo 19)

1. Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri.

2. Il Presidente ha facoltà di indire la riunione anche in luogo diverso da quello della sede sociale.

3. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, oppure dal Collegio Sindacale o da un sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco Effettivo agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari.

Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche più d'uno dei mezzi sopra elencati.

4. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 20)

In occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, gli amministratori ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati ed anche relativamente alle società controllate, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale e su quelle nelle quali gli amministratori stessi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto, ove sussista, che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata agli interessati anche per iscritto.

Articolo 21)

1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in carica e dei sindaci effettivi.

2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

Articolo 22)

1. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero Consiglio. Il Collegio Sindacale, al quale spetta sin alla ricostituzione del Consiglio la gestione ordinaria della società, provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

2. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 17) dello statuto sociale comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Articolo 23)

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

2. Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in ordine alle seguenti materie, che peraltro può delegare in tutto o in parte esclusivamente al Comitato Esecutivo con una delibera assunta con il voto favorevole di nove decimi degli amministratori in carica:

- acquisizione e dismissione di aziende e rami di azienda;
- accordi ed intese di natura commerciale (quali accordi di joint venture, di cooperazione, di sponsorizzazione o di consulenza e collaborazione) di durata superiore a 6 anni - quale ne sia il valore unitario - o aventi un valore unitario complessivo (da determinarsi con riferimento al valore annuo delle operazioni) superiore a euro 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) (quale ne sia la durata);
- operazioni di indebitamento a titolo oneroso (con esclusione delle dilazioni di pagamento concesse alla società in connessione con la fornitura di beni e servizi), di importo unitario superiore a euro 5.000.000.=, con esclusione delle operazioni di indebitamento di durata non superiore a 12 mesi connesse con l'operatività corrente della società e delle sue controllate;
- concessione o assunzione in affitto di aziende o rami di aziende, con esclusione della concessione in affitto di singoli esercizi commerciali per durata non superiore a

- nove anni;
- acquisti e dismissioni di partecipazioni in società ed enti di qualunque natura;
- operazioni immobiliari ivi incluse le operazioni di leasing immobiliare;
- concessione di garanzie di qualunque natura con esclusione di quelle necessarie alla ordinaria e corrente attività della società e delle sue partecipate;
- nomina del Direttore Generale.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.2 del presente statuto, compete al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dall'articolo 2505 del codice civile, nei limiti di legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso dell'azionista;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- l'emissione di obbligazioni non convertibili nel limite non eccedente il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, fermo restando che l'emissione oltre tale limite spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

E' altresì riservata alla competenza dell'Assemblea l'emissione di obbligazioni dotate di warrant per la sottoscrizione di azioni della società.

Articolo 24)

Il Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile:

a) può nominare un Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio stesso sia composto da almeno sette membri, determinando il numero dei suoi componenti e delegare ad esso in tutto o in parte le proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio; del Comitato Esecutivo, ove costituito, fanno parte di diritto - senza che ciò comporti aumento del numero dei suoi componenti - il Presidente del Consiglio, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati.

In caso di dimissioni, il Consiglio può completare il numero dei membri del Comitato Esecutivo con altri amministratori, fino ad integrarne il numero fissato.

Per la convocazione e la disciplina delle riunioni del Comitato Esecutivo valgono le disposizioni previste per il Consiglio.

I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica per il periodo del loro mandato di amministratori;

b) può istituire altri Comitati, composti anche da soggetti estranei al Consiglio, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento. I Comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi;

c) può delegare ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, tutti o parte dei propri poteri, salvo il disposto dell'articolo 23) del presente statuto;

d) può nominare Direttori, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di Procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti;

e) nomina, previo parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo fra soggetti che abbiano maturato una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

Il Consiglio provvede, inoltre, a conferirgli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.

In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa primaria e secondaria di volta in volta vigente, nonché dal presente statuto.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dura in carica fino alla data della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva all'Assemblea che ha deliberato in merito alla nomina dell'intero Consiglio;

f) ripartisce fra i propri componenti la remunerazione determinata dall'Assemblea a favore di tutti gli amministratori, nonché ripartisce o determina, qualora la società si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 26 del presente statuto, i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 25)

La rappresentanza della società spetta al Presidente, nonché, se nominati, ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, in via tra loro disgiunta.

Articolo 26)

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

2. L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori. Detto importo può comprendere quello degli amministratori investiti di particolari cariche.

3. L'Assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 27)

1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza.

2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

3. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale, del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista, fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

4. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999 (di seguito anche "Regolamento Emittenti");
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura.

Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei quindici giorni di calendario antecedenti quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno di calendario successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al comma 3 che precede, è ridotta alla metà.

6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

7. Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge.

8. Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

10. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera b) del comma che precede.

11. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

12. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

13. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina di sindaci effettivi o supplenti, al fine dell'integrazione del Collegio sindacale, in sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

Quando, invece, l'assemblea deve provvedere alla nomina di sindaci effettivi o supplenti, al fine dell'integrazione del Collegio sindacale, in sostituzione di sindaci effettivi o supplenti eletti nella lista di minoranza, essa delibera con voto a maggioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza. In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del collegio sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento o dei soci ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

14. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il Sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

15. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

16. I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

CONTROLLO CONTABILE

Articolo 28)

Il controllo contabile è esercitato da Società di revisione. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 29)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio a norma di legge.

Articolo 30)

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono attribuiti pro-quota agli azionisti, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero deliberi di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.

2. L'assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assegnazione straordinaria di utili con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi.

Articolo 31)

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

Articolo 32)

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili sono prescritti a favore della società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33)

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, precisandone i poteri ed i compensi.

Articolo 34)

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

Firmato Roberto Ruozi

Firmato Mario Notari

"Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82" Che si trasmette ad uso Registro delle Imprese, data dell'apposizione della firma digitale

Copia rilasciata in termini di registrazione per gli usi consentiti dalla legge.

Imposta di bollo assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.